

## DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA

### INDICE

	PAG.		PAG.
<b>Comunicazioni</b> .....	2	Garante del contribuente della regione Mo-	
Missioni vevoli nella seduta del 17 febbraio		lise (Trasmissione di un documento) .....	10
2004 .....	2	Commissione di garanzia dell'attuazione	
Progetti di legge (Annunzio; Modifica del		della legge sullo sciopero nei servizi pub-	
titolo di proposte di legge; Trasmissione		blici essenziali (Trasmissione di un docu-	
dal Senato; Assegnazioni a Commissioni in		mento) .....	10
sede referente) .....	3, 5	Difensore civico (Trasmissione di un docu-	
Procedimento giudiziario nei confronti di un		mento) .....	10
deputato cessato ai fini di deliberazioni in		Richieste di parere parlamentare su atti del	
materia di insindacabilità (Annunzio della		Governo .....	10
pendenza) .....	8	Atti di controllo e di indirizzo .....	12
Corte dei conti (Trasmissioni di documenti) ..	8	Risposte scritte ad interrogazioni (Annunzio) .	12
Documenti ministeriali (Trasmissioni) .....	8, 9	<b>Disegno di legge di conversione S. 2674</b>	
Provvedimenti concernenti amministrazioni		<b>(approvato dal Senato) n. 4645</b> .....	13
locali (Annunzio) .....	9	(Sezione 1 – Proposta emendativa dichiarata	
Garante del contribuente della regione Emi-		inammissibile) .....	13
lia Romagna (Trasmissione di un docu-		(Sezione 2 – Articolo unico; Articoli del	
mento) .....	9	decreto-legge) .....	13
Garante del contribuente della regione Sar-		(Sezione 3 – Modificazioni apportate dal	
degna (Trasmissione di un documento) ..	9	Senato) .....	14
Garante del contribuente della regione Valle		(Sezione 4 – Proposte emendative riferite	
d'Aosta (Trasmissione di un documento) .	9	agli articoli del decreto-legge) .....	14
Garante del contribuente della regione To-		(Sezione 5 – Ordini del giorno) .....	25
scana (Trasmissione di un documento) ...	10		

**N. B. Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula.**

## COMUNICAZIONI

**Missioni vaevoli  
nella seduta del 17 febbraio 2004.**

Alemanno, Aprea, Armani, Armosino, Baccini, Ballaman, Banti, Berlusconi, Berselli, Bolognesi, Boato, Bonaiuti, Bono, Bossi, Brancher, Brugger, Buontempo, Burani Procaccini, Buttiglione, Castellani, Ciani, Cicu, Colucci, Contento, Coronella, Cusumano, Delfino, Dell'Elce, Dozzo, Fini, Fiori, Galati, Gasparri, Giordano, Giorgetti Giancarlo, Manzini, Maroni, Martinat, Martino, Martuscello, Marzano, Mastella, Matteoli, Miccichè, Molgora, Mussi, Pecoraro Scanio, Pecorella, Pescante, Piglionica, Pisanu, Possa, Prestigiacomo, Ramponi, Ricciotti, Rizzo, Russo Paolo, Santelli, Scajola, Scarpa Bonazza Buora, Selva, Sospiri, Strano, Stucchi, Tassone, Tortoli, Tremaglia, Tremonti, Tucci, Urbani, Urso, Valducci, Valentino, Vianello, Viceconte, Viespoli, Vietti, Violante.

*(Alla ripresa pomeridiana della seduta).*

Alemanno, Aprea, Armani, Armosino, Baccini, Ballaman, Banti, Berlusconi, Berselli, Bolognesi, Boato, Bonaiuti, Bono, Bossi, Brancher, Brugger, Buontempo, Burani Procaccini, Buttiglione, Castellani, Ciani, Cicu, Colucci, Contento, Coronella, Cusumano, Delfino, Dell'Elce, Dozzo, Fini, Fiori, Galati, Gasparri, Giordano, Giancarlo Giorgetti, Giovanardi, Manzini, Maroni, Martinat, Martino, Martuscello, Marzano, Mastella, Matteoli, Miccichè, Molgora, Mussi, Pecoraro Scanio, Pecorella, Pescante, Piglionica, Pisanu, Possa, Prestigiacomo, Ramponi, Ricciotti, Rizzo, Paolo Russo, Santelli, Scajola, Scarpa Bonazza Buora, Selva, Sospiri, Strano, Stucchi, Ta-

rantino, Tassone, Tortoli, Tremaglia, Tremonti, Tucci, Urbani, Urso, Valducci, Valentino, Vianello, Viceconte, Viespoli, Vietti, Violante.

*Missioni vaevoli per la giornata  
del 18 febbraio 2004.*

Alemanno, Aprea, Armani, Armosino, Ballaman, Banti, Berlusconi, Berselli, Biondi, Bolognesi, Boato, Bonaiuti, Bonito, Bono, Bossi, Brancher, Brugger, Buontempo, Burani Procaccini, Buttiglione, Castellani, Ciani, Cicu, Colucci, Contento, Coronella, Cristaldi, Cusumano, Delfino, Dell'Elce, Deodato, Alberta De Simone, Detomas, Dozzo, Fini, Fiori, Galati, Gasparri, Giordano, Giorgetti Giancarlo, Giovanardi, Kessler, La Malfa, Manzini, Maroni, Martinat, Martino, Martuscello, Marzano, Mastella, Matteoli, Miccichè, Molgora, Moloni, Mussi, Pacini, Palumbo, Pecoraro Scanio, Pecorella, Piglionica, Pisanu, Pisapia, Possa, Prestigiacomo, Ramponi, Rizzo, Rotondi, Ruggeri, Russo Paolo, Santelli, Scajola, Scarpa Bonazza Buora, Sospiri, Strano, Stucchi, Tabacci, Tanzilli, Tassone, Tortoli, Tremaglia, Tremonti, Tucci, Urbani, Urso, Valducci, Valentino, Vianello, Viceconte, Viespoli, Vietti.

*(Alla ripresa della seduta).*

Alemanno, Aprea, Amoruso, Armani, Armosino, Ballaman, Banti, Berlusconi, Berselli, Biondi, Bolognesi, Boato, Bonaiuti, Bonito, Bono, Bossi, Brancher, Buontempo, Burani Procaccini, Buttiglione, Castellani, Ciani, Cicu, Colucci,

Contento, Coronella, Cristaldi, Cusumano, Delfino, Dell'Elce, Alberta De Simone, De-tomas, Dozzo, Fini, Fiori, Galati, Gasparri, Giordano, Giancarlo Giorgetti, Giovanardi, Kessler, La Malfa, Manzini, Maroni, Martinat, Martino, Martusciello, Marzano, Mastella, Matteoli, Miccichè, Molgora, Mussi, Pacini, Palumbo, Pecoraro Scanio, Pecorella, Pescante, Piglionica, Pisanu, Pisapia, Possa, Prestigiacomo, Ramponi, Rizzo, Rotondi, Ruggieri, Paolo Russo, Santelli, Scajola, Scarpa Bonazza Buora, Sospiri, Strano, Stucchi, Tanzilli, Tassone, Tortoli, Tremaglia, Tremonti, Tucci, Urbani, Urso, Valducci, Valentino, Vianello, Viceconte, Viespoli, Vietti, Violante.

*Missioni vevolevoli per la giornata  
del 19 febbraio 2004.*

Alemanno, Amoruso, Aprea, Armani, Armosino, Baccini, Ballaman, Banti, Berlusconi, Berselli, Biondi, Boato, Bolognesi, Bonaiuti, Bono, Bossi, Brancher, Buontempo, Burani Procaccini, Buttiglione, Castellani, Cicu, Colucci, Contento, Cusumano, Delfino, Dell'Elce, Dozzo, Fini, Fiori, Galati, Gasparri, Giordano, Giancarlo Giorgetti, Giovanardi, Manzini, Maroni, Martinat, Martino, Martusciello, Marzano, Mastella, Matteoli, Miccichè, Molgora, Mussi, Palumbo, Pecoraro Scanio, Piglionica, Pisanu, Possa, Prestigiacomo, Ramponi, Rizzo, Paolo Russo, Santelli, Scajola, Scarpa Bonazza Buora, Sospiri, Stucchi, Tanzilli, Tassone, Trantino, Tremaglia, Tremonti, Tucci, Urbani, Urso, Valducci, Valentino, Valpiana, Vianello, Viceconte, Viespoli, Vietti.

*Missioni vevolevoli per la giornata  
del 20 febbraio 2004.*

Alemanno, Amoruso, Aprea, Armani, Armosino, Baccini, Berlusconi, Berselli, Enzo Bianco, Biondi, Bolognesi, Bossi, Brugger, Buontempo, Burani Procaccini, Buttiglione, Castellani, Cicu, Cima, Colucci, Contento, Cusumano, Alberta De Simone, Delfino, Dell'Elce, Dozzo, Fini, Fiori, Ga-

lati, Gasparri, Giordano, Giancarlo Giorgetti, Giovanardi, Maroni, Martinat, Martusciello, Matteoli, Miccichè, Molgora, Mussi, Palumbo, Pecoraro Scanio, Possa, Prestigiacomo, Ramponi, Rizzo, Santelli, Scarpa Bonazza Buora, Soro, Sospiri, Stucchi, Tassone, Tortoli, Trantino, Tremaglia, Tremonti, Urbani, Urso, Valducci, Valentino, Viceconte, Viespoli, Vietti.

**Annunzio di proposte di legge.**

In data 16 febbraio 2004 è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di legge d'iniziativa dei deputati:

RUSSO SPENA ed altri: « Modifica all'articolo 1 della legge 23 novembre 1998, n. 407, recante nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata » (4706).

In data 17 febbraio 2004 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

VENDOLA e RUSSO SPENA: « Legge quadro in materia di governo del territorio » (4707);

FIORI: « Disposizioni in materia di trattamento di quiescenza del personale degli enti previdenziali » (4708);

GASPERONI ed altri: « Disposizioni per la tutela professionale dei lavoratori del settore dello spettacolo, intrattenimento e svago » (4709);

MAZZUCA: « Disposizioni per favorire il recupero e il reinserimento delle lavoratrici vittime di infortuni sul lavoro » (4710);

CAMPA e ROSSO: « Introduzione dell'articolo 42-ter del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, in materia di congedi parentali in presenza di figli affetti da patologie di particolare gravità » (4711);

CAMPA e RODEGHIERO: « Modifica all'articolo 3 del decreto legislativo 18

maggio 2001, n. 228, in materia di sviluppo del turismo accessibile ai disabili nelle attività agrituristiche » (4712);

MASSIDA: « Norme a tutela della dignità e delle volontà del morente » (4713).

In data 18 febbraio 2004 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

CAMPA: « Modifiche alla legge 4 ottobre 1986, n. 652, recante autorizzazione a cedere ai soci della cooperativa agricola fra coltivatori diretti di Treporti e al comune di Venezia il compendio immobiliare appartenente al patrimonio disponibile dello Stato sito in Venezia, sezione di Burano, località Punta Sabbioni-Cavallino » (4715);

MILANESE: « Norme per la sicurezza dei rivenditori di generi di monopolio » (4716);

MILANESE: « Norme per la tutela dei beni culturali delle città capoluogo di provincia già capitali di Stato e dei centri d'arte del Mezzogiorno d'Italia » (4717);

MILANESE: « Introduzione dell'articolo 613-bis del codice penale, concernente il reato di manipolazione mentale » (4718);

CIRO ALFANO: « Istituzione del ruolo speciale operativo del personale aeronavigante della Polizia di Stato » (4719);

CÈ e FRANCESCA MARTINI: « Istituzione della "Giornata nazionale della famiglia" » (4720);

ASCIERTO: « Istituzione del Consiglio di sicurezza nazionale » (4721);

SINISI ed altri: « Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, recante nuove norme sulla cittadinanza » (4722);

PERROTTA: « Modifiche alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, in materia di incompatibilità dei rappresentanti italiani al Parlamento europeo » (4723);

PERROTTA: « Disposizioni in favore dei pubblici dipendenti in caso di indebita sospensione dal servizio » (4724).

In data 19 febbraio 2004 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

ANNA MARIA LEONE: « Modifiche alla legge 29 marzo 1985, n. 113, recante aggiornamento della disciplina del collocamento al lavoro e del rapporto di lavoro dei centralinisti non vedenti » (4726);

COLLAVINI: « Modifiche al codice civile in materia successoria e abrogazione delle disposizioni relative alla successione necessaria » (4727);

MAZZOCCHI: « Modifica all'articolo 59 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di valutazione delle rimanenze nei settori del tessile, dell'abbigliamento e calzaturiero » (4728);

RUSSO SPENA e VALPIANA: « Disposizioni in materia di cure ai grandi invalidi per servizio militare ed equiparato » (4729);

RUSSO SPENA e VALPIANA: « Estensione alla vedova del grande invalido per servizio dell'assegno supplementare erogato alla vedova del grande invalido di guerra » (4730);

RUSSO SPENA e VALPIANA: « Disposizioni in materia di adeguamento degli assegni accessori annessi alle pensioni dei grandi invalidi per servizio ai corrispondenti assegni dei grandi invalidi di guerra » (4731);

RUSSO SPENA e VALPIANA: « Disposizioni in materia di esenzione fiscale delle pensioni privilegiate ordinarie corrisposte agli invalidi per servizio e delle relative pensioni di reversibilità » (4732).

Saranno stampate e distribuite.

**Annunzio di disegni di legge.**

In data 16 febbraio 2004 è stato presentato alla Presidenza il seguente disegno di legge:

*dal Ministro dell'economia e delle finanze:*

« Interventi per la tutela del risparmio » (4705).

In data 18 febbraio 2004 è stato presentato alla Presidenza il seguente disegno di legge:

*dal Ministro degli affari esteri:*

« Ratifica ed esecuzione dell'Accordo euromediterraneo che istituisce un'Associazione tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica algerina democratica e popolare, dall'altra, con Allegati, Protocolli, Dichiarazioni ed Atto finale, fatto a Valencia il 22 aprile 2002 » (4714).

Saranno stampati e distribuiti.

**Modifica del titolo di proposte di legge.**

La proposta di legge n. 4263, d'iniziativa dei deputati CHIAROMONTE ed altri, ha assunto il seguente titolo: « Norme per l'attuazione dell'articolo 117 della Costituzione in materia di beni culturali e paesaggistici ».

La proposta di legge n. 4617, d'iniziativa dei deputati ROSATO ed altri, ha assunto il seguente titolo: « Disposizioni in materia di esenzione dal pagamento del canone di abbonamento alle radioaudizioni per le associazioni e le organizzazioni senza fini di lucro ».

La proposta di legge n. 4695, d'iniziativa del deputato SAVO, ha assunto il seguente titolo: « Modifiche alla legge 5 gennaio 1994, n. 36, in materia di parte-

cipazione dei comuni minori alla determinazione delle tariffe idriche e alla distribuzione dell'acqua ».

**Trasmissione dal Senato.**

In data 19 febbraio 2004 il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza il seguente disegno di legge:

S. 2700. — « Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 gennaio 2004, n. 9, recante proroga della partecipazione italiana a operazioni internazionali. Disposizioni in favore delle vittime militari e civili di attentati terroristici all'estero » (*approvato dal Senato*) (4725).

Sarà stampato e distribuito.

**Assegnazioni di progetti di legge a Commissioni in sede referente.**

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono stati assegnati, in sede referente in data 17 febbraio 2004, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

*I Commissione (Affari costituzionali):*

REALACCI ed altri: « Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, recante nuove norme sulla cittadinanza » (4678).

*II Commissione (Giustizia):*

KESSLER ed altri: « Nuove disposizioni in materia di matrimonio putativo » (4662)  
*Parere della I Commissione.*

*IV Commissione (Difesa):*

CIRO ALFANO: « Disposizioni per l'avanzamento degli ufficiali delle Forze armate, della Guardia di finanza e della Polizia di Stato iscritti nel ruolo d'onore » (4677) *Parere delle Commissioni I e V.*

*VI Commissione (Finanze):*

GUIDO ROSSI ed altri: « Disposizioni in favore dei risparmiatori titolari di ob-

bligazioni di eminenti pubblici della Repubblica argentina (4669) *Parere delle Commissioni I, II, III e V.*

*VII Commissione (Cultura):*

MONDELLO: « Istituzione del Museo del leudo e della vela latina » (4437) *Parere delle Commissioni I, V, XI e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

*XII Commissione (Affari sociali):*

LUCCHESI: « Disposizioni in materia di tutela della salute mentale (4420) *Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V, VI, VII, XI e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

CATANOSO: « Disposizioni concernenti l'esercizio della professione di massofisioterapista e la relativa formazione (4665) *Parere delle Commissioni I, V, VII, XI e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

*Commissioni riunite I (Affari costituzionali) e IV (Difesa):*

RICCIO: « Armonizzazione delle disposizioni in materia di trattamento economico degli ufficiali delle Forze armate e dei funzionari delle Forze di polizia » (4621) *Parere delle Commissioni V e XI.*

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono stati assegnati, in sede referente, in data 18 febbraio 2004, alle sotto indicate Commissioni permanenti:

*I Commissione (Affari costituzionali):*

SANTORI e CAMPA: « Disciplina dell'acquisto e della detenzione di armi » (4632) *Parere delle Commissioni II, IV, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), XII e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

*II Commissione (Giustizia):*

DEIANA ed altri: « Disposizioni concernenti gli effetti civili delle sentenze di nullità del matrimonio pronunciate dai tribunali ecclesiastici » (4470) *Parere della I Commissione;*

ONNIS ed altri: « Introduzione dell'articolo 88-bis dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, in materia di intervento dei rappresentanti dell'ordine forense all'inaugurazione dell'anno giudiziario » (4641) *Parere della I Commissione;*

MAZZONI ed altri: « Disposizioni per favorire il reinserimento sociale dei condannati a pena detentiva non superiore a due anni » (4655) *Parere delle Commissioni I, V, XI e XII;*

PISAPIA: « Modifiche alla legge 12 agosto 1962, n. 1311, in materia di organizzazione e funzionamento dell'ispettorato generale presso il Ministero della giustizia » (4670) *Parere della I Commissione.*

*IV Commissione (Difesa):*

RICCIO: « Disposizioni in materia di cure ai grandi invalidi per servizio militare ed equiparato » (4649) *Parere delle Commissioni I, V, XI e XII.*

*VII Commissione (Cultura):*

CHIAROMONTE ed altri: « Norme per l'attuazione dell'articolo 117 della Costituzione in materia di beni culturali e paesaggistici » (4263) *Parere delle Commissioni I, II, V, VI, VIII, XI, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

*X Commissione (Attività produttive):*

MAGNOLFI ed altri: « Incentivi all'innovazione e alla ricerca finalizzate alla creazione di nuovi prodotti per le piccole e medie imprese » (4391) *Parere delle Commissioni I, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti atti-*

menti alla materia tributaria), VII, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;

MURATORI: « Modifiche al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 111, in materia di sicurezza dei mezzi di trasporto utilizzati in viaggi, vacanze e circuiti “tutto compreso” » (4657) *Parere delle Commissioni I, V, IX, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

#### *XI Commissione (Lavoro):*

DI TEODORO: « Disposizioni per assicurare la continuità dell'insegnamento nella scuola primaria » (4650) *Parere delle Commissioni I, V e VII (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento);*

RICCIO: « Estensione ai grandi invalidi per servizio della corresponsione dell'assegno di superinvalidità previsto per i grandi invalidi di guerra » (4667) *Parere delle Commissioni I, IV e V.*

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono stati assegnati, in sede referente, in data 19 febbraio 2004, alle sottoidicate Commissioni permanenti:

#### *I Commissione (Affari costituzionali):*

NAN: « Modifiche all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, in materia di autenticazione delle firme per la presentazione di candidature e per la richiesta di referendum » (4690) *Parere delle Commissioni II e V.*

#### *III Commissione (Affari esteri):*

FOLENA ed altri: « Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul ruolo del Governo italiano nella vicenda relativa alle informazioni concernenti il possesso e l'uso di armi di distribuzione di massa da parte del regime iracheno, nonché sulle cause che hanno portato al conflitto in Iraq nell'anno 2003 » (4687) *Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni) e IV.*

#### *XI Commissione (Lavoro):*

ALFONSO GIANNI: « Modifiche al decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, in materia di prosecuzione volontaria della contribuzione a fini pensionistici » (4055) *Parere delle Commissioni I e V.*

A norma del comma 1, dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono stati assegnati, in data 20 febbraio 2004, in sede referente, alle sotto indicate Commissioni permanenti:

#### *I Commissione (Affari costituzionali):*

PAOLETTI TANGHERONI ed altri: « Disposizioni per garantire le pari opportunità nell'elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo » (4672) *Parere della XIV Commissione.*

#### *II Commissione (Giustizia):*

ONNIS ed altri: « Modifiche all'articolo 459 del codice di procedura penale, in materia di procedimento per decreto » (4681) *Parere della I Commissione.*

ONNIS ed altri: « Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale in materia di accertamenti tecnici invasivi » (4682) *Parere della I Commissione.*

NAN: « Disposizioni in materia di compravendita di veicoli » (4689) *Parere delle Commissioni I e IX.*

NAN: « Istituzione della figura dello “Speaker” presso gli uffici giudiziari » (4691) *Parere delle Commissioni I e V.*

#### *VII Commissione (Cultura):*

ZANETTIN ed altri: « Disposizioni per favorire l'unitarietà della proprietà dei beni immobili di interesse artistico, storico, archeologico o demo-etno-antropologico » (4643) *Parere delle Commissioni I e II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento).*

**Annunzio della pendenza di un procedimento giudiziario nei confronti di un deputato cessato ai fini di deliberazioni in materia di insindacabilità.**

Con lettera pervenuta in data 11 febbraio 2004, Giancarlo CITO, deputato della XIII legislatura, ha rappresentato alla Presidenza — allegando la relativa documentazione — che è pendente nei suoi confronti un procedimento penale (Tribunale di Taranto, proc. n. 23/2668/01 RGNR) per fatti che, a suo avviso, concernono opinioni espresse nell'esercizio delle sue funzioni parlamentari, ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

Trattandosi di questioni che attengono alla materia delle immunità parlamentari, i suddetti atti sono stati assegnati alla Giunta per le autorizzazioni.

**Trasmissioni dalla Corte dei conti.**

La Corte dei conti — sezione centrale di controllo sulla gestione delle amministrazioni dello Stato — con lettera in data 13 febbraio 2004, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, la deliberazione e la relativa relazione, emessa dalla sezione stessa nell'adunanza del 28 novembre 2003, concernente l'indagine relativa alla gestione delle « entrate riassegnabili ».

Questa documentazione sarà trasmessa alla V Commissione (Bilancio).

La Corte dei conti — sezione centrale di controllo sulla gestione delle amministrazioni dello Stato — con lettera in data 16 febbraio 2004, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, la deliberazione e la relativa relazione, emessa dalla sezione stessa nell'adunanza del 7 novembre 2003, concernente la verifica del contenimento della spesa nell'ambito delle forniture e dei servizi su alcuni centri di spesa delle

amministrazioni statali, assunte a campione (Ministero dell'economia e delle finanze, Ministero della difesa e Ministero della giustizia).

Questa documentazione sarà trasmessa alla II Commissione (Giustizia), alla IV Commissione (Difesa) e alla V Commissione (Bilancio).

**Trasmissione dal ministro per i beni e le attività culturali.**

Il ministro per i beni e le attività culturali, con lettera in data 9 febbraio 2004, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 82, comma 2, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, la relazione sull'attuazione delle norme sulla circolazione dei beni culturali e sull'attuazione in Italia e all'estero degli atti comunitari indicati dalla legge riguardante la restituzione di beni illegalmente usciti dal territorio di uno Stato membro dell'Unione europea.

Questo documento sarà trasmesso alla VII Commissione (Cultura).

**Trasmissione dal ministro per gli affari regionali.**

Il ministro per gli affari regionali, con lettera del 12 febbraio 2004, ha trasmesso una nota relativa all'attuazione data, per la parte di sua competenza, all'ordine del giorno in Assemblea BRESSA ed altri n. 9/3590/2, modificato e accolto dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 29 aprile 2003, concernente le funzioni delle sezioni regionali della Corte dei conti.

La suddetta nota è a disposizione degli onorevoli deputati presso il Servizio per il Controllo parlamentare ed è trasmessa alla II Commissione (Giustizia), competente per materia.

### **Trasmissioni dal ministro degli affari esteri.**

Il ministro degli affari esteri, con lettera in data 12 febbraio 2004, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della legge 26 febbraio 1992, n. 212, concernente la collaborazione con i Paesi dell'Europa centrale ed orientale, la relazione previsionale e programmatica per l'anno 2004, corredata da analisi e valutazioni sullo stato di attuazione dei programmi.

Questa documentazione sarà trasmessa alla III Commissione (Affari esteri).

Il ministro degli affari esteri, con lettera del 18 febbraio 2004, ha trasmesso una nota relativa all'attuazione data alla risoluzione in Commissione MALGIERI ed altri n. 7/00323, accolta dal Governo e approvata dalla III Commissione (Affari esteri e comunitari) il 28 ottobre 2003, concernente il rapimento di un volontario di « Medici senza frontiere » in Cecenia.

La suddetta nota è a disposizione degli onorevoli deputati presso il Servizio per il Controllo parlamentare ed è trasmessa alla III Commissione (Affari esteri e comunitari), competente per materia.

### **Annuncio di provvedimenti concernenti amministrazioni locali.**

Il Ministero dell'interno, con lettere in data 12 febbraio 2004, ai sensi dell'articolo 141, comma 6, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ha dato comunicazione dei decreti del Presidente della Repubblica di scioglimento dei consigli comunali di Sanremo (Imperia), Oppeano (Verona), Calasetta (Cagliari), Villasimius (Cagliari), San Martino Siccomario (Pavia), Alpignano (Torino), Priocca (Cuneo), Romagnese (Pavia), Cavaglio d'Agogna (Novara) e Ardea (Roma).

Questa documentazione è depositata presso il Servizio per i Testi normativi a disposizione degli onorevoli deputati.

### **Trasmissione dal Garante del contribuente della regione Emilia-Romagna.**

Il Garante del contribuente della regione Emilia-Romagna, con lettera in data 9 febbraio 2004, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 13, comma 13-*bis*, della legge 27 luglio 2000, n. 212, così come modificato dall'articolo 94, comma 8, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, la relazione sullo stato dei rapporti tra fisco e contribuente nel campo della politica fiscale, riferita all'anno 2003 (doc. LII-*bis*, n. 13).

Questa documentazione sarà stampata, distribuita e trasmessa alla VI Commissione (Finanze).

### **Trasmissione dal Garante del contribuente della regione Sardegna.**

Il Garante del contribuente della regione Sardegna, con lettera in data 10 febbraio 2004, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 13, comma 13-*bis*, della legge 27 luglio 2000, n. 212, come modificato dall'articolo 94, comma 8, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, la relazione sullo stato dei rapporti tra fisco e contribuente nel campo della politica fiscale, riferita all'anno 2003 (doc. LII-*bis*, n. 14).

Questa documentazione sarà stampata, distribuita e trasmessa alla VI Commissione (Finanze).

### **Trasmissione dal Garante del contribuente della regione Valle d'Aosta.**

Il Garante del contribuente della regione Valle d'Aosta, con lettera in data 10 febbraio 2004, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 13, comma 13-*bis*, della legge 27

luglio 2000, n. 212, come modificato dall'articolo 94, comma 8, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, la relazione sullo stato dei rapporti tra fisco e contribuente nel campo della politica fiscale, riferita all'anno 2003 (doc. LII-*bis*, n. 15).

Questa documentazione sarà stampata, distribuita e trasmessa alla VI Commissione (Finanze).

#### **Trasmissione dal Garante del contribuente della regione Toscana.**

Il Garante del contribuente della regione Toscana, con lettera in data 11 febbraio 2004, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 13, comma 13-*bis*, della legge 27 luglio 2000, n. 212, così come modificato dall'articolo 94, comma 8, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, la relazione sullo stato dei rapporti tra fisco e contribuente nel campo della politica fiscale, riferita all'anno 2003 (doc. LII-*bis*, n. 16).

Questa documentazione sarà stampata, distribuita e trasmessa alla VI Commissione (Finanze).

#### **Trasmissione del Garante del contribuente della regione Molise.**

Il Garante del contribuente della regione Molise, con lettera in data 12 febbraio 2004, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 13, comma 13-*bis*, della legge 27 luglio 2000, n. 212, così come modificato dall'articolo 94, comma 8, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, la relazione sullo stato dei rapporti tra fisco e contribuente nel campo della politica fiscale, riferita all'anno 2003 (doc. LII-*bis*, n. 17).

Questo documento sarà stampato, distribuito e trasmesso alla VI Commissione (Finanze).

#### **Trasmissione della Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali.**

Il presidente della Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, con lettera in data 16 febbraio 2004, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera *n*), della legge 12 giugno 1990, n. 146, come sostituito dall'articolo 10 della legge 11 aprile 2000, n. 83, la relazione sull'attività svolta dalla Commissione stessa, relativa all'anno 2003.

Questa documentazione sarà trasmessa alla XI Commissione (Lavoro).

#### **Trasmissione da un difensore civico.**

Il difensore civico della regione Piemonte, con lettera pervenuta in data 13 febbraio 2004, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 16, comma 2, della legge 15 maggio 1997, n. 127, la relazione sull'attività svolta dallo stesso difensore civico, relativa all'anno 2003 (doc. CXXVIII, n. 3/2).

Questo documento sarà stampato, distribuito e trasmesso alla I Commissione (Affari Costituzionali).

#### **Richieste di parere parlamentare su atti del Governo.**

Il ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 13 febbraio 2004, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 3 febbraio 2003, n. 14, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2001/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2001, relativa ai limiti nazionali di emissione di alcuni inquinanti atmosferici (338).

Tale richiesta è stata assegnata in data 17 febbraio 2004 ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla VIII Commissione permanente (Ambiente), nonché, ai sensi del comma 2 dell'articolo 126 del regolamento, alla XIV Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea). Tali Commissioni dovranno esprimere il prescritto parere entro il 28 marzo 2004.

Il ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 13 febbraio 2004, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 3 febbraio 2003, n. 14, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 dicembre 2001, relativa alla sicurezza generale dei prodotti (339).

Tale richiesta è stata assegnata in data 17 febbraio 2004, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla X Commissione permanente (Attività produttive) nonché, ai sensi del comma 2 dell'articolo 126 del regolamento, alla XIV Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea). Tali Commissioni dovranno esprimere il prescritto parere entro il 28 marzo 2004.

Il ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 13 febbraio 2004, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 3 febbraio 2003, n. 14, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2002/3/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2002, relativa all'ozono nell'aria (340).

Tale richiesta è stata assegnata in data 17 febbraio 2004, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento alla VIII Commissione permanente (Ambiente), nonché, ai sensi del comma 2 dell'articolo 126 del regolamento, alla XIV Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea). Tali Commissioni dovranno esprimere il prescritto parere entro il 28 marzo 2004.

Il ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 13 febbraio 2004, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 3 febbraio 2003, n. 14, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2002/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 giugno 2002, per il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli integratori alimentari (341).

Tale richiesta è stata assegnata in data 17 febbraio 2004, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla XII Commissione permanente (Affari sociali), nonché, ai sensi del comma 2 dell'articolo 126 del regolamento, alla XIV Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea). Tali Commissioni dovranno esprimere il prescritto parere entro il 28 marzo 2004.

Il ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 16 febbraio 2004, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 3 febbraio 2003, n. 14, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2001/112/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2001, concernente i succhi di frutta e altri prodotti analoghi destinati all'alimentazione umana (342).

Tale richiesta è stata assegnata in data 17 febbraio 2004, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla XIII Commissione permanente (Agricoltura), nonché, ai sensi del comma 2 dell'articolo 126 del regolamento, alla XIV Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea). Tali Commissioni dovranno esprimere il prescritto parere entro il 28 marzo 2004.

Il ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 16 febbraio 2004, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 3 febbraio 2003, n. 14, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2002/70/CE della Commissione, del 26 luglio 2002, che sta-

bilisce i requisiti per la determinazione dei livelli di diossine e PCB diossina-simili nei mangimi (343).

Tale richiesta è stata assegnata in data 17 febbraio 2004, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla XII Commissione permanente (Affari sociali), nonché, ai sensi del comma 2 dell'articolo 126 del regolamento, alla XIV Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea). Tali Commissioni dovranno esprimere il prescritto parere entro il 28 marzo 2004.

Il ministro delle comunicazioni, con lettere in data 10 dicembre 2003 e 16 febbraio 2004, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 11-*quater*, comma 2, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, introdotto dall'articolo 1 della legge 6 novembre 2003, n. 313, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di codice di autoregolamentazione in materia di attuazione del principio del pluralismo presentato dalle organizzazioni rappresentative delle emittenti radiofoniche e televisive locali (344).

Tale richiesta è stata assegnata in data 17 febbraio 2004, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla I Commissione permanente (Affari costituzionali), che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 18 marzo 2004.

Il ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 19 febbraio

2004, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 3 febbraio 2003, n. 14, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto legislativo recante attuazione delle direttive 2001/102/CE, 2002/32/CE, 2003/57/CE relative alle sostanze indesiderabili nell'alimentazione degli animali (345).

Tale richiesta è stata assegnata, in data 19 febbraio 2003, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla XII Commissione permanente (Affari sociali), nonché, ai sensi del comma 2 dell'articolo 126 del regolamento, alla XIV Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea). Tali Commissioni dovranno esprimere il prescritto parere entro il 30 marzo 2004.

#### **Atti di controllo e di indirizzo.**

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

#### **Annunzio di risposte scritte ad interrogazioni.**

Sono pervenute alla Presidenza dai competenti ministeri risposte scritte ad interrogazioni. Sono pubblicate nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

*DISEGNO DI LEGGE: S. 2674 – CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 24 DICEMBRE 2003, N. 352, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI CONCERNENTI MODALITÀ DI DEFINITIVA CESSAZIONE DEL REGIME TRANSITORIO DELLA LEGGE 31 LUGLIO 1997, N. 249 (APPROVATO DAL SENATO) (4645)*

**(A.C. 4645 – Sezione 1)**

PROPOSTA EMENDATIVA DICHIARATA  
INAMMISSIBILE NEL CORSO DELLA  
SEDUTA

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

3-bis. Allo scopo di ottenere la licenza di operatore di rete locale occorre impegnarsi ad investire in infrastrutture, entro cinque anni dal conseguimento della licenza, un importo non inferiore a 1.000.000 di euro per bacino di diffusione per ciascuna regione oggetto di licenza in ambito locale. Tale importo minimo è ridotto a 500.000 euro per una licenza limitata ad un bacino di estensione inferiore a quello regionale.

**1. 65.** Lusetti.

**(A.C. 4645 – Sezione 2)**

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI  
LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO  
DELLA COMMISSIONE IDENTICO A  
QUELLO APPROVATO DAL SENATO

1. Il decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 352, recante disposizioni urgenti concernenti modalità di definitiva cessazione

del regime transitorio della legge 31 luglio 1997, n. 249, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL  
TESTO DEL GOVERNO

ART. 1.

*(Modalità di definitiva cessazione  
del regime transitorio).*

1. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, entro il 30 aprile 2004, svolge un esame della complessiva offerta dei programmi televisivi digitali terrestri allo scopo di accertare:

a) la quota di popolazione raggiunta dalle nuove reti digitali terrestri;

b) la presenza sul mercato di decoder a prezzi accessibili;

c) l'effettiva offerta al pubblico su tali reti anche di programmi diversi da quelli diffusi dalle reti analogiche.

2. Entro trenta giorni dal completamento dell'accertamento di cui al comma

1, l'Autorità invia una relazione al Governo ed alle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, nella quale dà conto dell'accertamento effettuato. Ove l'Autorità accerti che non si siano verificate le predette condizioni, adotta i provvedimenti indicati dal comma 7 dell'articolo 2 della legge 31 luglio 1997, n. 249.

3. Fino alla data di adozione delle deliberazioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, è consentito alle emittenti che superino i limiti di cui ai commi 6, 7 e 11 dell'articolo 3 della legge 31 luglio 1997, n. 249, di proseguire l'esercizio delle reti eccedenti tali limiti e alla società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo di avvalersi di risorse pubblicitarie su tutte le proprie reti televisive analogiche e digitali.

#### ART. 2.

*(Entrata in vigore).*

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

#### **(A.C. 4645 – Sezione 3)**

#### MODIFICAZIONI APPORTATE DAL SENATO

All'articolo 1:

al comma 1, all'alinea sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « contestualmente, anche tenendo conto delle tendenze in atto nel mercato »;

al comma 1, alla lettera a), la parola: « raggiunta » è sostituita dalla seguente: « coperta » e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « che non deve comunque essere inferiore al 50 per cento »;

al comma 1, alla lettera b), dopo la parola: « mercato » è inserita la seguente: « nazionale »;

alla rubrica, dopo la parola: « modalità » sono inserite le seguenti: « e tempi ».

Al titolo, dopo la parola: « modalità » sono inserite le seguenti: « e tempi ».

#### **(A.C. 4645 – Sezione 4)**

#### PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE

#### ART. 1.

*(Modalità e tempi di definitiva cessazione del regime transitorio).*

*Al comma 1, alinea, alle parole: l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni premettere le seguenti: Al fine di valutare l'arricchimento effettivo del pluralismo televisivo,*

**1. 1.** Duca, Grignaffini, Panattoni, Sasso.

*Al comma 1, alinea, dopo le parole: aprile 2004, aggiungere le seguenti: anche sulla base di relazioni trasmesse dai CORECOM entro la stessa data per valutare in particolare la copertura territoriale.*

**1. 2.** Rosato, Colasio, Pasetto, Carra, Lusetti, Gentiloni Silveri, Maccanico, Annunziata, Bressa, Boccia, Carbonella, Fioroni, Duilio, Morgando, Giachetti, Frigato, Iannuzzi, Lettieri, Merlo, Rocchi, Rusconi, Tuccillo.

*Al comma 1, alinea, dopo le parole: complessiva offerta aggiungere le seguenti: , al 31 dicembre 2003.*

**1. 3.** Panattoni, Grignaffini, Duca, Capitelli.

*Al comma 1, alinea, dopo le parole: allo scopo di accertare contestualmente, aggiungere le seguenti: con riferimento alla data del 31 dicembre 2003,*

*Conseguentemente, al comma 2, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: con riferimento alla data del 31 dicembre 2003.*

**1. 4.** Colasio, Pasetto, Carra, Lusetti, Gentiloni Silveri, Maccanico, Annunziata, Bressa, Boccia, Carbonella, Fioroni, Duilio, Morgando, Giachetti, Frigato, Iannuzzi, Lettieri, Merlo, Rocchi, Rusconi, Tuccillo, Rosato.

*Al comma 1, alinea, dopo le parole: allo scopo di accertare contestualmente, aggiungere le seguenti: , con riferimento alla data del 31 dicembre 2003,*

**1. 5.** Colasio, Pasetto, Carra, Lusetti, Gentiloni Silveri, Maccanico, Annunziata, Bressa, Boccia, Carbonella, Fioroni, Duilio, Morgando, Giachetti, Frigato, Iannuzzi, Lettieri, Merlo, Rocchi, Rusconi, Tuccillo, Rosato.

*Al comma 1, alinea, sopprimere le parole: , anche tenendo conto delle tendenze in atto nel mercato.*

**1. 6.** Grignaffini, Chiaromonte.

*Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:*

*0a) il reale ed effettivo arricchimento del pluralismo nel settore televisivo derivante dall'espansione della tecnica di trasmissione digitale terrestre.*

**\*1. 7.** Grignaffini, Giulietti, Tidei, Sasso, Carli.

*Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:*

*0a) il reale ed effettivo arricchimento del pluralismo nel settore televisivo derivante dall'espansione della tecnica di trasmissione digitale terrestre.*

**\*1. 77.** Colasio, Rosato, Pasetto, Carra, Lusetti, Gentiloni Silveri, Maccanico, Annunziata, Bressa, Boccia, Carbonella, Fioroni, Duilio, Morgando, Giachetti, Frigato, Iannuzzi, Lettieri, Merlo, Rocchi, Rusconi, Tuccillo.

*Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:*

*0a) l'ampliamento, rispetto al 31 dicembre 2003, del pluralismo nel settore televisivo e dell'offerta di programmi televisivi digitali terrestri, nonché dell'accesso ai medesimi.*

**1. 8.** Panattoni, Adduce, Tidei.

*Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:*

*a) una copertura di almeno l'80 per cento del territorio nazionale, come stabilito dall'articolo 3, comma 5, della legge 31 luglio 1997, n. 249.*

**1. 9.** Panattoni, Duca, Chiaromonte, Capitelli, Sasso.

*Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:*

*a) che la quota del territorio nazionale raggiunto sia almeno pari all'80 per cento della popolazione e che sia comprensiva di tutti i capoluoghi di provincia.*

**1. 10.** Colasio, Pasetto, Carra, Lusetti, Gentiloni Silveri, Maccanico, Annunziata, Bressa, Boccia, Carbonella, Fioroni, Duilio, Morgando, Giachetti, Frigato, Iannuzzi, Lettieri, Merlo, Rocchi, Rusconi, Tuccillo, Rosato.

*Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:*

a) se la quota di popolazione effettivamente raggiunta dalle nuove reti digitali terrestri comprenda almeno l'80 per cento della popolazione.

**1. 11.** Colasio, Pasetto, Carra, Lusetti, Gentiloni Silveri, Maccanico, Annunziata, Bressa, Boccia, Carbonella, Fioroni, Duilio, Morgando, Giachetti, Frigato, Iannuzzi, Lettieri, Merlo, Rocchi, Rusconi, Tuccillo, Rosato.

*Al comma 1, lettera a), sostituire le parole:* di popolazione coperta *con le seguenti:* di popolazione e di territorio effettivamente coperti.

**1. 12.** Chiaromonte, Grignaffini, Carli, Sasso.

*Al comma 1, alla lettera a), sostituire le parole da:* coperta dalle nuove reti digitali terrestri *fino alla fine della lettera con le seguenti:* in grado di fruire effettivamente dei programmi irradiati dalle reti digitali terrestri per una quota pari ad almeno l'80 per cento.

**\*1. 13.** Gentiloni Silveri, Colasio, Pasetto, Carra, Lusetti, Maccanico, Annunziata, Bressa, Boccia, Carbonella, Fioroni, Duilio, Morgando, Giachetti, Frigato, Iannuzzi, Lettieri, Merlo, Rocchi, Rusconi, Tuccillo, Rosato.

*Al comma 1, lettera a), sostituire le parole da:* coperta dalle nuove reti digitali terrestri *fino alla fine della lettera con le seguenti:* in grado di fruire effettivamente dei programmi irradiati dalle reti digitali terrestri per una quota pari ad almeno l'80 per cento.

**\*1. 14.** Panattoni, Duca, Albonetti.

*Al comma 1, lettera a), sostituire le parole da:* coperta dalle nuove reti digitali

terrestri *fino alla fine della lettera con le seguenti:* in condizione di fruire effettivamente dei programmi irradiati su frequenza terrestre con tecnica digitale per una quota pari ad almeno l'80 per cento.

**1. 73.** Bulgarelli, Boato, Cima, Cento, Lion, Pecoraro Scanio, Zanella.

*Al comma 1, lettera a), sostituire le parole da:* coperta dalle nuove reti digitali terrestri *fino alla fine della lettera con le seguenti:* in condizione di fruire effettivamente dei programmi irradiati su frequenza terrestre con tecnica digitale per una quota non inferiore a quella prevista dall'articolo 3, comma 5, della legge 249 decreto-legge 1997.

**1. 74.** Bulgarelli, Boato, Cima, Cento, Lion, Pecoraro Scanio, Zanella.

*Al comma 1, lettera a), sostituire le parole da:* coperta dalle nuove reti digitali terrestri *fino alla fine della lettera con le seguenti:* in possesso di decoder atti alla ricezione delle trasmissioni televisive in tecnica digitale, che non deve comunque essere inferiore al 60 per cento della popolazione italiana e di quella presente in tutti i capoluoghi di provincia.

**1. 90.** Titti De Simone, Giordano, Mascia, Russo Spena.

*Al comma 1, lettera a), sostituire le parole da:* coperta dalle nuove reti digitali terrestri *fino alla fine della lettera con le seguenti:* in possesso di decoder atti alla ricezione delle trasmissioni televisive in tecnica digitale, che non deve comunque essere inferiore al 60 per cento della popolazione italiana.

**1. 88.** Titti De Simone, Giordano, Mascia, Russo Spena.

*Al comma 1, lettera a), sostituire le parole da:* coperta dalle nuove reti digitali terrestri *fino alla fine della lettera con le*

*seguenti*: in possesso di *decoder* atti alla ricezione delle trasmissioni televisive in tecnica digitale, che non deve comunque essere inferiore al 50 per cento della popolazione italiana e di quella presente in tutti i capoluoghi di provincia.

- 1. 89.** Titti De Simone, Giordano, Mascia, Russo Spena.

*Al comma 1, lettera a), sostituire le parole da:* coperta dalle nuove reti digitali terrestri *fino alla fine della lettera con le seguenti*: in possesso di *decoder* atti alla ricezione delle trasmissioni televisive in tecnica digitale, che non deve comunque essere inferiore al 50 per cento della popolazione italiana.

- 1. 87.** Titti De Simone, Giordano, Mascia, Russo Spena.

*Al comma 1, lettera a), sostituire le parole:* coperta dalle nuove reti digitali terrestri *con le seguenti*: effettivamente in possesso di un *decoder*.

- 1. 15.** Rosato, Colasio, Pasetto, Carra, Lusetti, Gentiloni Silveri, Maccanico, Annunziata, Bressa, Boccia, Carbonella, Fioroni, Duilio, Morgando, Giachetti, Frigato, Iannuzzi, Lettieri, Merlo, Rocchi, Rusconi, Tuccillo.

*Al comma 1, lettera a), sostituire la parola:* coperta *con le seguenti*: servita con qualità buona.

- 1. 16.** Rognoni.

*Al comma 1, lettera a), dopo la parola:* coperta *aggiungere la seguente*: effettivamente.

- 1. 17.** Duca, Grignaffini, Tidei, Capitelli, Carli.

*Al comma 1, lettera a), sostituire le parole:* dalle nuove reti digitali terrestri

*con le seguenti*: dai nuovi programmi trasmessi su frequenze terrestri con tecnica digitale.

- 1. 18.** Duca, Adduce, Mazzarello.

*Al comma 1, lettera a), sostituire le parole:* non deve comunque essere inferiore al 50 per cento, *con le seguenti*: non può, comunque, essere inferiore a quella prevista dall'articolo 3, comma 5, della legge n. 249 del 1997.

- 1. 19.** Panattoni, Duca, Grignaffini, Sasso, Capitelli.

*Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le parole:* e l'effettiva diffusione presso le famiglie italiane, in termini numerici e percentuali, dei *decoder* atti alla ricezione dei programmi televisivi in tecnica digitale.

- 1. 91.** Titti De Simone, Giordano, Mascia, Russo Spena.

*Al comma 1, sostituire la lettera b), con la seguente:*

*b)* una quota di vendita effettiva di *decoder* con canale di ritorno pari a non meno del 60 per cento della popolazione.

- 1. 22.** Duca, Grignaffini, Carli, Capitelli.

*Al comma 1, sostituire la lettera b), con la seguente:*

*b)* la diffusione di *decoder* a prezzo unitario accessibile in modo uniforme su tutto il territorio nazionale e comunque in misura pari al 60 per cento degli utenti.

- 1. 75.** Bulgarelli, Boato, Cima, Cento, Lion, Pecoraro Scanio, Zanella.

*Al comma 1, sostituire la lettera b), con la seguente:*

b) la diffusione effettiva tra gli utenti dei *decoder* per la ricezione del segnale digitale.

**1. 23.** Rognoni.

*Al comma 1, sostituire la lettera b), con la seguente:*

b) la diffusione dei *decoder* nelle famiglie, la disponibilità e la competitività di tali prodotti sul mercato.

**1. 24.** Adduce, Albonetti.

*Al comma 1, sostituire la lettera b), con la seguente:*

b) l'effettiva diffusione sul mercato e l'accessibilità dei prezzi di *decoder* interattivi adatti alla ricezione dei programmi diffusi con tecnica digitale.

**1. 21.** Tidei, Duca, Albonetti.

*Al comma 1, lettera b), sostituire le parole da: nazionale fino alla fine della lettera con le seguenti;* a prezzi accessibili, di *decoder* tecnicamente attrezzati per la ricezione di programmi irradiati in tecnica digitale e la gestione, con canale di ritorno, di servizi interattivi anche ad accesso condizionato.

**1. 20.** Duca, Tidei.

*Al comma 1, lettera b), dopo le parole: mercato aggiungere le seguenti:* in modo uniforme su tutto il territorio.

**1. 25.** Rognoni, Duca, Chiaromonte, Sasso, Carli.

*Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: prezzi accessibili con le seguenti:* prezzo unitario accessibile e, comunque,

non superiore del 20 per cento rispetto al canone annuale di abbonamento alle radiodiffusioni.

**1. 26.** Colasio, Rosato, Pasetto, Carra, Lusetti, Gentiloni Silveri, Maccanico, Annunziata, Bressa, Boccia, Carbonella, Fioroni, Duilio, Morgando, Giachetti, Frigato, Iannuzzi, Lettieri, Merlo, Rocchi, Rusconi, Tuccillo.

*Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le parole:* per la media della popolazione secondo i dati ufficiali ISTAT.

**1. 27.** Carra.

*Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le parole:* e in quantità sufficiente a soddisfare la domanda potenziale.

**1. 28.** Grignaffini, Chiaromonte, Capitelli, Carli.

*Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:*

*b-bis)* la diffusione, in almeno il 60 per cento delle famiglie italiane, di ricevitori-decodificatori idonei a consentire la ricezione dei segnali radiotelevisivi in tecnica digitale da satellite o via cavo anche in fibra ottica e la conseguente interattività.

**1. 29.** Colasio, Pasetto, Carra, Lusetti, Gentiloni Silveri, Maccanico, Annunziata, Bressa, Boccia, Carbonella, Fioroni, Duilio, Morgando, Giachetti, Frigato, Iannuzzi, Lettieri, Merlo, Rocchi, Rusconi, Tuccillo, Rosato.

*Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:*

*b-bis)* che il numero di *decoder* installato sia almeno pari al 30 per cento del numero degli abbonati RAI.

**1. 30.** Gentiloni Silveri, Colasio, Pasetto, Carra, Lusetti, Maccanico, Annunziata, Bressa, Boccia, Carbonella, Fioroni, Duilio, Morgando, Giachetti, Frigato, Iannuzzi, Lettieri, Merlo, Rocchi, Rusconi, Tuccillo, Rosato.

*Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:*

*b-bis)* che il numero di *decoder* venduto sia almeno pari al 20 per cento del numero degli abbonati RAI.

- 1. 31.** Colasio, Pasetto, Carra, Lusetti, Gentiloni Silveri, Maccanico, Annunziata, Bressa, Boccia, Carbonella, Fioroni, Duilio, Morgando, Giachetti, Frigato, Iannuzzi, Lettieri, Merlo, Rocchi, Rusconi, Tuccillo, Rosato.

*Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:*

*c)* la diffusione di nuovi canali televisivi non controllati, direttamente o indirettamente, dai concessionari televisivi analogici in ambito nazionale o locale per il quale venga raccolta pubblicità, per una quota superiore al 10 per cento delle risorse complessive della stessa società, da una concessionaria di pubblicità che raccolga pubblicità per una concessionaria nazionale, ovvero canali trasmessi da più di sei mesi con diffusione satellitare.

- 1. 92.** Titti De Simone, Giordano, Mascia, Russo Spena.

*Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:*

*c)* la diffusione di nuovi canali televisivi non controllati, direttamente o indirettamente, dai concessionari televisivi analogici in ambito nazionale o locale per il quale venga raccolta pubblicità, per una quota superiore al 10 per cento delle risorse complessive della stessa società, da una concessionaria di pubblicità che raccolga pubblicità per una concessionaria nazionale.

- 1. 93.** Titti De Simone, Giordano, Mascia, Russo Spena.

*Al comma 1, lettera c), sostituire le parole da: offerta fino alla fine della lettera con le seguenti: di programmi con conte-*

*nuti diversi da quelli diffusi dalle reti analogiche e satellitari in percentuale non inferiore al 70 per cento.*

- 1. 76.** Bulgarelli, Boato, Cima, Cento, Lion, Pecoraro Scanio, Zanella.

*Al comma 1, lettera c), sostituire le parole da: offerta fino alla fine della lettera con le seguenti: ricezione da parte del pubblico, tramite tali reti, di programmi diversi da quelli diffusi dalle reti analogiche.*

- 1. 32.** Colasio, Pasetto, Carra, Lusetti, Gentiloni Silveri, Maccanico, Annunziata, Bressa, Boccia, Carbonella, Fioroni, Duilio, Morgando, Giachetti, Frigato, Iannuzzi, Lettieri, Merlo, Rocchi, Rusconi, Tuccillo, Rosato.

*Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: offerta al con le seguenti: ricettività da parte del.*

- 1. 78.** Colasio, Rosato, Pasetto, Carra, Lusetti, Gentiloni Silveri, Maccanico, Annunziata, Bressa, Boccia, Carbonella, Fioroni, Duilio, Morgando, Giachetti, Frigato, Iannuzzi, Lettieri, Merlo, Rocchi, Rusconi, Tuccillo.

*Al comma 1, lettera c), sostituire le parole da: su tali reti fino alla fine della lettera con le seguenti: di programmi con contenuti diversi da quelli diffusi dalle reti analogiche e satellitari in percentuale non inferiore al 60 per cento.*

- 1. 33.** Chiaromonte, Grignaffini, Carli.

*Al comma 1, lettera c), sopprimere la parola: anche.*

- 1. 34.** Colasio, Pasetto, Carra, Lusetti, Gentiloni Silveri, Maccanico, Annunziata, Bressa, Boccia, Carbonella, Fioroni, Duilio, Morgando, Giachetti, Frigato, Iannuzzi, Lettieri, Merlo, Rocchi, Rusconi, Tuccillo, Rosato.

*Al comma 1, lettera c), sostituire le parole:* anche di programmi con le seguenti: di programmi di elevato livello qualitativo.

- 1. 37.** Gentiloni Silveri, Colasio, Pasetto, Carra, Lusetti, Maccanico, Annunziata, Bressa, Boccia, Carbonella, Fioroni, Duilio, Morgando, Giachetti, Frigato, Iannuzzi, Lettieri, Merlo, Rocchi, Rusconi, Tuccillo, Rosato.

*Al comma 1, lettera c), sostituire la parola:* anche con le seguenti: per almeno il 70 per cento.

- 1. 36.** Rosato, Colasio, Pasetto, Carra, Lusetti, Gentiloni Silveri, Maccanico, Annunziata, Bressa, Boccia, Carbonella, Fioroni, Duilio, Morgando, Giachetti, Frigato, Iannuzzi, Lettieri, Merlo, Rocchi, Rusconi, Tuccillo.

*Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le parole:* e la diffusione di nuovi canali televisivi non controllati, direttamente o indirettamente, dai concessionari televisivi analogici in ambito nazionale e non trasmessi, alla data di entrata in vigore del presente decreto, da più di sei mesi con diffusione satellitare.

- 1. 94.** Titti De Simone, Giordano, Mascia, Russo Spena.

*Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole:* ed in percentuale non inferiore al 60 per cento.

- 1. 38.** Chiaromonte, Grignaffini, Capitelli.

*Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le parole:* purché diretti ad un reale ampliamento del pluralismo informativo e culturale.

- 1. 40.** Carra.

*Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le parole:* e, ai fini della valutazione della loro concreta influenza sul pluralismo e sulla concorrenza nel settore delle comunicazioni televisive, le caratteristiche editoriali e di contenuto.

- 1. 41.** Chiaromonte, Grignaffini, Capitelli, Carli.

*Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le parole:* con particolare riguardo ai programmi informativi.

- 1. 42.** Duca, Grignaffini, Chiaromonte, Raffaldini, Carli.

*Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le parole:* e satellitari.

- 1. 43.** Chiaromonte, Duca, Sasso.

*Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:*

*c-bis)* il tasso di concentrazione televisivo nazionale, calcolato come la somma tra le quote di mercato, in termini di *audience* annuale, dei primi due gruppi televisivi, che deve comunque essere almeno pari al tasso di concentrazione medio europeo.

- 1. 44.** Colasio, Pasetto, Carra, Lusetti, Gentiloni Silveri, Maccanico, Annunziata, Bressa, Boccia, Carbonella, Fioroni, Duilio, Morgando, Giachetti, Frigato, Iannuzzi, Lettieri, Merlo, Rocchi, Rusconi, Tuccillo, Rosato.

*Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:*

*c-bis)* la nascita di soggetti televisivi nazionali, differenti da quelli dei concessionari attualmente vigenti o a qualunque titolo ad essi collegati, in numero non inferiore a quattro.

- 1. 45.** Panattoni, Duca, Grignaffini, Sasso.

*Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:*

c-bis) la presenza su tali reti di una percentuale di messaggi pubblicitari non inferiore al 15 per cento del totale dei messaggi del mercato della raccolta pubblicitaria su mezzo televisivo.

1. **46.** Colasio, Pasetto, Carra, Lusetti, Gentiloni Silveri, Maccanico, Annunziata, Bressa, Boccia, Carbonella, Fioroni, Duilio, Morgando, Giachetti, Frigato, Iannuzzi, Lettieri, Merlo, Rocchi, Rusconi, Tuccillo, Rosato.

*Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:*

c-bis) l'effettiva ricezione da parte del pubblico, tramite tali reti, di programmi diversi da quelli diffusi dalle reti analogiche e che comunque non devono essere inferiori al 20 per cento dei programmi trasmessi dall'intero sistema televisivo.

1. **47.** Colasio, Pasetto, Carra, Lusetti, Gentiloni Silveri, Maccanico, Annunziata, Bressa, Boccia, Carbonella, Fioroni, Duilio, Morgando, Giachetti, Frigato, Iannuzzi, Lettieri, Merlo, Rocchi, Rusconi, Tuccillo, Rosato.

*Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:*

c-bis) l'effettiva offerta al pubblico su tali reti di programmi informativi e telegiornali diversi da quelli diffusi dalle reti analogiche.

1. **48.** Rosato, Colasio, Pasetto, Carra, Lusetti, Gentiloni Silveri, Maccanico, Annunziata, Bressa, Boccia, Carbonella, Fioroni, Duilio, Morgando, Giachetti, Frigato, Iannuzzi, Lettieri, Merlo, Rocchi, Rusconi, Tuccillo.

*Al comma 2, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: , con riferimento alla data del 31 dicembre 2003.*

1. **49.** Colasio, Pasetto, Carra, Lusetti, Gentiloni Silveri, Maccanico, Annunziata, Bressa, Boccia, Carbonella, Fioroni, Duilio, Morgando, Giachetti, Frigato, Iannuzzi, Lettieri, Merlo, Rocchi, Rusconi, Tuccillo, Rosato.

*Al comma 2, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente:* Nella relazione l'Autorità esprime il proprio giudizio sull'entità dell'ampliamento del pluralismo e della concorrenza nel settore delle comunicazioni televisive a conseguenza della nuova struttura dell'offerta dei programmi televisivi in tecnica digitale terrestre alla data del 31 dicembre 2003.

1. **50.** Chiaromonte, Sasso, Carli.

*Al comma 2, sopprimere il secondo periodo.*

*Conseguentemente, al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Nel caso in cui l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni verifichi che il quadro del mercato televisivo, al 31 dicembre 2003, risultava tecnologicamente invariato rispetto a quello della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'Autorità, entro e non oltre il 1° giugno 2004, adotta le modalità per il passaggio sul cavo o sul satellite delle reti eccedenti i limiti previsti per la radiodiffusione analogica in forma codificata.

1. **86.** Colasio, Rosato, Pasetto, Carra, Lusetti, Gentiloni Silveri, Maccanico, Annunziata, Bressa, Boccia, Carbonella, Fioroni, Duilio, Morgando, Giachetti, Frigato, Iannuzzi, Lettieri, Merlo, Rocchi, Rusconi, Tuccillo.

*Al comma 2, sopprimere il secondo periodo.*

*Conseguentemente, al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Nel caso in cui l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni verifichi che il quadro del

mercato televisivo, al 31 dicembre 2003, risultava tecnologicamente invariato rispetto a quello della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'Autorità, entro e non oltre il 1° luglio 2004, adotta le modalità per il passaggio sul cavo o sul satellite delle reti eccedenti i limiti previsti per la radiodiffusione analogica in forma codificata.

- 1. 87.** Colasio, Rosato, Pasetto, Carra, Lusetti, Gentiloni Silveri, Maccanico, Annunziata, Bressa, Boccia, Carbonella, Fioroni, Duilio, Morgando, Giachetti, Frigato, Iannuzzi, Lettieri, Merlo, Rocchi, Rusconi, Tuccillo.

*Al comma 2, sopprimere il secondo periodo.*

*Conseguentemente, al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Nel caso in cui l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni verifichi che il quadro del mercato televisivo, al 31 dicembre 2003, risultava tecnologicamente invariato rispetto a quello della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'Autorità, entro e non oltre il 1° agosto 2004, adotta le modalità per il passaggio sul cavo o sul satellite delle reti eccedenti i limiti previsti per la radiodiffusione analogica in forma codificata.

- 1. 88.** Colasio, Rosato, Pasetto, Carra, Lusetti, Gentiloni Silveri, Maccanico, Annunziata, Bressa, Boccia, Carbonella, Fioroni, Duilio, Morgando, Giachetti, Frigato, Iannuzzi, Lettieri, Merlo, Rocchi, Rusconi, Tuccillo.

*Al comma 2, sopprimere il secondo periodo.*

*Conseguentemente, al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Nel caso in cui l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni verifichi che il quadro del mercato televisivo, al 31 dicembre 2003, risultava tecnologicamente invariato rispetto a quello della data di entrata in

vigore della legge di conversione del presente decreto, l'Autorità, entro e non oltre il 1° settembre 2004, adotta le modalità per il passaggio sul cavo o sul satellite delle reti eccedenti i limiti previsti per la radiodiffusione analogica in forma codificata.

- 1. 89.** Colasio, Rosato, Pasetto, Carra, Lusetti, Gentiloni Silveri, Maccanico, Annunziata, Bressa, Boccia, Carbonella, Fioroni, Duilio, Morgando, Giachetti, Frigato, Iannuzzi, Lettieri, Merlo, Rocchi, Rusconi, Tuccillo.

*Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole da: . Ove l'Autorità fino alla fine del comma con le seguenti: , specificando se ciascuna delle reti digitali in ambito nazionale, anche in ragione della diffusione o disponibilità degli apparati ricevitori-decodificatori, assicurati, mediante l'utilizzo esclusivo o combinato di sistemi via cavo, via satellite o su frequenze terrestri, un'effettiva possibilità di accesso ai programmi da parte di almeno l'80 per cento della popolazione e riguardi tutti i capoluoghi di provincia. L'Autorità, successivamente all'adozione della relazione di cui al presente comma, verifica il rispetto del limite al numero di programmi di cui alla legge 31 luglio 1997, n. 249, e, nel caso di superamento di detti limiti, adotta i provvedimenti conseguenti.*

- 1. 51.** Rognoni.

*Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole da: . Ove l'Autorità fino alla fine del comma con le seguenti: , specificando se ciascuna delle reti digitali terrestri in ambito nazionale, anche in ragione della diffusione o disponibilità degli apparati ricevitori-decodificatori, assicurati una effettiva possibilità di accesso ai programmi da parte di almeno l'80 per cento della popolazione e riguardi tutti i capoluoghi di provincia. L'Autorità, successivamente all'adozione della relazione di cui al presente comma, verifica il rispetto del limite al numero di programmi di cui alla legge*

31 luglio 1997, n. 249, e, nel caso di superamento di detti limiti, provvede ai sensi dell'articolo 2, comma 7, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

**1. 52.** Rognoni.

*Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole da:* non si siano verificate le predette condizioni *fino alla fine del comma con le seguenti:* i risultati delle verifiche di cui alle lettere a), b) e c) non hanno modificato lo stato del pluralismo e della concorrenza nel settore delle comunicazioni televisive in modo sufficiente a far cessare le posizioni dominanti che derivano dal mancato rispetto dei limiti previsti dall'articolo 2, comma 6, della legge 31 luglio 1997, n. 249, l'Autorità stessa dispone la cessazione della trasmissione su frequenze terrestri delle reti eccedenti ed il loro trasferimento via satellite e via cavo.

**1. 53.** Grignaffini, Capitelli, Chiaromonte.

*Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole da:* adotta i provvedimenti *fino alla fine del comma con le seguenti:* dispone l'immediata ottemperanza a quanto disposto dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 466 del 2002.

**1. 56.** Colasio, Pasetto, Carra, Lusetti, Gentiloni Silveri, Maccanico, Annunziata, Bressa, Boccia, Carbonella, Fioroni, Duilio, Morgando, Giachetti, Frigato, Iannuzzi, Lettieri, Merlo, Rocchi, Rusconi, Tuccillo, Rosato.

*Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole da:* adotta i provvedimenti *fino alla fine del periodo con le seguenti:* ordina alle emittenti che superano i limiti di cui ai commi 6, 7 e 11 dell'articolo 3 della legge 31 luglio 1997, n. 249, di trasferire su satellite le proprie trasmissioni entro il termine massimo di 15 giorni dalla pronuncia.

**1. 57.** Colasio, Pasetto, Carra, Lusetti, Gentiloni Silveri, Maccanico, Annunziata, Bressa, Boccia, Carbonella, Fioroni, Duilio, Morgando, Giachetti, Frigato, Iannuzzi, Lettieri, Merlo, Rocchi, Rusconi, Tuccillo, Rosato.

roni, Duilio, Morgando, Giachetti, Frigato, Iannuzzi, Lettieri, Merlo, Rocchi, Rusconi, Tuccillo, Rosato.

*Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole:* le predette condizioni, adotta *aggiungere le seguenti:* nei 15 giorni successivi.

**1. 60.** Grignaffini, Duca, Carli, Sasso.

*Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole da:* i provvedimenti indicati *fino alla fine del comma con le seguenti:* , entro il 30 maggio 2004, le misure adeguate per il rispetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 466 del 2002.

**1. 54.** Colasio, Pasetto, Carra, Lusetti, Gentiloni Silveri, Maccanico, Annunziata, Bressa, Boccia, Carbonella, Fioroni, Duilio, Morgando, Giachetti, Frigato, Iannuzzi, Lettieri, Merlo, Rocchi, Rusconi, Tuccillo, Rosato.

*Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole da:* i provvedimenti indicati *fino alla fine del periodo con le seguenti:* , nei 15 giorni successivi, i provvedimenti indicati dal comma 7 dell'articolo 3 della legge 31 luglio 1997, n. 249.

**1. 59.** Gentiloni Silveri, Colasio, Pasetto, Carra, Lusetti, Maccanico, Annunziata, Bressa, Boccia, Carbonella, Fioroni, Duilio, Morgando, Giachetti, Frigato, Iannuzzi, Lettieri, Merlo, Rocchi, Rusconi, Tuccillo, Rosato.

*Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole da:* i provvedimenti indicati *fino alla fine del comma con le seguenti:* tutti i provvedimenti necessari per il rispetto di quanto disposto dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 466 del 2002.

**1. 55.** Colasio, Pasetto, Carra, Lusetti, Gentiloni Silveri, Maccanico, Annunziata, Bressa, Boccia, Carbonella, Fioroni, Duilio, Morgando, Giachetti, Frigato, Iannuzzi, Lettieri, Merlo, Rocchi, Rusconi, Tuccillo, Rosato.

*Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole da:* i provvedimenti indicati *fino alla fine del comma con le seguenti:* le misure dirette a imporre alle reti private eccedenti di trasferirsi su satellite, restituendo allo Stato le frequenze analogiche occupate.

**1. 58.** Albonetti, Duca.

*Al comma 2, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole:* , a seguito dei quali dispone la revoca delle frequenze eccedentarie, al fine della loro assegnazione ai titolari di concessione.

**1. 71.** Panattoni.

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

*2-bis.* Ove, in base all'accertamento svolto, risultino rispettate le condizioni di cui al comma 1, lettere *a)*, *b)* e *c)*, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, con proprio regolamento, individua le modalità di proseguimento dell'esercizio delle reti eccedenti i limiti di cui ai commi 6, 7 e 11 dell'articolo 3 della legge 31 luglio 1997, n. 249, disponendo che, fino alla completa conversione del sistema in tecnica analogica a quello in tecnica digitale, i limiti previsti al comma 7 dell'articolo 8 della legge 6 agosto 1990, n. 223, non possono eccedere, per i soggetti titolari di più di una concessione televisiva in ambito nazionale, il 12 per cento dell'orario giornaliero di programmazione e il 14 per cento di ogni ora.

**1. 61.** Lusetti.

*Sopprimere il comma 3.*

**1. 72.** Bulgarelli, Boato, Cima, Cento, Lion, Pecoraro Scanio, Zanella.

*Al comma 3, sostituire le parole:* Fino alla data di adozione delle deliberazioni

dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni *con le seguenti:* Fino alla data di cui al comma 1.

**1. 62.** Carra.

*Al comma 3, sostituire le parole:* Fino alla data di adozione delle deliberazioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni *con le seguenti:* Fino alla data di cui al comma 2.

**1. 80.** Colasio, Rosato, Pasetto, Carra, Lusetti, Gentiloni Silveri, Maccanico, Annunziata, Bressa, Boccia, Carbonella, Fioroni, Duilio, Morgando, Giachetti, Frigato, Iannuzzi, Lettieri, Merlo, Rocchi, Rusconi, Tuccillo.

*Al comma 3, sostituire le parole:* Fino alla data di adozione delle deliberazioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni *con le seguenti:* Fino alla data di adozione delle deliberazioni dell'Autorità che completa gli accertamenti di cui al comma 1.

**1. 63.** Carra.

*Al comma 3, sostituire le parole:* Fino alla data di adozione delle deliberazioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni *con le seguenti:* Fino alla data di adozione delle deliberazioni dell'Autorità che completa gli accertamenti di cui al comma 2.

**1. 81.** Colasio, Rosato, Pasetto, Carra, Lusetti, Gentiloni Silveri, Maccanico, Annunziata, Bressa, Boccia, Carbonella, Fioroni, Duilio, Morgando, Giachetti, Frigato, Iannuzzi, Lettieri, Merlo, Rocchi, Rusconi, Tuccillo.

*Al comma 3, sostituire le parole:* delle deliberazioni *con le seguenti:* dei provvedimenti.

**1. 79.** Colasio, Rosato, Pasetto, Carra, Lusetti, Gentiloni Silveri, Maccanico,

Annunziata, Bressa, Boccia, Carbonella, Fioroni, Duilio, Morgando, Giachetti, Frigato, Iannuzzi, Lettieri, Merlo, Rocchi, Rusconi, Tuccillo.

*Al comma 3, dopo le parole: di proseguire aggiungere le seguenti:* , comunque non oltre il 1° giugno 2004.

1. **82.** Colasio, Rosato, Pasetto, Carra, Lusetti, Gentiloni Silveri, Maccanico, Annunziata, Bressa, Boccia, Carbonella, Fioroni, Duilio, Morgando, Giachetti, Frigato, Iannuzzi, Lettieri, Merlo, Rocchi, Rusconi, Tuccillo.

*Al comma 3, dopo le parole: di proseguire aggiungere le seguenti:* , comunque non oltre il 1° luglio 2004.

1. **83.** Colasio, Rosato, Pasetto, Carra, Lusetti, Gentiloni Silveri, Maccanico, Annunziata, Bressa, Boccia, Carbonella, Fioroni, Duilio, Morgando, Giachetti, Frigato, Iannuzzi, Lettieri, Merlo, Rocchi, Rusconi, Tuccillo.

*Al comma 3, dopo le parole: di proseguire aggiungere le seguenti:* , comunque non oltre il 1° agosto 2004.

1. **84.** Colasio, Rosato, Pasetto, Carra, Lusetti, Gentiloni Silveri, Maccanico, Annunziata, Bressa, Boccia, Carbonella, Fioroni, Duilio, Morgando, Giachetti, Frigato, Iannuzzi, Lettieri, Merlo, Rocchi, Rusconi, Tuccillo.

*Al comma 3, dopo le parole: di proseguire aggiungere le seguenti:* , comunque non oltre il 1° settembre 2004.

1. **85.** Colasio, Rosato, Pasetto, Carra, Lusetti, Gentiloni Silveri, Maccanico, Annunziata, Bressa, Boccia, Carbonella, Fioroni, Duilio, Morgando, Giachetti, Frigato, Iannuzzi, Lettieri, Merlo, Rocchi, Rusconi, Tuccillo.

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

*3-bis.* Allo scopo di ottenere la licenza di operatore di rete locale occorre impegnarsi ad investire in infrastrutture, entro cinque anni dal conseguimento della licenza, un importo non inferiore a 1.000.000 di euro per bacino di diffusione per ciascuna regione oggetto di licenza in ambito locale. Tale importo minimo è ridotto a 500.000 euro per una licenza limitata ad un bacino di estensione inferiore a quello regionale.

1. **65.** Lusetti.

**(A.C. 4645 – Sezione 5)**

#### ORDINI DEL GIORNO

La Camera,

premesso che:

il decreto-legge in questione, emanato a seguito del messaggio presidenziale di rinvio al Parlamento della legge di riforma del sistema radiotelevisivo e della concomitante scadenza del termine indicato nella sentenza della Corte costituzionale per porre fine alla situazione di indebita concentrazione delle frequenze radiotelevisive e di conseguente limitazione del pluralismo nel sistema dell'informazione, prevede una procedura volta a verificare se le opportunità offerte dalle nuove tecnologie digitali possano consentire la coesistenza di un numero crescente di operatori nazionali, superando l'ormai anacronistico duopolio italiano;

la soluzione normativa prospettata non sembra sufficiente a determinare una disciplina puntuale che possa tempestivamente ricondurre a legalità la situazione del sistema radiotelevisivo;

elemento determinate ai fini del perseguimento delle condizioni perché il pluralismo informativo possa esplicarsi, stante la limitatezza delle frequenze di-

sponibili, è rappresentato da una dettagliata e aggiornata conoscenza dell'uso delle radiofrequenze:

impegna il Governo

a procedere, per quanto di sua competenza, ad una tempestiva e particolareggiata verifica dei dati relativi all'uso ottimale delle radiofrequenze da parte di ciascun operatore, esplicitando quindi numero e qualità delle frequenze ridondanti detenute da ogni operatore.

9/4645/1. Bogi.

La Camera,

premesso che:

il decreto-legge in questione, emanato a seguito del messaggio presidenziale di rinvio al Parlamento della legge di riforma del sistema radiotelevisivo e della concomitante scadenza del termine indicato nella sentenza della Corte costituzionale per porre fine alla situazione di indebita concentrazione delle frequenze radiotelevisive e di conseguente limitazione del pluralismo nel sistema dell'informazione, prevede una procedura volta a verificare se le opportunità offerte dalle nuove tecnologie digitali possano consentire la coesistenza di un numero crescente di operatori nazionali, superando l'ormai anacronistico duopolio italiano;

la soluzione normativa prospettata non sembra sufficiente a determinare una disciplina puntuale che possa tempestivamente ricondurre a legalità la situazione del sistema radiotelevisivo;

elemento determinate ai fini del perseguimento delle condizioni perché il pluralismo informativo possa esplicarsi, stante la limitatezza delle frequenze disponibili, è rappresentato da una dettagliata e aggiornata conoscenza dell'uso delle radiofrequenze:

impegna il Governo

a procedere, per quanto di sua competenza, ad una tempestiva e particolareggiata

verifica dei dati relativi all'uso ottimale delle radiofrequenze da parte di ciascun operatore, esplicitando quindi numero e qualità delle frequenze ridondanti detenute da ogni operatore, nonché a riferire costantemente tali dati al Parlamento con apposite relazioni bimestrali.

9/4645/2. Agostini.

La Camera,

premesso che:

il decreto-legge in questione, emanato a seguito del messaggio presidenziale di rinvio al Parlamento della legge di riforma del sistema radiotelevisivo e della concomitante scadenza del termine indicato nella sentenza della Corte costituzionale per porre fine alla situazione di indebita concentrazione delle frequenze radiotelevisive e di conseguente limitazione del pluralismo nel sistema dell'informazione, prevede una procedura volta a verificare se le opportunità offerte dalle nuove tecnologie digitali possano consentire la coesistenza di un numero crescente di operatori nazionali, superando l'ormai anacronistico duopolio italiano;

la soluzione normativa prospettata non sembra sufficiente a determinare una disciplina puntuale che possa tempestivamente ricondurre a legalità la situazione del sistema radiotelevisivo;

elemento determinate ai fini del perseguimento delle condizioni perché il pluralismo informativo possa esplicarsi, stante la limitatezza delle frequenze disponibili, è rappresentato da una dettagliata e aggiornata conoscenza dell'uso delle radiofrequenze:

impegna il Governo

a procedere, per quanto di sua competenza, ad una tempestiva e particolareggiata verifica dei dati relativi all'uso ottimale delle radiofrequenze da parte di

ciascun operatore, esplicitando quindi numero e qualità delle frequenze ridondanti detenute da ogni operatore, nonché a riferire costantemente tali dati al Parlamento con apposite relazioni quadrimestrali.

9/4645/3. Innocenti.

La Camera,

premesso che:

il decreto-legge in questione, emanato a seguito del messaggio presidenziale di rinvio al Parlamento della legge di riforma del sistema radiotelevisivo e della concomitante scadenza del termine indicato nella sentenza della Corte costituzionale per porre fine alla situazione di indebita concentrazione delle frequenze radiotelevisive e di conseguente limitazione del pluralismo nel sistema dell'informazione, prevede una procedura volta a verificare se le opportunità offerte dalle nuove tecnologie digitali possano consentire la coesistenza di un numero crescente di operatori nazionali, superando l'ormai anacronistico duopolio italiano;

elemento indispensabile per l'espletarsi del diritto all'accesso all'informazione per il tramite delle nuove tecnologie digitali, è la reale disponibilità di decoder sul mercato nazionale a prezzi accessibili, indicatori che il decreto non definisce puntualmente, lasciando spazi di indeterminatezza ingiustificati;

l'intervento dello Stato, per il sostegno finanziario dell'acquisto di detti dispositivi decodificatori, risulta indispensabile per consentire l'utilizzo della nuova tecnologia con gli apparecchi televisivi in disponibilità alle famiglie italiane e, pertanto, per rendere concreta la fruizione dell'auspicato ampliamento dell'informazione radiotelevisiva:

impegna il Governo

ad adottare misure finanziarie di sostegno delle famiglie italiane per l'acquisto di

decoder, prevedendo modalità progressivamente decrescenti per i redditi maggiori.

9/4645/4. Panattoni.

La Camera,

premesso che:

il decreto-legge in questione, emanato a seguito del messaggio presidenziale di rinvio al Parlamento della legge di riforma del sistema radiotelevisivo e della concomitante scadenza del termine indicato nella sentenza della Corte costituzionale per porre fine alla situazione di indebita concentrazione delle frequenze radiotelevisive e di conseguente limitazione del pluralismo nel sistema dell'informazione, prevede una procedura volta a verificare se le opportunità offerte dalle nuove tecnologie digitali possano consentire la coesistenza di un numero crescente di operatori nazionali, superando l'ormai anacronistico duopolio italiano;

elemento indispensabile per l'espletarsi del diritto all'accesso all'informazione per il tramite delle nuove tecnologie digitali, è la reale disponibilità di decoder sul mercato nazionale a prezzi accessibili, indicatori che il decreto non definisce puntualmente, lasciando spazi di indeterminatezza ingiustificati;

l'intervento dello Stato, per il sostegno finanziario dell'acquisto di detti dispositivi decodificatori, risulta indispensabile per consentire l'utilizzo della nuova tecnologia con gli apparecchi televisivi in disponibilità alle famiglie italiane e, pertanto, per rendere concreta la fruizione dell'auspicato ampliamento dell'informazione radiotelevisiva:

impegna il Governo

ad adottare misure finanziarie di sostegno delle famiglie italiane per l'acquisto di decoder, prevedendo modalità progressivamente decrescenti per i redditi maggiori

e comunque riservando le suddette agevolazioni ai contribuenti con redditi inferiori a ventimila euro lordi annui.

9/4645/5. Montecchi, Grignaffini.

La Camera,

premessi che:

il decreto-legge in questione, emanato a seguito del messaggio presidenziale di rinvio al Parlamento della legge di riforma del sistema radiotelevisivo e della concomitante scadenza del termine indicato nella sentenza della Corte costituzionale per porre fine alla situazione di indebita concentrazione delle frequenze radiotelevisive e di conseguente limitazione del pluralismo nel sistema dell'informazione, prevede una procedura volta a verificare se le opportunità offerte dalle nuove tecnologie digitali possano consentire la coesistenza di un numero crescente di operatori nazionali, superando l'ormai anacronistico duopolio italiano;

elemento indispensabile per l'espletarsi del diritto all'accesso all'informazione per il tramite delle nuove tecnologie digitali, è la reale disponibilità di *decoder* sul mercato nazionale a prezzi accessibili, indicatori che il decreto non definisce puntualmente, lasciando spazi di indeterminatezza ingiustificati;

l'intervento dello Stato, per il sostegno finanziario dell'acquisto di detti dispositivi decodificatori, risulta indispensabile per consentire l'utilizzo della nuova tecnologia con gli apparecchi televisivi in disponibilità alle famiglie italiane e, pertanto, per rendere concreta la fruizione dell'auspicato ampliamento dell'informazione radiotelevisiva:

impegna il Governo

ad adottare misure finanziarie di sostegno delle famiglie italiane per l'acquisto di *decoder*, prevedendo modalità progressivamente decrescenti per i redditi maggiori e

comunque riservando le suddette agevolazioni ai contribuenti con redditi inferiori a 25.000 euro lordi annui.

9/4645/6. Calzolaio.

La Camera,

premessi che:

il decreto-legge in questione, emanato a seguito del messaggio presidenziale di rinvio al Parlamento della legge di riforma del sistema radiotelevisivo e della concomitante scadenza del termine indicato nella sentenza della Corte costituzionale per porre fine alla situazione di indebita concentrazione delle frequenze radiotelevisive e di conseguente limitazione del pluralismo nel sistema dell'informazione, prevede una procedura volta a verificare se le opportunità offerte dalle nuove tecnologie digitali possano consentire la coesistenza di un numero crescente di operatori nazionali, superando l'ormai anacronistico duopolio italiano;

elemento indispensabile per l'espletarsi del diritto all'accesso all'informazione per il tramite delle nuove tecnologie digitali, è la reale disponibilità di *decoder* sul mercato nazionale a prezzi accessibili, indicatori che il decreto non definisce puntualmente, lasciando spazi di indeterminatezza ingiustificati;

l'intervento dello Stato, per il sostegno finanziario dell'acquisto di detti dispositivi decodificatori, risulta indispensabile per consentire l'utilizzo della nuova tecnologia con gli apparecchi televisivi in disponibilità alle famiglie italiane e, pertanto, per rendere concreta la fruizione dell'auspicato ampliamento dell'informazione radiotelevisiva:

impegna il Governo

ad adottare misure finanziarie di sostegno delle famiglie italiane per l'acquisto di *decoder*, prevedendo modalità progressivamente decrescenti per i redditi maggiori e

comunque riservando le suddette agevolazioni ai contribuenti con redditi inferiori a trentamila euro lordi annui.

9/4645/7. Magnolfi.

La Camera,

premessò che:

il decreto-legge in questione, emanato a seguito del messaggio presidenziale di rinvio al Parlamento della legge di riforma del sistema radiotelevisivo e della concomitante scadenza del termine indicato nella sentenza della Corte costituzionale per porre fine alla situazione di indebita concentrazione delle frequenze radiotelevisive e di conseguente limitazione del pluralismo nel sistema dell'informazione, prevede una procedura volta a verificare se le opportunità offerte dalle nuove tecnologie digitali possano consentire la coesistenza di un numero crescente di operatori nazionali, superando l'ormai anacronistico duopolio italiano;

elemento indispensabile per l'espletarsi del diritto all'accesso all'informazione per il tramite delle nuove tecnologie digitali, è la reale disponibilità di *decoder* sul mercato nazionale a prezzi accessibili, indicatori che il decreto non definisce puntualmente, lasciando spazi di indeterminatezza ingiustificati;

l'intervento dello Stato, per il sostegno finanziario dell'acquisto di detti dispositivi decodificatori, risulta indispensabile per consentire l'utilizzo della nuova tecnologia con gli apparecchi televisivi in disponibilità alle famiglie italiane e, pertanto, per rendere concreta la fruizione dell'auspicato ampliamento dell'informazione radiotelevisiva:

impegna il Governo

ad adottare misure finanziarie di sostegno delle famiglie italiane per l'acquisto di *decoder*, prevedendo modalità progressivamente decrescenti per i redditi maggiori e

comunque riservando le suddette agevolazioni ai contribuenti con redditi inferiori a quarantamila euro lordi annui.

9/4645/8. Nicola Rossi, Giulietti.

La Camera,

premessò che:

il decreto-legge in questione, emanato a seguito del messaggio presidenziale di rinvio al Parlamento della legge di riforma del sistema radiotelevisivo e della concomitante scadenza del termine indicato nella sentenza della Corte costituzionale per porre fine alla situazione di indebita concentrazione delle frequenze radiotelevisive e di conseguente limitazione del pluralismo nel sistema dell'informazione, prevede una procedura volta a verificare se le opportunità offerte dalle nuove tecnologie digitali possano consentire la coesistenza di un numero crescente di operatori nazionali, superando l'ormai anacronistico duopolio italiano;

elemento indispensabile per l'espletarsi del diritto all'accesso all'informazione per il tramite delle nuove tecnologie digitali, è la reale disponibilità di *decoder* sul mercato nazionale a prezzi accessibili, indicatori che il decreto non definisce puntualmente, lasciando spazi di indeterminatezza ingiustificati;

l'intervento dello Stato, per il sostegno finanziario dell'acquisto di detti dispositivi decodificatori, risulta indispensabile per consentire l'utilizzo della nuova tecnologia con gli apparecchi televisivi in disponibilità alle famiglie italiane e, pertanto, per rendere concreta la fruizione dell'auspicato ampliamento dell'informazione radiotelevisiva:

impegna il Governo

ad adottare misure finanziarie di sostegno delle famiglie italiane per l'acquisto di *decoder*, stanziando risorse economiche che rendano significativa la diffusione su tutto il territorio nazionale.

9/4645/9. Ruzzante.

La Camera,

premessi che:

il decreto-legge in questione, emanato a seguito del messaggio presidenziale di rinvio al Parlamento della legge di riforma del sistema radiotelevisivo e della concomitante scadenza del termine indicato nella sentenza della Corte costituzionale per porre fine alla situazione di indebita concentrazione delle frequenze radiotelevisive e di conseguente limitazione del pluralismo nel sistema dell'informazione, prevede una procedura volta a verificare se le opportunità offerte dalle nuove tecnologie digitali possano consentire la coesistenza di un numero crescente di operatori nazionali, superando l'ormai anacronistico duopolio italiano;

elemento indispensabile per l'espletarsi del diritto all'accesso all'informazione per il tramite delle nuove tecnologie digitali, è la reale disponibilità di *decoder* sul mercato nazionale a prezzi accessibili, indicatori che il decreto non definisce puntualmente, lasciando spazi di indeterminatezza ingiustificati;

l'intervento dello Stato, per il sostegno finanziario dell'acquisto di detti dispositivi decodificatori, risulta indispensabile per consentire l'utilizzo della nuova tecnologia con gli apparecchi televisivi in disponibilità alle famiglie italiane e, pertanto, per rendere concreta la fruizione dell'auspicato ampliamento dell'informazione radiotelevisiva:

impegna il Governo

ad adottare misure finanziarie di sostegno per l'acquisto di *decoder*, stanziando risorse economiche che rendano significativa la diffusione su tutto il territorio nazionale, raggiungendo una soglia minima di famiglie pari ad almeno il 10 per cento.

9/4645/10. Adduce, Battaglia.

La Camera,

premessi che:

il decreto-legge in questione, emanato a seguito del messaggio presidenziale di rinvio al Parlamento della legge di riforma del sistema radiotelevisivo e della concomitante scadenza del termine indicato nella sentenza della Corte costituzionale per porre fine alla situazione di indebita concentrazione delle frequenze radiotelevisive e di conseguente limitazione del pluralismo nel sistema dell'informazione, prevede una procedura volta a verificare se le opportunità offerte dalle nuove tecnologie digitali possano consentire la coesistenza di un numero crescente di operatori nazionali, superando l'ormai anacronistico duopolio italiano;

elemento indispensabile per l'espletarsi del diritto all'accesso all'informazione per il tramite delle nuove tecnologie digitali, è la reale disponibilità di *decoder* sul mercato nazionale a prezzi accessibili, indicatori che il decreto non definisce puntualmente, lasciando spazi di indeterminatezza ingiustificati;

l'intervento dello Stato, per il sostegno finanziario dell'acquisto di detti dispositivi decodificatori, risulta indispensabile per consentire l'utilizzo della nuova tecnologia con gli apparecchi televisivi in disponibilità alle famiglie italiane e, pertanto, per rendere concreta la fruizione dell'auspicato ampliamento dell'informazione radiotelevisiva:

impegna il Governo

ad adottare misure finanziarie di sostegno per l'acquisto di *decoder*, stanziando risorse economiche che rendano significativa la diffusione su tutto il territorio nazionale, raggiungendo una soglia minima di famiglie pari ad almeno il 20 per cento.

9/4645/11. Benvenuto, Bielli.

La Camera,

premesso che:

il decreto-legge in questione, emanato a seguito del messaggio presidenziale di rinvio al Parlamento della legge di riforma del sistema radiotelevisivo e della concomitante scadenza del termine indicato nella sentenza della Corte costituzionale per porre fine alla situazione di indebita concentrazione delle frequenze radiotelevisive e di conseguente limitazione del pluralismo nel sistema dell'informazione, prevede una procedura volta a verificare se le opportunità offerte dalle nuove tecnologie digitali possano consentire la coesistenza di un numero crescente di operatori nazionali, superando l'ormai anacronistico duopolio italiano;

elemento indispensabile per l'espletarsi del diritto all'accesso all'informazione per il tramite delle nuove tecnologie digitali, è la reale disponibilità di *decoder* sul mercato nazionale a prezzi accessibili, indicatori che il decreto non definisce puntualmente, lasciando spazi di indeterminatezza ingiustificati;

l'intervento dello Stato, per il sostegno finanziario dell'acquisto di detti dispositivi decodificatori, risulta indispensabile per consentire l'utilizzo della nuova tecnologia con gli apparecchi televisivi in disponibilità alle famiglie italiane e, pertanto, per rendere concreta la fruizione dell'auspicato ampliamento dell'informazione radiotelevisiva:

impegna il Governo

ad adottare misure finanziarie di sostegno per l'acquisto di *decoder*, stanziando risorse economiche che rendano significativa la loro diffusione e garantendo una distribuzione omogenea di detti stanziamenti su tutto il territorio nazionale.

9/4645/12. Bolognesi, Bonito.

La Camera,

premesso che:

il decreto-legge in questione, emanato a seguito del messaggio presidenziale

di rinvio al Parlamento della legge di riforma del sistema radiotelevisivo e della concomitante scadenza del termine indicato nella sentenza della Corte costituzionale per porre fine alla situazione di indebita concentrazione delle frequenze radiotelevisive e di conseguente limitazione del pluralismo nel sistema dell'informazione, prevede una procedura volta a verificare se le opportunità offerte dalle nuove tecnologie digitali possano consentire la coesistenza di un numero crescente di operatori nazionali, superando l'ormai anacronistico duopolio italiano;

elemento indispensabile per l'espletarsi del diritto all'accesso all'informazione per il tramite delle nuove tecnologie digitali, è la reale disponibilità di *decoder* sul mercato nazionale a prezzi accessibili, indicatori che il decreto non definisce puntualmente, lasciando spazi di indeterminatezza ingiustificati;

l'intervento dello Stato, per il sostegno finanziario dell'acquisto di detti dispositivi decodificatori, risulta indispensabile per consentire l'utilizzo della nuova tecnologia con gli apparecchi televisivi in disponibilità alle famiglie italiane e, pertanto, per rendere concreta la fruizione dell'auspicato ampliamento dell'informazione radiotelevisiva:

impegna il Governo

ad adottare misure finanziarie di sostegno per l'acquisto di *decoder*, stanziando risorse economiche che rendano significativa la loro diffusione e garantendo una distribuzione omogenea di detti stanziamenti su tutto il territorio nazionale, in ragione della percentuale di popolazione residente.

9/4645/13. Bova, Burlando.

La Camera,

premesso che:

il decreto-legge in questione, emanato a seguito del messaggio presidenziale

di rinvio al Parlamento della legge di riforma del sistema radiotelevisivo e della concomitante scadenza del termine indicato nella sentenza della Corte costituzionale per porre fine alla situazione di indebita concentrazione delle frequenze radiotelevisive e di conseguente limitazione del pluralismo nel sistema dell'informazione, prevede una procedura volta a verificare se le opportunità offerte dalle nuove tecnologie digitali possano consentire la coesistenza di un numero crescente di operatori nazionali, superando l'ormai anacronistico duopolio italiano;

elemento indispensabile per l'espletarsi del diritto all'accesso all'informazione per il tramite delle nuove tecnologie digitali, è la reale disponibilità di decoder sul mercato nazionale a prezzi accessibili, indicatori che il decreto non definisce puntualmente, lasciando spazi di indeterminatezza ingiustificati;

l'intervento dello Stato, per il sostegno finanziario dell'acquisto di detti dispositivi decodificatori, risulta indispensabile per consentire l'utilizzo della nuova tecnologia con gli apparecchi televisivi in disponibilità alle famiglie italiane e, pertanto, per rendere concreta la fruizione dell'auspicato ampliamento dell'informazione radiotelevisiva:

impegna il Governo

ad adottare misure finanziarie di sostegno per l'acquisto di decoder, stanziando risorse economiche che rendano significativa la loro diffusione e garantendo una distribuzione omogenea di detti stanziamenti su tutto il territorio nazionale, in ragione della percentuale di popolazione residente, da determinare d'intesa con la Conferenza Stato-regioni.

9/4645/14. Cennamo, Cordoni.

La Camera,

premesso che:

il decreto-legge in questione, emanato a seguito del messaggio presidenziale

di rinvio al Parlamento della legge di riforma del sistema radiotelevisivo e della concomitante scadenza del termine indicato nella sentenza della Corte costituzionale per porre fine alla situazione di indebita concentrazione delle frequenze radiotelevisive e di conseguente limitazione del pluralismo nel sistema dell'informazione, prevede una procedura volta a verificare se le opportunità offerte dalle nuove tecnologie digitali possano consentire la coesistenza di un numero crescente di operatori nazionali, superando l'ormai anacronistico duopolio italiano;

elemento indispensabile per l'espletarsi del diritto all'accesso all'informazione per il tramite delle nuove tecnologie digitali, è la reale disponibilità di decoder sul mercato nazionale a prezzi accessibili, indicatori che il decreto non definisce puntualmente, lasciando spazi di indeterminatezza ingiustificati;

l'intervento dello Stato, per il sostegno finanziario dell'acquisto di detti dispositivi decodificatori, risulta indispensabile per consentire l'utilizzo della nuova tecnologia con gli apparecchi televisivi in disponibilità alle famiglie italiane e, pertanto, per rendere concreta la fruizione dell'auspicato ampliamento dell'informazione radiotelevisiva:

impegna il Governo

ad adottare misure finanziarie di sostegno per l'acquisto di *decoder*, stanziando risorse economiche che rendano significativa la loro diffusione e garantendo una distribuzione omogenea di detti stanziamenti su tutto il territorio nazionale, in ragione della percentuale di popolazione residente;

a presentare una relazione bimestrale al Parlamento sullo stato di erogazione delle suddette risorse e dello stato di diffusione dei *decoder* tra le famiglie.

9/4645/15. Crisci, Crucianelli.

La Camera,

premessi che:

il decreto legge in questione, emanato a seguito del messaggio presidenziale di rinvio al Parlamento della legge di riforma del sistema radiotelevisivo e della concomitante scadenza del termine indicato nella sentenza della Corte costituzionale per porre fine alla situazione di indebita concentrazione delle frequenze radiotelevisive e di conseguente limitazione del pluralismo nel sistema dell'informazione, prevede una procedura volta a verificare se le opportunità offerte dalle nuove tecnologie digitali possano consentire la coesistenza di un numero crescente di operatori nazionali, superando l'ormai anacronistico duopolio italiano;

elemento indispensabile per l'espletarsi del diritto all'accesso all'informazione per il tramite delle nuove tecnologie digitali, è la reale disponibilità di decoder sul mercato nazionale a prezzi accessibili, indicatori che il decreto non definisce puntualmente, lasciando spazi di indeterminatezza ingiustificati;

l'intervento dello Stato, per il sostegno finanziario dell'acquisto di detti dispositivi decodificatori, risulta indispensabile per consentire l'utilizzo della nuova tecnologia con gli apparecchi televisivi in disponibilità alle famiglie italiane e, pertanto, per rendere concreta la fruizione dell'auspicato ampliamento dell'informazione radiotelevisiva:

impegna il Governo

ad adottare misure finanziarie di sostegno per l'acquisto di decoder, stanziando risorse economiche che rendano significativa la loro diffusione e garantendo una distribuzione omogenea di detti stanziamenti su tutto il territorio nazionale, in ragione della percentuale di popolazione residente;

a presentare una relazione trimestrale al Parlamento sullo stato di erogazione

delle suddette risorse e dello stato di diffusione dei decoder tra le famiglie.

9/4645/16. Labate, Leoni.

La Camera,

premessi che:

il decreto legge in questione, emanato a seguito del messaggio presidenziale di rinvio al Parlamento della legge di riforma del sistema radiotelevisivo e della concomitante scadenza del termine indicato nella sentenza della Corte costituzionale per porre fine alla situazione di indebita concentrazione delle frequenze radiotelevisive e di conseguente limitazione del pluralismo nel sistema dell'informazione, prevede una procedura volta a verificare se le opportunità offerte dalle nuove tecnologie digitali possano consentire la coesistenza di un numero crescente di operatori nazionali, superando l'ormai anacronistico duopolio italiano;

elemento indispensabile per l'espletarsi del diritto all'accesso all'informazione per il tramite delle nuove tecnologie digitali, è la reale disponibilità di decoder sul mercato nazionale a prezzi accessibili, indicatori che il decreto non definisce puntualmente, lasciando spazi di indeterminatezza ingiustificati;

l'intervento dello Stato, per il sostegno finanziario dell'acquisto di detti dispositivi decodificatori, risulta indispensabile per consentire l'utilizzo della nuova tecnologia con gli apparecchi televisivi in disponibilità alle famiglie italiane e, pertanto, per rendere concreta la fruizione dell'auspicato ampliamento dell'informazione radiotelevisiva:

impegna il Governo

ad adottare misure finanziarie di sostegno per l'acquisto di decoder, stanziando risorse economiche che rendano significativa la loro diffusione e garantendo una distribuzione omogenea di detti

stanziamenti su tutto il territorio nazionale, in ragione della percentuale di popolazione residente;

a presentare una relazione quadrimestrale al Parlamento sullo stato di erogazione delle suddette risorse e dello stato di diffusione dei decoder tra le famiglie.

9/4645/17. Lucidi, Lulli.

La Camera,

premessi che:

il decreto legge in questione, emanato a seguito del messaggio presidenziale di rinvio al Parlamento della legge di riforma del sistema radiotelevisivo o della concomitante scadenza del termine indicato nella sentenza della Corte costituzionale per porre fine alla situazione di indebita concentrazione delle frequenze radiotelevisive e di conseguente limitazione del pluralismo nel sistema dell'informazione, prevede una procedura volta a verificare se le opportunità offerte dalle nuove tecnologie digitali possano consentire la coesistenza di un numero crescente di operatori nazionali, superando l'ormai anacronistico duopolio italiano;

la previsione della copertura di una popolazione nazionale pari alla soglia del 50 per cento, risulta difforme, in termini riduttivi, rispetto a quanto previsto dalla legislazione vigente relativamente all'individuazione dei requisiti per la qualifica di operatore nazionale;

tale soglia di popolazione rischia di risultare non significativa ai fini di una reale garanzia di diffusione di valore nazionale, potendosi esplicare anche solo con riferimento a singole aree sovraregionali, escludendo parti significative del territorio nazionale e intere regioni:

impegna il Governo

ad individuare misure di sostegno finanziario per favorire un programma di diffusione della programmazione in tecnica

digitale della concessionaria pubblica che raggiunga quote di popolazione sempre più crescenti, tali da ricomprendere almeno l'ottanta per cento della popolazione nazionale entro il 1° gennaio 2005.

9/4645/18. Grignaffini, Montecchi.

La Camera,

premessi che:

il decreto legge in questione, emanato a seguito del messaggio presidenziale di rinvio al Parlamento della legge di riforma del sistema radiotelevisivo e della concomitante scadenza del termine indicato nella sentenza della Corte costituzionale per porre fine alla situazione di indebita concentrazione delle frequenze radiotelevisive e di conseguente limitazione del pluralismo nel sistema dell'informazione, prevede una procedura volta a verificare se le opportunità offerte dalle nuove tecnologie digitali possano consentire la coesistenza di un numero crescente di operatori nazionali, superando l'ormai anacronistico duopolio italiano;

la previsione della copertura di una popolazione nazionale pari alla soglia del 50 per cento, risulta difforme, in termini riduttivi, rispetto a quanto previsto dalla legislazione vigente relativamente all'individuazione dei requisiti per la qualifica di operatore nazionale;

tale soglia di popolazione rischia di risultare non significativa ai fini di una reale garanzia di diffusione di valore nazionale, potendosi esplicare anche solo con riferimento a singole aree sovraregionali, escludendo parti significative del territorio nazionale e intere regioni:

impegna il Governo

ad individuare misure di sostegno finanziario per favorire un programma di diffusione della programmazione della concessionaria pubblica che raggiunga quote di popolazione sempre più crescenti,

tali da ricomprendere almeno il settanta per cento della popolazione nazionale entro il 1° gennaio 2005;

a presentare una relazione bimestrale al Parlamento sullo stato di diffusione della trasmissione in tecnica digitale terrestre sul territorio nazionale.

9/4645/19. Melandri, Minniti, Battaglia.

La Camera,

premesso che:

il decreto legge in questione, emanato a seguito del messaggio presidenziale di rinvio al Parlamento della legge di riforma del sistema radiotelevisivo e della concomitante scadenza del termine indicato nella sentenza della Corte costituzionale per porre fine alla situazione di indebita concentrazione delle frequenze radiotelevisive e di conseguente limitazione del pluralismo nel sistema dell'informazione, prevede una procedura volta a verificare se le opportunità offerte dalle nuove tecnologie digitali possano consentire la coesistenza di un numero crescente di operatori nazionali, superando l'ormai anacronistico duopolio italiano;

la previsione della copertura di una popolazione nazionale pari alla soglia del 50 per cento, risulta difforme, in termini riduttivi, rispetto a quanto previsto dalla legislazione vigente relativamente all'individuazione dei requisiti per la qualifica di operatore nazionale;

tale soglia di popolazione rischia di risultare non significativa ai fini di una reale garanzia di diffusione di valore nazionale, potendosi esplicitare anche solo con riferimento a singole aree sovraregionali, escludendo parti significative del territorio nazionale e intere regioni:

impegna il Governo

ad individuare misure di sostegno finanziario per favorire un programma di diffusione della programmazione della

concessionaria pubblica che raggiunga quote di popolazione sempre più crescenti, tali da ricomprendere almeno l'ottanta per cento della popolazione nazionale entro il 1° gennaio 2005;

a presentare una relazione trimestrale al Parlamento sullo stato di diffusione della trasmissione in tecnica digitale terrestre sul territorio nazionale.

9/4645/20. Ottone, Pennacchi.

La Camera,

premesso che:

il decreto-legge in questione, emanato a seguito del messaggio presidenziale di rinvio al Parlamento della legge di riforma del sistema radiotelevisivo e della concomitante scadenza del termine indicato nella sentenza della Corte costituzionale per porre fine alla situazione di indebita concentrazione delle frequenze radiotelevisive e di conseguente limitazione del pluralismo nel sistema dell'informazione, prevede una procedura volta a verificare se le opportunità offerte dalle nuove tecnologie digitali possano consentire la coesistenza di un numero crescente di operatori nazionali, superando l'ormai anacronistico duopolio italiano;

la previsione della copertura di una popolazione nazionale pari alla soglia del 50 per cento, risulta difforme, in termini riduttivi, rispetto a quanto previsto dalla legislazione vigente relativamente all'individuazione dei requisiti per la qualifica di operatore nazionale;

tale soglia di popolazione rischia di risultare non significativa ai fini di una reale garanzia di diffusione di valore nazionale, potendosi esplicitare anche solo con riferimento a singole aree sovraregionali, escludendo parti significative del territorio nazionale e intere regioni:

impegna il Governo

ad individuare misure di sostegno finanziario per favorire un programma di

diffusione della programmazione della concessionaria pubblica che raggiunga quote di popolazione sempre più crescenti, tali da ricomprendere almeno l'ottanta per cento della popolazione nazionale entro il 1° gennaio 2005;

a presentare una relazione quadrimestrale al Parlamento sullo stato di diffusione della trasmissione in tecnica digitale terrestre sul territorio nazionale.

9/4645/21. Rava.

La Camera,

premesso che:

il decreto-legge in questione, emanato a seguito del messaggio presidenziale di rinvio al Parlamento della legge di riforma del sistema radiotelevisivo e della concomitante scadenza del termine indicato nella sentenza della Corte costituzionale per porre fine alla situazione di indebita concentrazione delle frequenze radiotelevisive e di conseguente limitazione del pluralismo nel sistema dell'informazione, prevede una procedura volta a verificare se le opportunità offerte dalle nuove tecnologie digitali possano consentire la coesistenza di un numero crescente di operatori nazionali, superando l'ormai anacronistico duopolio italiano;

la previsione della copertura di una popolazione nazionale pari alla soglia del 50 per cento, risulta difforme, in termini riduttivi, rispetto a quanto previsto dalla legislazione vigente per quanto concerne l'individuazione dei requisiti per la qualifica di operatore nazionale;

tale soglia di popolazione rischia di risultare non significativa ai fini di una reale garanzia di diffusione di valore nazionale, potendosi esplicare anche solo con riferimento a singole aree sovraregionali, escludendo intere aree e regioni:

impegna il Governo

ad individuare misure di sostegno finanziario per favorire un programma di dif-

fusione della programmazione della concessionaria pubblica che raggiunga quote di popolazione sempre più crescenti, tali da ricomprendere almeno l'ottanta per cento della popolazione e tutti, capoluoghi di regione, entro il 1° gennaio 2005.

9/4645/22. Albonetti.

La Camera,

premesso che:

il decreto-legge in questione, emanato a seguito del messaggio presidenziale di rinvio al Parlamento della legge di riforma del sistema radiotelevisivo e della concomitante scadenza del termine indicato nella sentenza della Corte costituzionale per porre fine alla situazione di indebita concentrazione delle frequenze radiotelevisive e di conseguente limitazione del pluralismo nel sistema dell'informazione, prevede una procedura volta a verificare se le opportunità offerte dalle nuove tecnologie digitali possano consentire la coesistenza di un numero crescente di operatori nazionali, superando l'ormai anacronistico duopolio italiano;

la previsione della copertura di una popolazione nazionale pari alla soglia del 50 per cento, risulta difforme, in termini riduttivi, rispetto a quanto previsto dalla legislazione vigente per quanto concerne l'individuazione dei requisiti per la qualifica di operatore nazionale;

tale soglia di popolazione rischia di risultare non significativa ai fini di una reale garanzia di diffusione di valore nazionale, potendosi esplicare anche solo con riferimento a singole aree sovraregionali, escludendo intere aree e regioni:

impegna il Governo

ad individuare misure di sostegno finanziario per favorire un programma di diffusione della programmazione della concessionaria pubblica che raggiunga quote

di popolazione sempre più crescenti, tali da ricomprendere almeno l'ottanta per cento della popolazione e tutti capoluoghi di provincia, entro il 1° gennaio 2005.

9/4645/**23**. Raffaldini.

La Camera,

premesso che:

il decreto-legge in questione, emanato a seguito del messaggio presidenziale di rinvio al Parlamento della legge di riforma del sistema radiotelevisivo e della concomitante scadenza del termine indicato nella sentenza della Corte costituzionale per porre fine alla situazione di indebita concentrazione delle frequenze radiotelevisive e di conseguente limitazione del pluralismo nel sistema dell'informazione, prevede una procedura volta a verificare se le opportunità offerte dalle nuove tecnologie digitali possano consentire la coesistenza di un numero crescente di operatori nazionali, superando l'ormai anacronistico duopolio italiano;

che tra i requisiti fattuali per l'accertamento dell'esistenza di una innovativa offerta di nuovi canali informativi sulla tecnologia digitale terrestre, lo stesso decreto indica la produzione di programmi originali:

impegna il Governo

ad assumere iniziative per favorire occasioni di cooperazione culturale ed imprenditoriale a livello europeo o con i singoli Stati dell'Unione per la ideazione e la produzione di programmi televisivi volti specificamente ad i nuovi canali trasmessivi digitali.

9/4645/**24**. Giulietti, Nicola Rossi.

La Camera,

premesso che:

il decreto-legge in questione, emanato a seguito del messaggio presidenziale

di rinvio al Parlamento della legge di riforma del sistema radiotelevisivo e della concomitante scadenza del termine indicato nella sentenza della Corte costituzionale per porre fine alla situazione di indebita concentrazione delle frequenze radiotelevisive e di conseguente limitazione del pluralismo nel sistema dell'informazione, prevede una procedura volta a verificare se le opportunità offerte dalle nuove tecnologie digitali possano consentire la coesistenza di un numero crescente di operatori nazionali, superando l'ormai anacronistico duopolio italiano;

che tra i requisiti fattuali per l'accertamento dell'esistenza di una innovativa offerta di nuovi canali informativi sulla tecnologia digitale terrestre, lo stesso decreto indica la produzione di programmi originali:

impegna il Governo

ad assumere iniziative per favorire occasioni di cooperazione culturale ed imprenditoriale a livello europeo o con i singoli Stati dell'Unione per la ideazione e la produzione di programmi televisivi per i nuovi canali trasmessivi digitali, volti a valorizzare la cultura e la tradizione italiana ed europea.

9/4645/**25**. Sasso.

La Camera,

premesso che:

il decreto-legge in questione, emanato a seguito del messaggio presidenziale di rinvio al Parlamento della legge di riforma del sistema radiotelevisivo e della concomitante scadenza del termine indicato nella sentenza della Corte costituzionale per porre fine alla situazione di indebita concentrazione delle frequenze radiotelevisive e di conseguente limitazione del pluralismo nel sistema dell'informazione, prevede una procedura volta a verificare se le opportunità offerte dalle nuove tecnologie digitali possano consen-

tire la coesistenza di un numero crescente di operatori nazionali, superando l'ormai anacronistico duopolio italiano;

che tra i requisiti fattuali per l'accertamento dell'esistenza di una innovativa offerta di nuovi canali informativi sulla tecnologia digitale terrestre, lo stesso decreto indica la produzione di programmi originali:

impegna il Governo

a favorire, per quanto di sua competenza, l'ideazione e la realizzazione di una programmazione specifica volta al pubblico dei minori, nel rispetto dei principi e delle finalità del codice di autoregolamentazione Tv e minori approvato il 29 novembre 2002.

9/4645/26. Capitelli.

La Camera,

premesso che:

il decreto-legge in questione, emanato a seguito del messaggio presidenziale di rinvio al Parlamento della legge di riforma del sistema radiotelevisivo e della concomitante scadenza del termine indicato nella sentenza della Corte costituzionale per porre fine alla situazione di indebita concentrazione delle frequenze radiotelevisive e di conseguente limitazione del pluralismo nel sistema dell'informazione, prevede una procedura volta a verificare se le opportunità offerte dalle nuove tecnologie digitali possano consentire la coesistenza di un numero crescente di operatori nazionali, superando l'ormai anacronistico duopolio italiano;

lo stesso decreto prevede la possibilità che tale accertamento possa concludersi anche con un esito negativo e che pertanto si debbano adottare le misure per dare attuazione a quanto disposto nella nota giurisprudenza costituzionale;

nell'immediato, le suddette misure, possano produrre effetti sull'occupazione delle imprese interessate e che sui lavo-

ratori non grava nessuna responsabilità circa la indebita ed illegittima situazione ormai consolidatasi da anni nel nostro sistema radiotelevisivo:

impegna il Governo

ad individuare e predisporre tempestivamente, d'intesa con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative dei lavoratori del settore radiotelevisivo, le misure di ammortizzazione sociale e di integrazione salariale che si dovessero rivelare necessarie.

9/4645/27. Duca.

La Camera,

premesso che:

il decreto-legge in questione, emanato a seguito del messaggio presidenziale di rinvio al Parlamento della legge di riforma del sistema radiotelevisivo e della concomitante scadenza del termine indicato nella sentenza della Corte costituzionale per porre fine alla situazione di indebita concentrazione delle frequenze radiotelevisive e di conseguente limitazione del pluralismo nel sistema dell'informazione, prevede una procedura volta a verificare se le opportunità offerte dalle nuove tecnologie digitali possano consentire la coesistenza di un numero crescente di operatori nazionali, superando l'ormai anacronistico duopolio italiano;

condizione indispensabile per il conseguimento del nuovo assetto radiotelevisivo e per l'accesso di nuovi operatori, a cominciare dalla fase di sperimentazione, nel nuovo sistema trasmissione digitale, è rappresentata dalla possibilità di acquisire impianti e rami d'azienda;

tale possibilità risulta ora preclusa, essendo venuto a scadenza il termine all'uopo previsto dall'articolo 2-bis del decreto legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 20 marzo 2001, n. 66:

impegna il Governo

ad adottare, tempestivamente — a cominciare dalla ripresa dell'esame del disegno di legge di riforma del sistema radiotelevisivo — le misure necessarie per riprendere tale delicatissima e imprescindibile fase di riallocazione delle strutture e delle imprese nel nuovo sistema digitale.

9/4645/**28**. Mazzarello.

La Camera,

premesso che:

il decreto-legge in questione, emanato a seguito del messaggio presidenziale di rinvio al Parlamento della legge di riforma del sistema radiotelevisivo e della concomitante scadenza del termine indicato nella sentenza della Corte costituzionale per porre fine alla situazione di indebita concentrazione delle frequenze radiotelevisive e di conseguente limitazione del pluralismo nel sistema dell'informazione, prevede una procedura volta a verificare se le opportunità offerte dalle nuove tecnologie digitali possano consentire la coesistenza di un numero crescente di operatori nazionali, superando l'ormai anacronistico duopolio italiano;

nel nuovo sistema di trasmissione radiotelevisiva offerto dall'avvento delle tecnologie digitali si profila la possibilità di un programma di razionalizzazione e risanamento del territorio dalla presenza di una pletera di impianti che deturpano il paesaggio e producono conseguenze negative sulla salute delle popolazioni:

impegna il Governo

a favorire e sostenere iniziative di razionalizzazione della collocazione degli impianti di diffusione e distribuzione del segnale sul territorio nell'interesse prioritario della salvaguardia della salute delle popolazioni e della tutela del paesaggio.

9/4645/**29**. Vigni.

La Camera,

premesso che:

il decreto-legge in questione, emanato a seguito del messaggio presidenziale di rinvio al Parlamento della legge di riforma del sistema radiotelevisivo e della concomitante scadenza del termine indicato nella sentenza della Corte costituzionale per porre fine alla situazione di indebita concentrazione delle frequenze radiotelevisive e di conseguente limitazione del pluralismo nel sistema dell'informazione, prevede una procedura volta a verificare se le opportunità offerte dalle nuove tecnologie digitali possano consentire la coesistenza di un numero crescente di operatori nazionali, superando l'ormai anacronistico duopolio italiano;

ai fini della effettiva ricezione dei segnali televisivi in tecnica digitale, il tema della qualità del segnale rappresenta un elemento dirimente per quanto attiene l'effettiva copertura del territorio e, pertanto, il reale riconoscimento del diritto all'accesso ad una pluralità di offerta informativa radiotelevisiva:

impegna il Governo

ad effettuare, per quanto di sua competenza — avvalendosi delle strutture ministeriali preposte — le necessarie verifiche ed ispezioni volte ad accertare che i segnali televisivi irradiati in tecnica digitale siano classificabili di qualità buona, secondo la codificazione vigente, e a darne immediata e periodica informazione all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e al Parlamento.

9/4645/**30**. Rognoni.

La Camera,

premesso che:

il decreto-legge in questione, emanato a seguito del messaggio presidenziale di rinvio al Parlamento della legge di riforma del sistema radiotelevisivo e della concomitante scadenza del termine indi-

cato nella sentenza della Corte costituzionale per porre fine alla situazione di indebita concentrazione delle frequenze radiotelevisive e di conseguente limitazione del pluralismo nel sistema dell'informazione, prevede una procedura volta a verificare se le opportunità offerte dalle nuove tecnologie digitali possano consentire la coesistenza di un numero crescente di operatori nazionali, superando l'ormai anacronistico duopolio italiano;

ai fini della effettiva ricezione dei segnali televisiva in tecnica digitale, il tema della qualità del segnale rappresenta un elemento dirimente per quanto attiene l'effettiva copertura del territorio e, pertanto, il reale riconoscimento del diritto all'accesso ad una pluralità di offerta informativa radiotelevisiva:

impegna il Governo

ad effettuare, per quanto di sua competenza — avvalendosi delle strutture ministeriali preposte — le necessarie verifiche ed ispezioni volte ad accertare che i segnali televisivi irradiati in tecnica digitale siano classificabili di qualità buona, secondo la codificazione vigente, e a darne immediata e periodica informazione all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e al Parlamento, con particolare riguardo alle aeree insulari.

9/4645/**31**. Rossiello, Quartiani.

La Camera,

premesso che:

il decreto-legge in questione, emanato a seguito del messaggio presidenziale di rinvio al Parlamento della legge di riforma del sistema radiotelevisivo e della concomitante scadenza del termine indicato nella sentenza della Corte costituzionale per porre fine alla situazione di indebita concentrazione delle frequenze radiotelevisive e di conseguente limitazione del pluralismo nel sistema dell'informazione, prevede una procedura volta a verificare se le opportunità offerte dalle

nuove tecnologie digitali possano consentire la coesistenza di un numero crescente di operatori nazionali, superando l'ormai anacronistico duopolio italiano;

ai fini della effettiva ricezione dei segnali televisiva in tecnica digitale, il tema della qualità del segnale rappresenta un elemento dirimente per quanto attiene l'effettiva copertura del territorio e, pertanto, il reale riconoscimento del diritto all'accesso ad una pluralità di offerta informativa radiotelevisiva:

impegna il Governo

ad effettuare, per quanto di sua competenza — avvalendosi delle strutture ministeriali preposte — le necessarie verifiche ed ispezioni volte ad accertare che i segnali televisivi irradiati in tecnica digitale siano classificabili di qualità buona, secondo la codificazione vigente, e a darne immediata e periodica informazione all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e al Parlamento, con particolare riguardo alle aeree montane.

9/4645/**32**. Soda, Ranieri.

La Camera,

premesso che:

il decreto-legge in questione, emanato a seguito del messaggio presidenziale di rinvio al Parlamento della legge di riforma del sistema radiotelevisivo e della concomitante scadenza del termine indicato nella sentenza della Corte costituzionale per porre fine alla situazione di indebita concentrazione delle frequenze radiotelevisive e di conseguente limitazione del pluralismo nel sistema dell'informazione, prevede una procedura volta a verificare se le opportunità offerte dalle nuove tecnologie digitali possano consentire la coesistenza di un numero crescente di operatori nazionali, superando l'ormai anacronistico duopolio italiano;

ai fini della effettiva ricezione dei segnali televisiva in tecnica digitale, il tema della qualità del segnale rappresenta un

elemento dirimente per quanto attiene l'effettiva copertura del territorio e, pertanto, il reale riconoscimento del diritto all'accesso ad una pluralità di offerta informativa radiotelevisiva:

impegna il Governo

ad effettuare, per quanto di sua competenza — avvalendosi delle strutture ministeriali preposte — le necessarie verifiche ed ispezioni volte ad accertare che i segnali televisivi irradiati in tecnica digitale siano classificabili di qualità buona, secondo la codificazione vigente, e a darne immediata e periodica informazione all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e al Parlamento, con particolare riguardo alle aeree metropolitane.

9/4645/**33**. Spini, Rotundo.

La Camera,

premessi che:

il decreto-legge in questione, emanato a seguito del messaggio presidenziale di rinvio al Parlamento della legge di riforma del sistema radiotelevisivo e della concomitante scadenza del termine indicato nella sentenza della Corte costituzionale per porre fine alla situazione di indebita concentrazione delle frequenze radiotelevisive e di conseguente limitazione del pluralismo nel sistema dell'informazione, prevede una procedura volta a verificare se le opportunità offerte dalle nuove tecnologie digitali possano consentire la coesistenza di un numero crescente di operatori nazionali, superando l'ormai anacronistico duopolio italiano;

ai fini della effettiva ricezione dei segnali televisiva in tecnica digitale, il tema della qualità del segnale rappresenta un elemento dirimente per quanto attiene l'effettiva copertura del territorio e, pertanto, il reale riconoscimento del diritto all'accesso ad una pluralità di offerta informativa radiotelevisiva:

impegna il Governo

ad effettuare, per quanto di sua competenza — avvalendosi delle strutture mini-

steriali preposte — le necessarie verifiche ed ispezioni volte ad accertare che i segnali televisivi irradiati in tecnica digitale siano classificabili di qualità buona, secondo la codificazione vigente, e a darne immediata e periodica informazione all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e al Parlamento, con particolare riguardo alle aeree della regione Valle d'Aosta.

9/4645/**34**. Michele Ventura, Ruggia.

La Camera,

premessi che:

il decreto-legge in questione, emanato a seguito del messaggio presidenziale di rinvio al Parlamento della legge di riforma del sistema radiotelevisivo e della concomitante scadenza del termine indicato nella sentenza della Corte costituzionale per porre fine alla situazione di indebita concentrazione delle frequenze radiotelevisive e di conseguente limitazione del pluralismo nel sistema dell'informazione, prevede una procedura volta a verificare se le opportunità offerte dalle nuove tecnologie digitali possano consentire la coesistenza di un numero crescente di operatori nazionali, superando l'ormai anacronistico duopolio italiano;

ai fini della effettiva ricezione dei segnali televisiva in tecnica digitale, il tema della qualità del segnale rappresenta un elemento dirimente per quanto attiene l'effettiva copertura del territorio e, pertanto, il reale riconoscimento del diritto all'accesso ad una pluralità di offerta informativa radiotelevisiva:

impegna il Governo

ad effettuare, per quanto di sua competenza — avvalendosi delle strutture ministeriali preposte — le necessarie verifiche ed ispezioni volte ad accertare che i segnali televisivi irradiati in tecnica digitale siano classificabili di qualità buona, se-

condo la codificazione vigente, e a darne immediata e periodica informazione all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e al Parlamento, con particolare riguardo alle aeree della regione Lombardia.

9/4645/**35**. Visco, Sabatini.

La Camera,

premesso che:

il decreto-legge in questione, emanato a seguito del messaggio presidenziale di rinvio al Parlamento della legge di riforma del sistema radiotelevisivo e della concomitante scadenza del termine indicato nella sentenza della Corte costituzionale per porre fine alla situazione di indebita concentrazione delle frequenze radiotelevisive e di conseguente limitazione del pluralismo nel sistema dell'informazione, prevede una procedura volta a verificare se le opportunità offerte dalle nuove tecnologie digitali possano consentire la coesistenza di un numero crescente di operatori nazionali, superando l'ormai anacronistico duopolio italiano;

ai fini della effettiva ricezione dei segnali televisiva in tecnica digitale, il tema della qualità del segnale rappresenta un elemento dirimente per quanto attiene l'effettiva copertura del territorio e, pertanto, il reale riconoscimento del diritto all'accesso ad una pluralità di offerta informativa radiotelevisiva:

impegna il Governo

ad effettuare, per quanto di sua competenza — avvalendosi delle strutture ministeriali preposte — le necessarie verifiche ed ispezioni volte ad accertare che i segnali televisivi irradiati in tecnica digitale siano classificabili di qualità buona, secondo la codificazione vigente, e a darne immediata e periodica informazione all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e al Parlamento, con particolare riguardo alle aeree della regione Trentino-Alto Adige.

9/4645/**36**. Zani, Sandi.

La Camera,

premesso che:

il decreto-legge in questione, emanato a seguito del messaggio presidenziale di rinvio al Parlamento della legge di riforma del sistema radiotelevisivo e della concomitante scadenza del termine indicato nella sentenza della Corte costituzionale per porre fine alla situazione di indebita concentrazione delle frequenze radiotelevisive e di conseguente limitazione del pluralismo nel sistema dell'informazione, prevede una procedura volta a verificare se le opportunità offerte dalle nuove tecnologie digitali possano consentire la coesistenza di un numero crescente di operatori nazionali, superando l'ormai anacronistico duopolio italiano;

ai fini della effettiva ricezione dei segnali televisiva in tecnica digitale, il tema della qualità del segnale rappresenta un elemento dirimente per quanto attiene l'effettiva copertura del territorio e, pertanto, il reale riconoscimento del diritto all'accesso ad una pluralità di offerta informativa radiotelevisiva:

impegna il Governo

ad effettuare, per quanto di sua competenza — avvalendosi delle strutture ministeriali preposte — le necessarie verifiche ed ispezioni volte ad accertare che i segnali televisivi irradiati in tecnica digitale siano classificabili di qualità buona, secondo la codificazione vigente, e a darne immediata e periodica informazione all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e al Parlamento, con particolare riguardo alle aeree della regione Veneto.

9/4645/**37**. Zanotti, Sandri.

La Camera,

premesso che:

il decreto-legge in questione, emanato a seguito del messaggio presidenziale

di rinvio al Parlamento della legge di riforma del sistema radiotelevisivo e della concomitante scadenza del termine indicato nella sentenza della Corte costituzionale per porre fine alla situazione di indebita concentrazione delle frequenze radiotelevisive e di conseguente limitazione del pluralismo nel sistema dell'informazione, prevede una procedura volta a verificare se le opportunità offerte dalle nuove tecnologie digitali possano consentire la coesistenza di un numero crescente di operatori nazionali, superando l'ormai anacronistico duopolio italiano;

ai fini della effettiva ricezione dei segnali televisiva in tecnica digitale, il tema della qualità del segnale rappresenta un elemento dirimente per quanto attiene l'effettiva copertura del territorio e, pertanto, il reale riconoscimento del diritto all'accesso ad una pluralità di offerta informativa radiotelevisiva:

impegna il Governo

ad effettuare, per quanto di sua competenza — avvalendosi delle strutture ministeriali preposte — le necessarie verifiche ed ispezioni volte ad accertare che i segnali televisivi irradiati in tecnica digitale siano classificabili di qualità buona, secondo la codificazione vigente, e a darne immediata e periodica informazione all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e al Parlamento, con particolare riguardo alle aeree della regione Friuli-Venezia Giulia.

9/4645/**38**. Abbondanzieri, Sciacca.

La Camera,

premesso che:

il decreto-legge in questione, emanato a seguito del messaggio presidenziale di rinvio al Parlamento della legge di riforma del sistema radiotelevisivo e della concomitante scadenza del termine indicato nella sentenza della Corte costituzionale per porre fine alla situazione di indebita concentrazione delle frequenze

radiotelevisive e di conseguente limitazione del pluralismo nel sistema dell'informazione, prevede una procedura volta a verificare se le opportunità offerte dalle nuove tecnologie digitali possano consentire la coesistenza di un numero crescente di operatori nazionali, superando l'ormai anacronistico duopolio italiano;

ai fini della effettiva ricezione dei segnali televisiva in tecnica digitale, il tema della qualità del segnale rappresenta un elemento dirimente per quanto attiene l'effettiva copertura del territorio e, pertanto, il reale riconoscimento del diritto all'accesso ad una pluralità di offerta informativa radiotelevisiva:

impegna il Governo

ad effettuare, per quanto di sua competenza — avvalendosi delle strutture ministeriali preposte — le necessarie verifiche ed ispezioni volte ad accertare che i segnali televisivi irradiati in tecnica digitale siano classificabili di qualità buona, secondo la codificazione vigente, e a darne immediata e periodica informazione all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e al Parlamento, con particolare riguardo alle aeree della regione Liguria.

9/4645/**39**. Amici, Sedioli.

La Camera,

premesso che:

il decreto-legge in questione, emanato a seguito del messaggio presidenziale di rinvio al Parlamento della legge di riforma del sistema radiotelevisivo e della concomitante scadenza del termine indicato nella sentenza della Corte costituzionale per porre fine alla situazione di indebita concentrazione delle frequenze radiotelevisive e di conseguente limitazione del pluralismo nel sistema dell'informazione, prevede una procedura volta a verificare se le opportunità offerte dalle nuove tecnologie digitali possano consen-

tire la coesistenza di un numero crescente di operatori nazionali, superando l'ormai anacronistico duopolio italiano;

ai fini della effettiva ricezione dei segnali televisiva in tecnica digitale, il tema della qualità del segnale rappresenta un elemento dirimente per quanto attiene l'effettiva copertura del territorio e, pertanto, il reale riconoscimento del diritto all'accesso ad una pluralità di offerta informativa radiotelevisiva:

impegna il Governo

ad effettuare, per quanto di sua competenza — avvalendosi delle strutture ministeriali preposte — le necessarie verifiche ed ispezioni volte ad accertare che i segnali televisivi irradiati in tecnica digitale siano classificabili di qualità buona, secondo la codificazione vigente, e a darne immediata e periodica informazione all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e al Parlamento, con particolare riguardo alle aeree della regione Emilia-Romagna.

9/4645/40. Angioni, Sereni.

La Camera,

premesso che:

il decreto-legge in questione, emanato a seguito del messaggio presidenziale di rinvio al Parlamento della legge di riforma del sistema radiotelevisivo e della concomitante scadenza del termine indicato nella sentenza della Corte costituzionale per porre fine alla situazione di indebita concentrazione delle frequenze radiotelevisive e di conseguente limitazione del pluralismo nel sistema dell'informazione, prevede una procedura volta a verificare se le opportunità offerte dalle nuove tecnologie digitali possano consentire la coesistenza di un numero crescente di operatori nazionali, superando l'ormai anacronistico duopolio italiano;

ai fini della effettiva ricezione dei segnali televisiva in tecnica digitale, il tema della qualità del segnale rappresenta un

elemento dirimente per quanto attiene l'effettiva copertura del territorio e, pertanto, il reale riconoscimento del diritto all'accesso ad una pluralità di offerta informativa radiotelevisiva:

impegna il Governo

ad effettuare, per quanto di sua competenza — avvalendosi delle strutture ministeriali preposte — le necessarie verifiche ed ispezioni volte ad accertare che i segnali televisivi irradiati in tecnica digitale siano classificabili di qualità buona, secondo la codificazione vigente, e a darne immediata e periodica informazione all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e al Parlamento, con particolare riguardo alle aeree della regione Toscana.

9/4645/41. Roberto Barbieri, Siniscalchi.

La Camera,

premesso che:

il decreto-legge in questione, emanato a seguito del messaggio presidenziale di rinvio al Parlamento della legge di riforma del sistema radiotelevisivo e della concomitante scadenza del termine indicato nella sentenza della Corte costituzionale per porre fine alla situazione di indebita concentrazione delle frequenze radiotelevisive e di conseguente limitazione del pluralismo nel sistema dell'informazione, prevede una procedura volta a verificare se le opportunità offerte dalle nuove tecnologie digitali possano consentire la coesistenza di un numero crescente di operatori nazionali, superando l'ormai anacronistico duopolio italiano;

ai fini della effettiva ricezione dei segnali televisiva in tecnica digitale, il tema della qualità del segnale rappresenta un elemento dirimente per quanto attiene l'effettiva copertura del territorio e, pertanto, il reale riconoscimento del diritto all'accesso ad una pluralità di offerta informativa radiotelevisiva:

impegna il Governo

ad effettuare, per quanto di sua competenza — avvalendosi delle strutture mini-

steriali proposte — le necessarie verifiche ed ispezioni volte ad accertare che i segnali televisivi irradiati in tecnica digitale siano classificabili di qualità buona, secondo la codificazione vigente, e a darne immediata e periodica informazione all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e al Parlamento, con particolare riguardo alle aeree della regione Umbria.

9/4645/**42**. Bellini, Stramaccioni.

La Camera,

premesso che:

il decreto-legge in questione, emanato a seguito del messaggio presidenziale di rinvio al Parlamento della legge di riforma del sistema radiotelevisivo e della concomitante scadenza del termine indicato nella sentenza della Corte costituzionale per porre fine alla situazione di indebita concentrazione delle frequenze radiotelevisive e di conseguente limitazione del pluralismo nel sistema dell'informazione, prevede una procedura volta a verificare se le opportunità offerte dalle nuove tecnologie digitali possano consentire la coesistenza di un numero crescente di operatori nazionali, superando l'ormai anacronistico duopolio italiano;

ai fini della effettiva ricezione dei segnali televisiva in tecnica digitale, il tema della qualità del segnale rappresenta un elemento dirimente per quanto attiene l'effettiva copertura del territorio e, pertanto, il reale riconoscimento del diritto all'accesso ad una pluralità di offerta informativa radiotelevisiva:

impegna il Governo

ad effettuare, per quanto di sua competenza — avvalendosi delle strutture ministeriali preposte — le necessarie verifiche ed ispezioni volte ad accertare che i segnali televisivi irradiati in tecnica digitale siano classificabili di qualità buona, secondo la codificazione vigente, e a darne immediata e periodica informazione all'Autorità per le garanzie nelle comunica-

zioni e al Parlamento, con particolare riguardo alle aeree della regione Marche.

9/4645/**43**. Bersani, Susini.

La Camera,

premesso che:

il decreto-legge in questione, emanato a seguito del messaggio presidenziale di rinvio al Parlamento della legge di riforma del sistema radiotelevisivo e della concomitante scadenza del termine indicato nella sentenza della Corte costituzionale per porre fine alla situazione di indebita concentrazione delle frequenze radiotelevisive e di conseguente limitazione del pluralismo nel sistema dell'informazione, prevede una procedura volta a verificare se le opportunità offerte dalle nuove tecnologie digitali possano consentire la coesistenza di un numero crescente di operatori nazionali, superando l'ormai anacronistico duopolio italiano;

ai fini della effettiva ricezione dei segnali televisiva in tecnica digitale, il tema della qualità del segnale rappresenta un elemento dirimente per quanto attiene l'effettiva copertura del territorio e, pertanto, il reale riconoscimento del diritto all'accesso ad una pluralità di offerta informativa radiotelevisiva:

impegna il Governo

ad effettuare, per quanto di sua competenza — avvalendosi delle strutture ministeriali preposte — le necessarie verifiche ed ispezioni volte ad accertare che i segnali televisivi irradiati in tecnica digitale siano classificabili di qualità buona, secondo la codificazione vigente, e a darne immediata e periodica informazione all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e al Parlamento, con particolare riguardo alle aeree della regione Lazio.

9/4645/**44**. Bettini, Tidei.

La Camera,

premesso che:

il decreto-legge in questione, emanato a seguito del messaggio presidenziale di rinvio al Parlamento della legge di riforma del sistema radiotelevisivo e della concomitante scadenza del termine indicato nella sentenza della Corte costituzionale per porre fine alla situazione di indebita concentrazione delle frequenze radiotelevisive e di conseguente limitazione del pluralismo nel sistema dell'informazione, prevede una procedura volta a verificare se le opportunità offerte dalle nuove tecnologie digitali possano consentire la coesistenza di un numero crescente di operatori nazionali, superando l'ormai anacronistico duopolio italiano;

ai fini della effettiva ricezione dei segnali televisiva in tecnica digitale, il tema della qualità del segnale rappresenta un elemento dirimente per quanto attiene l'effettiva copertura del territorio e, pertanto, il reale riconoscimento del diritto all'accesso ad una pluralità di offerta informativa radiotelevisiva:

impegna il Governo

ad effettuare, per quanto di sua competenza — avvalendosi delle strutture ministeriali preposte — le necessarie verifiche ed ispezioni volte ad accertare che i segnali televisivi irradiati in tecnica digitale siano classificabili di qualità buona, secondo la codificazione vigente, e a darne immediata e periodica informazione all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e al Parlamento, con particolare riguardo alle aeree della regione Abruzzi.

9/4645/**45**. Borrelli, Tucci.

La Camera,

premesso che:

il decreto-legge in questione, emanato a seguito del messaggio presidenziale di rinvio al Parlamento della legge di riforma del sistema radiotelevisivo e della

concomitante scadenza del termine indicato nella sentenza della Corte costituzionale per porre fine alla situazione di indebita concentrazione delle frequenze radiotelevisive e di conseguente limitazione del pluralismo nel sistema dell'informazione, prevede una procedura volta a verificare se le opportunità offerte dalle nuove tecnologie digitali possano consentire la coesistenza di un numero crescente di operatori nazionali, superando l'ormai anacronistico duopolio italiano;

ai fini della effettiva ricezione dei segnali televisiva in tecnica digitale, il tema della qualità del segnale rappresenta un elemento dirimente per quanto attiene l'effettiva copertura del territorio e, pertanto, il reale riconoscimento del diritto all'accesso ad una pluralità di offerta informativa radiotelevisiva:

impegna il Governo

ad effettuare, per quanto di sua competenza — avvalendosi delle strutture ministeriali preposte — le necessarie verifiche ed ispezioni volte ad accertare che i segnali televisivi irradiati in tecnica digitale siano classificabili di qualità buona, secondo la codificazione vigente, e a darne immediata e periodica informazione all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e al Parlamento, con particolare riguardo alle aeree della regione Molise.

9/4645/**46**. Buffo, Tolotti.

La Camera,

premesso che:

il decreto-legge in questione, emanato a seguito del messaggio presidenziale di rinvio al Parlamento della legge di riforma del sistema radiotelevisivo e della concomitante scadenza del termine indicato nella sentenza della Corte costituzionale per porre fine alla situazione di indebita concentrazione delle frequenze radiotelevisive e di conseguente limitazione del pluralismo nel sistema dell'informazione, prevede una procedura volta

a verificare se le opportunità offerte dalle nuove tecnologie digitali possano consentire la coesistenza di un numero crescente di operatori nazionali, superando l'ormai anacronistico duopolio italiano;

ai fini della effettiva ricezione dei segnali televisiva in tecnica digitale, il tema della qualità del segnale rappresenta un elemento dirimente per quanto attiene l'effettiva copertura del territorio e, pertanto, il reale riconoscimento del diritto all'accesso ad una pluralità di offerta informativa radiotelevisiva:

impegna il Governo

ad effettuare, per quanto di sua competenza — avvalendosi delle strutture ministeriali preposte — le necessarie verifiche ed ispezioni volte ad accertare che i segnali televisivi irradiati in tecnica digitale siano classificabili di qualità buona, secondo la codificazione vigente, e a darne immediata e periodica informazione all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e al Parlamento, con particolare riguardo alle aeree della regione Campania.

9/4645/**47**. Buglio, Trupia.

La Camera,

premesso che:

il decreto-legge in questione, emanato a seguito del messaggio presidenziale di rinvio al Parlamento della legge di riforma del sistema radiotelevisivo e della concomitante scadenza del termine indicato nella sentenza della Corte costituzionale per porre fine alla situazione di indebita concentrazione delle frequenze radiotelevisive e di conseguente limitazione del pluralismo nel sistema dell'informazione, prevede una procedura volta a verificare se le opportunità offerte dalle nuove tecnologie digitali possano consentire la coesistenza di un numero crescente di operatori nazionali, superando l'ormai anacronistico duopolio italiano;

ai fini della effettiva ricezione dei segnali televisiva in tecnica digitale, il tema della qualità del segnale rappresenta un elemento dirimente per quanto attiene l'effettiva copertura del territorio e, pertanto, il reale riconoscimento del diritto all'accesso ad una pluralità di offerta informativa radiotelevisiva:

impegna il Governo

ad effettuare, per quanto di sua competenza — avvalendosi delle strutture ministeriali preposte — le necessarie verifiche ed ispezioni volte ad accertare che i segnali televisivi irradiati in tecnica digitale siano classificabili di qualità buona, secondo la codificazione vigente, e a darne immediata e periodica informazione all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e al Parlamento, con particolare riguardo alle aeree della regione Puglia.

9/4645/**48**. Cabras, Caldarola.

La Camera,

premesso che:

il decreto-legge in questione, emanato a seguito del messaggio presidenziale di rinvio al Parlamento della legge di riforma del sistema radiotelevisivo e della concomitante scadenza del termine indicato nella sentenza della Corte costituzionale per porre fine alla situazione di indebita concentrazione delle frequenze radiotelevisive e di conseguente limitazione del pluralismo nel sistema dell'informazione, prevede una procedura volta a verificare se le opportunità offerte dalle nuove tecnologie digitali possano consentire la coesistenza di un numero crescente di operatori nazionali, superando l'ormai anacronistico duopolio italiano;

ai fini della effettiva ricezione dei segnali televisiva in tecnica digitale, il tema della qualità del segnale rappresenta un elemento dirimente per quanto attiene l'effettiva copertura del territorio e, per-

tanto, il reale riconoscimento del diritto all'accesso ad una pluralità di offerta informativa radiotelevisiva:

impegna il Governo

ad effettuare, per quanto di sua competenza — avvalendosi delle strutture ministeriali preposte — le necessarie verifiche ed ispezioni volte ad accertare che i segnali televisivi irradiati in tecnica digitale siano classificabili di qualità buona, secondo la codificazione vigente, e a darne immediata e periodica informazione all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e al Parlamento, con particolare riguardo alle aeree della regione Basilicata.

9/4645/**49**. Carboni, Carli.

La Camera,

premesso che:

il decreto-legge in questione, emanato a seguito del messaggio presidenziale di rinvio al Parlamento della legge di riforma del sistema radiotelevisivo e della concomitante scadenza del termine indicato nella sentenza della Corte costituzionale per porre fine alla situazione di indebita concentrazione delle frequenze radiotelevisive e di conseguente limitazione del pluralismo nel sistema dell'informazione, prevede una procedura volta a verificare se le opportunità offerte dalle nuove tecnologie digitali possano consentire la coesistenza di un numero crescente di operatori nazionali, superando l'ormai anacronistico duopolio italiano;

ai fini della effettiva ricezione dei segnali televisiva in tecnica digitale, il tema della qualità del segnale rappresenta un elemento dirimente per quanto attiene l'effettiva copertura del territorio e, pertanto, il reale riconoscimento del diritto all'accesso ad una pluralità di offerta informativa radiotelevisiva:

impegna il Governo

ad effettuare, per quanto di sua competenza — avvalendosi delle strutture ministeriali preposte — le necessarie verifiche ed ispezioni volte ad accertare che i segnali televisivi irradiati in tecnica digitale siano classificabili di qualità buona, secondo la codificazione vigente, e a darne immediata e periodica informazione all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e al Parlamento, con particolare riguardo alle aeree della regione Calabria.

9/4645/**50**. Cazzaro, Chianale.

La Camera,

premesso che:

il decreto-legge in questione, emanato a seguito del messaggio presidenziale di rinvio al Parlamento della legge di riforma del sistema radiotelevisivo e della concomitante scadenza del termine indicato nella sentenza della Corte costituzionale per porre fine alla situazione di indebita concentrazione delle frequenze radiotelevisive e di conseguente limitazione del pluralismo nel sistema dell'informazione, prevede una procedura volta a verificare se le opportunità offerte dalle nuove tecnologie digitali possano consentire la coesistenza di un numero crescente di operatori nazionali, superando l'ormai anacronistico duopolio italiano;

ai fini della effettiva ricezione dei segnali televisiva in tecnica digitale, il tema della qualità del segnale rappresenta un elemento dirimente per quanto attiene l'effettiva copertura del territorio e, pertanto, il reale riconoscimento del diritto all'accesso ad una pluralità di offerta informativa radiotelevisiva:

impegna il Governo

ad effettuare, per quanto di sua competenza — avvalendosi delle strutture ministeriali preposte — le necessarie verifiche ed ispezioni volte ad accertare che i segnali televisivi irradiati in tecnica digitale siano classificabili di qualità buona, secondo la codificazione vigente, e a darne

immediata e periodica informazione all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e al Parlamento, con particolare riguardo alle aeree della regione Sicilia.

9/4645/**51**. Chiaromonte, Zunino.

La Camera,

premesso che:

il decreto-legge in questione, emanato a seguito del messaggio presidenziale di rinvio al Parlamento della legge di riforma del sistema radiotelevisivo e della concomitante scadenza del termine indicato nella sentenza della Corte costituzionale per porre fine alla situazione di indebita concentrazione delle frequenze radiotelevisive e di conseguente limitazione del pluralismo nel sistema dell'informazione, prevede una procedura volta a verificare se le opportunità offerte dalle nuove tecnologie digitali possano consentire la coesistenza di un numero crescente di operatori nazionali, superando l'ormai anacronistico duopolio italiano;

ai fini della effettiva ricezione dei segnali televisivi in tecnica digitale, il tema della qualità del segnale rappresenta un elemento dirimente per quanto attiene l'effettiva copertura del territorio e, pertanto, il reale riconoscimento del diritto all'accesso ad una pluralità di offerta informativa radiotelevisiva:

impegna il Governo

ad effettuare, per quanto di sua competenza — avvalendosi delle strutture ministeriali preposte — le necessarie verifiche ed ispezioni volte ad accertare che i segnali televisivi irradiati in tecnica digitale siano classificabili di qualità buona, secondo la codificazione vigente, e a darne immediata e periodica informazione all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e al Parlamento, con particolare riguardo alle aree della regione Sardegna.

9/4645/**52**. Chiti, Grandi.

La Camera,

premesso che:

il decreto-legge in questione, emanato a seguito del messaggio presidenziale di rinvio al Parlamento della legge di riforma del sistema radiotelevisivo e della concomitante scadenza del termine indicato nella sentenza della Corte costituzionale per porre fine alla situazione di indebita concentrazione delle frequenze radiotelevisive e di conseguente limitazione del pluralismo nel sistema dell'informazione, prevede una procedura volta a verificare se le opportunità offerte dalle nuove tecnologie digitali possano consentire la coesistenza di un numero crescente di operatori nazionali, superando l'ormai anacronistico duopolio italiano;

ai fini della effettiva ricezione dei segnali televisivi in tecnica digitale, il tema della qualità del segnale rappresenta un elemento dirimente per quanto attiene l'effettiva copertura del territorio e, pertanto, il reale riconoscimento del diritto all'accesso ad una pluralità di offerta informativa radiotelevisiva:

impegna il Governo

ad effettuare, per quanto di sua competenza — avvalendosi delle strutture ministeriali preposte — le necessarie verifiche ed ispezioni volte ad accertare che i segnali televisivi irradiati in tecnica digitale siano classificabili di qualità buona, secondo la codificazione vigente, e a darne immediata e periodica informazione all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e al Parlamento, con particolare riguardo alle aree della regione Piemonte.

9/4645/**53**. Cialente.

La Camera,

premesso che:

il decreto-legge in questione, emanato a seguito del messaggio presidenziale di rinvio al Parlamento della legge di riforma del sistema radiotelevisivo e della

concomitante scadenza del termine indicato nella sentenza della Corte costituzionale per porre fine alla situazione di indebita concentrazione delle frequenze radiotelevisive e di conseguente limitazione del pluralismo nel sistema dell'informazione, prevede una procedura volta a verificare se le opportunità offerte dalle nuove tecnologie digitali possano consentire la coesistenza di un numero crescente di operatori nazionali, superando l'ormai anacronistico duopolio italiano;

ai fini della effettiva ricezione dei segnali televisivi in tecnica digitale, il tema della qualità del segnale rappresenta un elemento dirimente per quanto attiene l'effettiva copertura del territorio e, pertanto, il reale riconoscimento del diritto all'accesso ad una pluralità di offerta informativa radiotelevisiva:

impegna il Governo

ad effettuare, per quanto di sua competenza — avvalendosi delle strutture ministeriali preposte — le necessarie verifiche ed ispezioni volte ad accertare che i segnali televisivi irradiati in tecnica digitale siano classificabili di qualità buona, secondo la codificazione vigente, e a darne immediata informazione all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e al Parlamento, con apposite relazioni da redigere ogni tre mesi.

9/4645/**54**. Coluccini, Turco.

La Camera,

premesso che:

il decreto-legge in questione, emanato a seguito del messaggio presidenziale di rinvio al Parlamento della legge di riforma del sistema radiotelevisivo e della concomitante scadenza del termine indicato nella sentenza della Corte costituzionale per porre fine alla situazione di indebita concentrazione delle frequenze radiotelevisive e di conseguente limitazione del pluralismo nel sistema dell'informazione, prevede una procedura volta

a verificare se le opportunità offerte dalle nuove tecnologie digitali possano consentire la coesistenza di un numero crescente di operatori nazionali, superando l'ormai anacronistico duopolio italiano;

ai fini della effettiva ricezione dei segnali televisivi in tecnica digitale, il tema della qualità del segnale rappresenta un elemento dirimente per quanto attiene l'effettiva copertura del territorio e, pertanto, il reale riconoscimento del diritto all'accesso ad una pluralità di offerta informativa radiotelevisiva:

impegna il Governo

ad effettuare, per quanto di sua competenza — avvalendosi delle strutture ministeriali preposte — le necessarie verifiche ed ispezioni volte ad accertare che i segnali televisivi irradiati in tecnica digitale siano classificabili di qualità buona, secondo la codificazione vigente, e a darne immediata informazione all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e al Parlamento, con apposite relazioni da redigere ogni sei mesi.

9/4645/**55**. Dameri, Vianello.

La Camera,

premesso che:

il decreto-legge in questione, emanato a seguito del messaggio presidenziale di rinvio al Parlamento della legge di riforma del sistema radiotelevisivo e della concomitante scadenza del termine indicato nella sentenza della Corte costituzionale per porre fine alla situazione di indebita concentrazione delle frequenze radiotelevisive e di conseguente limitazione del pluralismo nel sistema dell'informazione, prevede una procedura volta a verificare se le opportunità offerte dalle nuove tecnologie digitali possano consentire la coesistenza di un numero crescente di operatori nazionali, superando l'ormai anacronistico duopolio italiano;

nel nuovo sistema di trasmissione radiotelevisiva offerto dall'avvento delle tecnologie digitali si profila la possibilità di un programma di razionalizzazione e risanamento del territorio dalla presenza di una miriade di impianti che deturpano il paesaggio e soprattutto rischiano di produrre conseguenze negative sulla salute delle popolazioni:

impegna il Governo

a favorire e sostenere iniziative di razionalizzazione della diffusione degli impianti sul territorio; nell'interesse prioritario della salvaguardia della salute delle popolazioni e della tutela del paesaggio.

9/4645/**56**. De Brasi, Zunino, Pennacchi.

La Camera,

premesso che:

il decreto-legge in questione, emanato a seguito del messaggio presidenziale di rinvio al Parlamento della legge di riforma del sistema radiotelevisivo e della concomitante scadenza del termine indicato nella sentenza della Corte costituzionale per porre fine alla situazione di indebita concentrazione delle frequenze radiotelevisive e di conseguente limitazione del pluralismo nel sistema dell'informazione, prevede una procedura volta a verificare se le opportunità offerte dalle nuove tecnologie digitali possano consentire la coesistenza di un numero crescente di operatori nazionali, superando l'ormai anacronistico duopolio italiano;

nel nuovo sistema di trasmissione radiotelevisiva offerto dall'avvento delle tecnologie digitali si profila la possibilità di un programma di razionalizzazione e risanamento del territorio dalla presenza di una miriade di impianti che deturpano il paesaggio e soprattutto rischiano di produrre conseguenze negative sulla salute delle popolazioni:

impegna il Governo

a favorire e sostenere iniziative di razionalizzazione della diffusione degli impianti

sul territorio, nell'interesse prioritario della salvaguardia della salute delle popolazioni e della tutela del paesaggio, nonché ad inviare una relazione bimestrale al Parlamento sullo stato di distribuzione sul territorio degli impianti di trasmissione radiotelevisiva.

9/4645/**57**. De Luca.

La Camera,

premesso che:

il decreto-legge in questione, emanato a seguito del messaggio presidenziale di rinvio al Parlamento della legge di riforma del sistema radiotelevisivo e della concomitante scadenza del termine indicato nella sentenza della Corte costituzionale per porre fine alla situazione di indebita concentrazione delle frequenze radiotelevisive e di conseguente limitazione del pluralismo nel sistema dell'informazione, prevede una procedura volta a verificare se le opportunità offerte dalle nuove tecnologie digitali possano consentire la coesistenza di un numero crescente di operatori nazionali, superando l'ormai anacronistico duopolio italiano;

nel nuovo sistema di trasmissione radiotelevisiva offerto dall'avvento delle tecnologie digitali si profila la possibilità di un programma di razionalizzazione e risanamento del territorio dalla presenza di una miriade di impianti che deturpano il paesaggio e soprattutto rischiano di produrre conseguenze negative sulla salute delle popolazioni:

impegna il Governo

a favorire e sostenere iniziative di razionalizzazione della diffusione degli impianti sul territorio, nell'interesse prioritario della salvaguardia della salute delle popolazioni e della tutela del paesaggio, nonché ad inviare una relazione quadrimestrale al

Parlamento sullo stato di distribuzione sul territorio degli impianti di trasmissione radiotelevisiva.

9/4645/**58**. De Simone Alberta.

La Camera,

premessi che:

il decreto-legge in questione, emanato a seguito del messaggio presidenziale di rinvio al Parlamento della legge di riforma del sistema radiotelevisivo e della concomitante scadenza del termine indicato nella sentenza della Corte costituzionale per porre fine alla situazione di indebita concentrazione delle frequenze radiotelevisive e di conseguente limitazione del pluralismo nel sistema dell'informazione, prevede una procedura volta a verificare se le opportunità offerte dalle nuove tecnologie digitali possano consentire la coesistenza di un numero crescente di operatori nazionali, superando l'ormai anacronistico duopolio italiano;

nel nuovo sistema di trasmissione radiotelevisiva offerto dall'avvento delle tecnologie digitali si profila la possibilità di un programma di razionalizzazione e risanamento del territorio dalla presenza di una miriade di impianti che deturpano il paesaggio e soprattutto rischiano di produrre conseguenze negative sulla salute delle popolazioni:

impegna il Governo

a favorire e sostenere iniziative di razionalizzazione della diffusione degli impianti sul territorio, nell'interesse prioritario della salvaguardia della salute delle popolazioni e della tutela del paesaggio, nonché ad inviare una relazione bimestrale al Parlamento sullo stato di distribuzione sul territorio degli impianti di trasmissione radiotelevisiva, con particolare riguardo alle aree caratterizzate da alta densità abitativa.

9/4645/**59**. Di Serio D'Antona.

La Camera,

premessi che:

il decreto-legge in questione, emanato a seguito del messaggio presidenziale di rinvio al Parlamento della legge di riforma del sistema radiotelevisivo e della concomitante scadenza del termine indicato nella sentenza della Corte costituzionale per porre fine alla situazione di indebita concentrazione delle frequenze radiotelevisive e di conseguente limitazione del pluralismo nel sistema dell'informazione, prevede una procedura volta a verificare se le opportunità offerte dalle nuove tecnologie digitali possano consentire la coesistenza di un numero crescente di operatori nazionali, superando l'ormai anacronistico duopolio italiano;

nel nuovo sistema di trasmissione radiotelevisiva offerto dall'avvento delle tecnologie digitali si profila la possibilità di un programma di razionalizzazione e risanamento del territorio dalla presenza di una miriade di impianti che deturpano il paesaggio e soprattutto rischiano di produrre conseguenze negative sulla salute delle popolazioni:

impegna il Governo

a favorire e sostenere iniziative di razionalizzazione della diffusione degli impianti sul territorio, nell'interesse prioritario della salvaguardia della salute delle popolazioni e della tutela del paesaggio, nonché ad inviare una relazione quadrimestrale al Parlamento sullo stato di distribuzione sul territorio degli impianti di trasmissione radiotelevisiva, con particolare riguardo alle aree caratterizzate da alta densità abitativa.

9/4645/**60**. Filippeschi.

La Camera,

premessi che:

il decreto-legge in questione, emanato a seguito del messaggio presidenziale di rinvio al Parlamento della legge di

riforma del sistema radiotelevisivo e della concomitante scadenza del termine indicato nella sentenza della Corte costituzionale per porre fine alla situazione di indebita concentrazione delle frequenze radiotelevisive e di conseguente limitazione del pluralismo nel sistema dell'informazione, prevede una procedura volta a verificare se le opportunità offerte dalle nuove tecnologie digitali possano consentire la coesistenza di un numero crescente di operatori nazionali, superando l'ormai anacronistico duopolio italiano;

nel nuovo sistema di trasmissione radiotelevisiva offerto dall'avvento delle tecnologie digitali si profila la possibilità di un programma di razionalizzazione e risanamento del territorio dalla presenza di una miriade di impianti che deturpano il paesaggio e soprattutto rischiano di produrre conseguenze negative sulla salute delle popolazioni:

impegna il Governo

a favorire e sostenere iniziative di razionalizzazione della diffusione degli impianti sul territorio, nell'interesse prioritario della salvaguardia della salute delle popolazioni e della tutela del paesaggio, nonché ad inviare una relazione bimestrale al Parlamento sullo stato di distribuzione sul territorio degli impianti di trasmissione radiotelevisiva, con particolare riguardo alle aree caratterizzate da riconosciuto valore ambientale.

9/4645/61. Finocchiaro.

La Camera,

premesso che:

il decreto-legge in questione, emanato a seguito del messaggio presidenziale di rinvio al Parlamento della legge di riforma del sistema radiotelevisivo e della concomitante scadenza del termine indicato nella sentenza della Corte costituzionale per porre fine alla situazione di indebita concentrazione delle frequenze radiotelevisive e di conseguente limita-

zione del pluralismo nel sistema dell'informazione, prevede una procedura volta a verificare se le opportunità offerte dalle nuove tecnologie digitali possano consentire la coesistenza di un numero crescente di operatori nazionali, superando l'ormai anacronistico duopolio italiano;

nel nuovo sistema di trasmissione radiotelevisiva offerto dall'avvento delle tecnologie digitali si profila la possibilità di un programma di razionalizzazione e risanamento del territorio dalla presenza di una miriade di impianti che deturpano il paesaggio e soprattutto rischiano di produrre conseguenze negative sulla salute delle popolazioni:

impegna il Governo

a favorire e sostenere iniziative di razionalizzazione della diffusione degli impianti sul territorio, nell'interesse prioritario della salvaguardia della salute delle popolazioni e della tutela del paesaggio, nonché ad inviare una relazione quadrimestrale al Parlamento sullo stato di distribuzione sul territorio degli impianti di trasmissione radiotelevisiva, con particolare riguardo alle aree caratterizzate da riconosciuto valore ambientale.

9/4645/62. Fluvi.

La Camera,

premesso che:

il decreto-legge in questione, emanato a seguito del messaggio presidenziale di rinvio al Parlamento della legge di riforma del sistema radiotelevisivo e della concomitante scadenza del termine indicato nella sentenza della Corte costituzionale per porre fine alla situazione di indebita concentrazione delle frequenze radiotelevisive e di conseguente limitazione del pluralismo nel sistema dell'informazione, prevede una procedura volta a verificare se le opportunità offerte dalle nuove tecnologie digitali possano consen-

tire la coesistenza di un numero crescente di operatori nazionali, superando l'ormai anacronistico duopolio italiano;

nel nuovo sistema di trasmissione radiotelevisiva offerto dall'avvento delle tecnologie digitali si profila la possibilità di un programma di razionalizzazione e risanamento del territorio dalla presenza di una miriade di impianti che deturpano il paesaggio e soprattutto rischiano di produrre conseguenze negative sulla salute delle popolazioni:

impegna il Governo

a favorire e sostenere iniziative di razionalizzazione della diffusione degli impianti sul territorio, nell'interesse prioritario della salvaguardia della salute delle popolazioni e della tutela del paesaggio, nonché ad inviare una relazione bimestrale al Parlamento sullo stato di distribuzione sul territorio degli impianti di trasmissione radiotelevisiva, con particolare riguardo alle aree caratterizzate da riconosciuto valore paesaggistico.

9/4645/**63**. Folena.

La Camera,

premesso che:

il decreto-legge in questione, emanato a seguito del messaggio presidenziale di rinvio al Parlamento della legge di riforma del sistema radiotelevisivo e della concomitante scadenza del termine indicato nella sentenza della Corte costituzionale per porre fine alla situazione di indebita concentrazione delle frequenze radiotelevisive e di conseguente limitazione del pluralismo nel sistema dell'informazione, prevede una procedura volta a verificare se le opportunità offerte dalle nuove tecnologie digitali possano consentire la coesistenza di un numero crescente di operatori nazionali, superando l'ormai anacronistico duopolio italiano;

nel nuovo sistema di trasmissione radiotelevisiva offerto dall'avvento delle

tecnologie digitali si profila la possibilità di un programma di razionalizzazione e risanamento del territorio dalla presenza di una miriade di impianti che deturpano il paesaggio e soprattutto rischiano di produrre conseguenze negative sulla salute delle popolazioni:

impegna il Governo

a favorire e sostenere iniziative di razionalizzazione della diffusione degli impianti sul territorio, nell'interesse prioritario della salvaguardia della salute delle popolazioni e della tutela del paesaggio, nonché ad inviare una relazione quadrimestrale al Parlamento sullo stato di distribuzione sul territorio degli impianti di trasmissione radiotelevisiva, con particolare riguardo alle aree caratterizzate da riconosciuto valore paesaggistico.

9/4645/**64**. Fumagalli.

La Camera,

premesso che:

il decreto-legge in questione, emanato a seguito del messaggio presidenziale di rinvio al Parlamento della legge di riforma del sistema radiotelevisivo e della concomitante scadenza del termine indicato nella sentenza della Corte costituzionale per porre fine alla situazione di indebita concentrazione delle frequenze radiotelevisive e di conseguente limitazione del pluralismo nel sistema dell'informazione, prevede una procedura volta a verificare se le opportunità offerte dalle nuove tecnologie digitali possano consentire la coesistenza di un numero crescente di operatori nazionali, superando l'ormai anacronistico duopolio italiano;

nel nuovo sistema di trasmissione radiotelevisiva offerto dall'avvento delle tecnologie digitali si profila la possibilità di un programma di razionalizzazione e risanamento del territorio dalla presenza di una miriade di impianti che deturpano il

paesaggio e soprattutto rischiano di produrre conseguenze negative sulla salute delle popolazioni:

impegna il Governo

a favorire e sostenere iniziative di razionalizzazione della diffusione degli impianti sul territorio, nell'interesse prioritario della salvaguardia della salute delle popolazioni e della tutela del paesaggio, nonché ad inviare una relazione bimestrale al Parlamento sullo stato di distribuzione sul territorio degli impianti di trasmissione radiotelevisiva, con particolare riguardo al territorio della regione Piemonte.

9/4645/65. Galeazzi.

La Camera,

premesso che:

il decreto-legge in questione, emanato a seguito del messaggio presidenziale di rinvio al Parlamento della legge di riforma del sistema radiotelevisivo e della concomitante scadenza del termine indicato nella sentenza della Corte costituzionale per porre fine alla situazione di indebita concentrazione delle frequenze radiotelevisive e di conseguente limitazione del pluralismo nel sistema dell'informazione, prevede una procedura volta a verificare se le opportunità offerte dalle nuove tecnologie digitali possano consentire la coesistenza di un numero crescente di operatori nazionali, superando l'ormai anacronistico duopolio italiano;

nel nuovo sistema di trasmissione radiotelevisiva offerto dall'avvento delle tecnologie digitali si profila la possibilità di un programma di razionalizzazione e risanamento del territorio dalla presenza di una miriade di impianti che deturpano il paesaggio e soprattutto rischiano di produrre conseguenze negative sulla salute delle popolazioni:

impegna il Governo

a favorire e sostenere iniziative di razionalizzazione della diffusione degli impianti

sul territorio, nell'interesse prioritario della salvaguardia della salute delle popolazioni e della tutela del paesaggio, nonché ad inviare una relazione bimestrale al Parlamento sullo stato di distribuzione sul territorio degli impianti di trasmissione radiotelevisiva, con particolare riguardo al territorio della regione Valle d'Aosta.

9/4645/66. Gasperoni.

La Camera,

premesso che:

il decreto-legge in questione, emanato a seguito del messaggio presidenziale di rinvio al Parlamento della legge di riforma del sistema radiotelevisivo e della concomitante scadenza del termine indicato nella sentenza della Corte costituzionale per porre fine alla situazione di indebita concentrazione delle frequenze radiotelevisive e di conseguente limitazione del pluralismo nel sistema dell'informazione, prevede una procedura volta a verificare se le opportunità offerte dalle nuove tecnologie digitali possano consentire la coesistenza di un numero crescente di operatori nazionali, superando l'ormai anacronistico duopolio italiano;

nel nuovo sistema di trasmissione radiotelevisiva offerto dall'avvento delle tecnologie digitali si profila la possibilità di un programma di razionalizzazione e risanamento del territorio dalla presenza di una miriade di impianti che deturpano il paesaggio e soprattutto rischiano di produrre conseguenze negative sulla salute delle popolazioni:

impegna il Governo

a favorire e sostenere iniziative di razionalizzazione della diffusione degli impianti sul territorio, nell'interesse prioritario della salvaguardia della salute delle popolazioni e della tutela del paesaggio, nonché ad inviare una relazione bimestrale al Parlamento sullo stato di distribuzione sul

territorio degli impianti di trasmissione radiotelevisiva, con particolare riguardo al territorio della regione Lombardia.

9/4645/**67**. Giacco.

La Camera,

premessi che:

il decreto legge in questione, emanato a seguito del messaggio presidenziale di rinvio al Parlamento della legge di riforma del sistema radiotelevisivo e della concomitante scadenza del termine indicato nella sentenza della Corte costituzionale per porre fine alla situazione di indebita concentrazione delle frequenze radiotelevisive e di conseguente limitazione del pluralismo nel sistema dell'informazione, prevede una procedura volta a verificare se le opportunità offerte dalle nuove tecnologie digitali possano consentire la coesistenza di un numero crescente di operatori nazionali, superando l'ormai anacronistico duopolio italiano;

nel nuovo sistema di trasmissione radiotelevisiva offerto dall'avvento delle tecnologie digitali si profila la possibilità di un programma di razionalizzazione e risanamento del territorio dalla presenza di una miriade di impianti che deturpano il paesaggio e soprattutto rischiano di produrre conseguenze negative sulla salute delle popolazioni:

impegna il Governo

a favorire e sostenere iniziative di razionalizzazione della diffusione degli impianti sul territorio, nell'interesse prioritario della salvaguardia della salute delle popolazioni e della tutela del paesaggio, nonché ad inviare una relazione bimestrale al Parlamento sullo stato di distribuzione sul territorio degli impianti di trasmissione radiotelevisiva, con particolare riguardo al territorio della regione Trentino-Alto Adige.

9/4645/**68**. Grillini.

La Camera,

premessi che:

il decreto-legge in questione, emanato a seguito del messaggio presidenziale di rinvio al Parlamento della legge di riforma del sistema radiotelevisivo e della concomitante scadenza del termine indicato nella sentenza della Corte costituzionale per porre fine alla situazione di indebita concentrazione delle frequenze radiotelevisive e di conseguente limitazione del pluralismo nel sistema dell'informazione, prevede una procedura volta a verificare se le opportunità offerte dalle nuove tecnologie digitali possano consentire la coesistenza di un numero crescente di operatori nazionali, superando l'ormai anacronistico duopolio italiano;

nel nuovo sistema di trasmissione radiotelevisiva offerto dall'avvento delle tecnologie digitali si profila la possibilità di un programma di razionalizzazione e risanamento del territorio dalla presenza di una miriade di impianti che deturpano il paesaggio e soprattutto rischiano di produrre conseguenze negative sulla salute delle popolazioni:

impegna il Governo

a favorire e sostenere iniziative di razionalizzazione della diffusione degli impianti sul territorio, nell'interesse prioritario della salvaguardia della salute delle popolazioni e della tutela del paesaggio, nonché ad inviare una relazione bimestrale al Parlamento sullo stato di distribuzione sul territorio degli impianti di trasmissione radiotelevisiva, con particolare riguardo al territorio della regione Veneto.

9/4645/**69**. Guerzoni.

La Camera,

premessi che:

il decreto-legge in questione, emanato a seguito del messaggio presidenziale di rinvio al Parlamento della legge di riforma del sistema radiotelevisivo e della

concomitante scadenza del termine indicato nella sentenza della Corte costituzionale per porre fine alla situazione di indebita concentrazione delle frequenze radiotelevisive e di conseguente limitazione del pluralismo nel sistema dell'informazione, prevede una procedura volta a verificare se le opportunità offerte dalle nuove tecnologie digitali possano consentire la coesistenza di un numero crescente di operatori nazionali, superando l'ormai anacronistico duopolio italiano;

nel nuovo sistema di trasmissione radiotelevisiva offerto dall'avvento delle tecnologie digitali si profila la possibilità di un programma di razionalizzazione e risanamento del territorio dalla presenza di una miriade di impianti che deturpano il paesaggio e soprattutto rischiano di produrre conseguenze negative sulla salute delle popolazioni:

impegna il Governo

a favorire e sostenere iniziative di razionalizzazione della diffusione degli impianti sul territorio, nell'interesse prioritario della salvaguardia della salute delle popolazioni e della tutela del paesaggio, nonché ad inviare una relazione bimestrale al Parlamento sullo stato di distribuzione sul territorio degli impianti di trasmissione radiotelevisiva, con particolare riguardo al territorio della regione Friuli-Venezia Giulia.

9/4645/70. Kessler.

La Camera,

premesso che:

il decreto-legge in questione, emanato a seguito del messaggio presidenziale di rinvio al Parlamento della legge di riforma del sistema radiotelevisivo e della concomitante scadenza del termine indicato nella sentenza della Corte costituzionale per porre fine alla situazione di indebita concentrazione delle frequenze radiotelevisive e di conseguente limitazione del pluralismo nel sistema dell'in-

formazione, prevede una procedura volta a verificare se le opportunità offerte dalle nuove tecnologie digitali possano consentire la coesistenza di un numero crescente di operatori nazionali, superando l'ormai anacronistico duopolio italiano;

nel nuovo sistema di trasmissione radiotelevisiva offerto dall'avvento delle tecnologie digitali si profila la possibilità di un programma di razionalizzazione e risanamento del territorio dalla presenza di una miriade di impianti che deturpano il paesaggio e soprattutto rischiano di produrre conseguenze negative sulla salute delle popolazioni:

impegna il Governo

a favorire e sostenere iniziative di razionalizzazione della diffusione degli impianti sul territorio, nell'interesse prioritario della salvaguardia della salute delle popolazioni e della tutela del paesaggio, nonché ad inviare una relazione bimestrale al Parlamento sullo stato di distribuzione sul territorio degli impianti di trasmissione radiotelevisiva, con particolare riguardo al territorio della regione Liguria.

9/4645/71. Lucà.

La Camera,

premesso che:

il decreto-legge in questione, emanato a seguito del messaggio presidenziale di rinvio al Parlamento della legge di riforma del sistema radiotelevisivo e della concomitante scadenza del termine indicato nella sentenza della Corte costituzionale per porre fine alla situazione di indebita concentrazione delle frequenze radiotelevisive e di conseguente limitazione del pluralismo nel sistema dell'informazione, prevede una procedura volta a verificare se le opportunità offerte dalle nuove tecnologie digitali possano consentire la coesistenza di un numero crescente di operatori nazionali, superando l'ormai anacronistico duopolio italiano;

nel nuovo sistema di trasmissione radiotelevisiva offerto dall'avvento delle tecnologie digitali si profila la possibilità di un programma di razionalizzazione e risanamento del territorio dalla presenza di una miriade di impianti che deturpano il paesaggio e soprattutto rischiano di produrre conseguenze negative sulla salute delle popolazioni:

impegna il Governo

a favorire e sostenere iniziative di razionalizzazione della diffusione degli impianti sul territorio, nell'interesse prioritario della salvaguardia della salute delle popolazioni e della tutela del paesaggio, nonché ad inviare una relazione bimestrale al Parlamento sullo stato di distribuzione sul territorio degli impianti di trasmissione radiotelevisiva, con particolare riguardo al territorio della regione Emilia-Romagna.

9/4645/72. Lulli.

La Camera,

premesso che:

il decreto-legge in questione, emanato a seguito del messaggio presidenziale di rinvio al Parlamento della legge di riforma del sistema radiotelevisivo e della concomitante scadenza del termine indicato nella sentenza della Corte costituzionale per porre fine alla situazione di indebita concentrazione delle frequenze radiotelevisive e di conseguente limitazione del pluralismo nel sistema dell'informazione, prevede una procedura volta a verificare se le opportunità offerte dalle nuove tecnologie digitali possano consentire la coesistenza di un numero crescente di operatori nazionali, superando l'ormai anacronistico duopolio italiano;

nel nuovo sistema di trasmissione radiotelevisiva offerto dall'avvento delle tecnologie digitali si profila la possibilità di un programma di razionalizzazione e risanamento del territorio dalla presenza di una miriade di impianti che deturpano il

paesaggio e soprattutto rischiano di produrre conseguenze negative sulla salute delle popolazioni:

impegna il Governo

a favorire e sostenere iniziative di razionalizzazione della diffusione degli impianti sul territorio, nell'interesse prioritario della salvaguardia della salute delle popolazioni e della tutela del paesaggio, nonché ad inviare una relazione bimestrale al Parlamento sullo stato di distribuzione sul territorio degli impianti di trasmissione radiotelevisiva, con particolare riguardo al territorio della regione Toscana.

9/4645/73. Lumia.

La Camera,

premesso che:

il decreto-legge in questione, emanato a seguito del messaggio presidenziale di rinvio al Parlamento della legge di riforma del sistema radiotelevisivo e della concomitante scadenza del termine indicato nella sentenza della Corte costituzionale per porre fine alla situazione di indebita concentrazione delle frequenze radiotelevisive e di conseguente limitazione del pluralismo nel sistema dell'informazione, prevede una procedura volta a verificare se le opportunità offerte dalle nuove tecnologie digitali possano consentire la coesistenza di un numero crescente di operatori nazionali, superando l'ormai anacronistico duopolio italiano;

nel nuovo sistema di trasmissione radiotelevisiva offerto dall'avvento delle tecnologie digitali si profila la possibilità di un programma di razionalizzazione e risanamento del territorio dalla presenza di una miriade di impianti che deturpano il paesaggio e soprattutto rischiano di produrre conseguenze negative sulla salute delle popolazioni:

impegna il Governo

a favorire e sostenere iniziative di razionalizzazione della diffusione degli impianti

sul territorio, nell'interesse prioritario della salvaguardia della salute delle popolazioni e della tutela del paesaggio, nonché ad inviare una relazione bimestrale al Parlamento sullo stato di distribuzione sul territorio degli impianti di trasmissione radiotelevisiva, con particolare riguardo al territorio della regione Umbria.

9/4645/**74**. Luongo, Mancini.

La Camera,

premesso che:

il decreto-legge in questione, emanato a seguito del messaggio presidenziale di rinvio al Parlamento della legge di riforma del sistema radiotelevisivo e della concomitante scadenza del termine indicato nella sentenza della Corte costituzionale per porre fine alla situazione di indebita concentrazione delle frequenze radiotelevisive e di conseguente limitazione del pluralismo nel sistema dell'informazione, prevede una procedura volta a verificare se le opportunità offerte dalle nuove tecnologie digitali possano consentire la coesistenza di un numero crescente di operatori nazionali, superando l'ormai anacronistico duopolio italiano;

nel nuovo sistema di trasmissione radiotelevisiva offerto dall'avvento delle tecnologie digitali si profila la possibilità di un programma di razionalizzazione e risanamento del territorio dalla presenza di una miriade di impianti che deturpano il paesaggio e soprattutto rischiano di produrre conseguenze negative sulla salute delle popolazioni:

impegna il Governo

a favorire e sostenere iniziative di razionalizzazione della diffusione degli impianti sul territorio, nell'interesse prioritario della salvaguardia della salute delle popolazioni e della tutela del paesaggio, nonché ad inviare una relazione bimestrale al Parlamento sullo stato di distribuzione sul

territorio degli impianti di trasmissione radiotelevisiva, con particolare riguardo al territorio della regione Marche.

9/4645/**75**. Manzini, Maran.

La Camera,

premesso che:

il decreto-legge in questione, emanato a seguito del messaggio presidenziale di rinvio al Parlamento della legge di riforma del sistema radiotelevisivo e della concomitante scadenza del termine indicato nella sentenza della Corte costituzionale per porre fine alla situazione di indebita concentrazione delle frequenze radiotelevisive e di conseguente limitazione del pluralismo nel sistema dell'informazione, prevede una procedura volta a verificare se le opportunità offerte dalle nuove tecnologie digitali possano consentire la coesistenza di un numero crescente di operatori nazionali, superando l'ormai anacronistico duopolio italiano;

nel nuovo sistema di trasmissione radiotelevisiva offerto dall'avvento delle tecnologie digitali si profila la possibilità di un programma di razionalizzazione e risanamento del territorio dalla presenza di una miriade di impianti che deturpano il paesaggio e soprattutto rischiano di produrre conseguenze negative sulla salute delle popolazioni:

impegna il Governo

a favorire e sostenere iniziative di razionalizzazione della diffusione degli impianti sul territorio, nell'interesse prioritario della salvaguardia della salute delle popolazioni e della tutela del paesaggio, nonché ad inviare una relazione bimestrale al Parlamento sullo stato di distribuzione sul territorio degli impianti di trasmissione radiotelevisiva, con particolare riguardo al territorio della regione Lazio.

9/4645/**76**. Paola Mariani, Raffaella Mariani.

La Camera,

premesso che:

il decreto-legge in questione, emanato a seguito del messaggio presidenziale di rinvio al Parlamento della legge di riforma del sistema radiotelevisivo e della concomitante scadenza del termine indicato nella sentenza della Corte costituzionale per porre fine alla situazione di indebita concentrazione delle frequenze radiotelevisive e di conseguente limitazione del pluralismo nel sistema dell'informazione, prevede una procedura volta a verificare se le opportunità offerte dalle nuove tecnologie digitali possano consentire la coesistenza di un numero crescente di operatori nazionali, superando l'ormai anacronistico duopolio italiano;

nel nuovo sistema di trasmissione radiotelevisiva offerto dall'avvento delle tecnologie digitali si profila la possibilità di un programma di razionalizzazione e risanamento del territorio dalla presenza di una miriade di impianti che deturpano il paesaggio e soprattutto rischiano di produrre conseguenze negative sulla salute delle popolazioni:

impegna il Governo

a favorire e sostenere iniziative di razionalizzazione della diffusione degli impianti sul territorio, nell'interesse prioritario della salvaguardia della salute delle popolazioni e della tutela del paesaggio, nonché ad inviare una relazione bimestrale al Parlamento sullo stato di distribuzione sul territorio degli impianti di trasmissione radiotelevisiva, con particolare riguardo al territorio della regione Abruzzi.

9/4645/77. Mariotti, Marone.

La Camera,

premesso che:

il decreto-legge in questione, emanato a seguito del messaggio presidenziale di rinvio al Parlamento della legge di riforma del sistema radiotelevisivo e della

concomitante scadenza del termine indicato nella sentenza della Corte costituzionale per porre fine alla situazione di indebita concentrazione delle frequenze radiotelevisive e di conseguente limitazione del pluralismo nel sistema dell'informazione, prevede una procedura volta a verificare se le opportunità offerte dalle nuove tecnologie digitali possano consentire la coesistenza di un numero crescente di operatori nazionali, superando l'ormai anacronistico duopolio italiano;

nel nuovo sistema di trasmissione radiotelevisiva offerto dall'avvento delle tecnologie digitali si profila la possibilità di un programma di razionalizzazione e risanamento del territorio dalla presenza di una miriade di impianti che deturpano il paesaggio e soprattutto rischiano di produrre conseguenze negative sulla salute delle popolazioni:

impegna il Governo

a favorire e sostenere iniziative di razionalizzazione della diffusione degli impianti sul territorio, nell'interesse prioritario della salvaguardia della salute delle popolazioni e della tutela del paesaggio, nonché ad inviare una relazione bimestrale al Parlamento sullo stato di distribuzione sul territorio degli impianti di trasmissione radiotelevisiva, con particolare riguardo al territorio della regione Molise.

9/4645/78. Martella, Maurandi.

La Camera,

premesso che:

il decreto-legge in questione, emanato a seguito del messaggio presidenziale di rinvio al Parlamento della legge di riforma del sistema radiotelevisivo e della concomitante scadenza del termine indicato nella sentenza della Corte costituzionale per porre fine alla situazione di indebita concentrazione delle frequenze radiotelevisive e di conseguente limitazione del pluralismo nel sistema dell'informazione, prevede una procedura volta

a verificare se le opportunità offerte dalle nuove tecnologie digitali possano consentire la coesistenza di un numero crescente di operatori nazionali, superando l'ormai anacronistico duopolio italiano;

nel nuovo sistema di trasmissione radiotelevisiva offerto dall'avvento delle tecnologie digitali si profila la possibilità di un programma di razionalizzazione e risanamento del territorio dalla presenza di una miriade di impianti che deturpano il paesaggio e soprattutto rischiano di produrre conseguenze negative sulla salute delle popolazioni:

impegna il Governo

a favorire e sostenere iniziative di razionalizzazione della diffusione degli impianti sul territorio, nell'interesse prioritario della salvaguardia della salute delle popolazioni e della tutela del paesaggio, nonché ad inviare una relazione bimestrale al Parlamento sullo stato di distribuzione sul territorio degli impianti di trasmissione radiotelevisiva, con particolare riguardo al territorio della regione Campania.

9/4645/79. Motta, Nannicini.

La Camera,

premessi che:

il decreto-legge in questione, emanato a seguito del messaggio presidenziale di rinvio al Parlamento della legge di riforma del sistema radiotelevisivo e della concomitante scadenza del termine indicato nella sentenza della Corte costituzionale per porre fine alla situazione di indebita concentrazione delle frequenze radiotelevisive e di conseguente limitazione del pluralismo nel sistema dell'informazione, prevede una procedura volta a verificare se le opportunità offerte dalle nuove tecnologie digitali possano consentire la coesistenza di un numero crescente di operatori nazionali, superando l'ormai anacronistico duopolio italiano;

nel nuovo sistema di trasmissione radiotelevisiva offerto dall'avvento delle tecnologie digitali si profila la possibilità di un programma di razionalizzazione e risanamento del territorio dalla presenza di una miriade di impianti che deturpano il paesaggio e soprattutto rischiano di produrre conseguenze negative sulla salute delle popolazioni:

impegna il Governo

a favorire e sostenere iniziative di razionalizzazione della diffusione degli impianti sul territorio, nell'interesse prioritario della salvaguardia della salute delle popolazioni e della tutela del paesaggio, nonché ad inviare una relazione bimestrale al Parlamento sullo stato di distribuzione sul territorio degli impianti di trasmissione radiotelevisiva, con particolare riguardo al territorio della regione Puglia.

9/4645/80. Nieddu, Nigra.

La Camera,

premessi che:

il decreto-legge in questione, emanato a seguito del messaggio presidenziale di rinvio al Parlamento della legge di riforma del sistema radiotelevisivo e della concomitante scadenza del termine indicato nella sentenza della Corte costituzionale per porre fine alla situazione di indebita concentrazione delle frequenze radiotelevisive e di conseguente limitazione del pluralismo nel sistema dell'informazione, prevede una procedura volta a verificare se le opportunità offerte dalle nuove tecnologie digitali possano consentire la coesistenza di un numero crescente di operatori nazionali, superando l'ormai anacronistico duopolio italiano;

nel nuovo sistema di trasmissione radiotelevisiva offerto dall'avvento delle tecnologie digitali si profila la possibilità di un programma di razionalizzazione e risanamento del territorio dalla presenza di una miriade di impianti che deturpano il

paesaggio e soprattutto rischiano di produrre conseguenze negative sulla salute delle popolazioni:

impegna il Governo

a favorire e sostenere iniziative di razionalizzazione della diffusione degli impianti sul territorio, nell'interesse prioritario della salvaguardia della salute delle popolazioni e della tutela del paesaggio, nonché ad inviare una relazione bimestrale al Parlamento sullo stato di distribuzione sul territorio degli impianti di trasmissione radiotelevisiva, con particolare riguardo al territorio della regione Basilicata.

9/4645/81. Oliverio, Olivieri.

La Camera,

premesso che:

il decreto-legge in questione, emanato a seguito del messaggio presidenziale di rinvio al Parlamento della legge di riforma del sistema radiotelevisivo e della concomitante scadenza del termine indicato nella sentenza della Corte costituzionale per porre fine alla situazione di indebita concentrazione delle frequenze radiotelevisive e di conseguente limitazione del pluralismo nel sistema dell'informazione, prevede una procedura volta a verificare se le opportunità offerte dalle nuove tecnologie digitali possano consentire la coesistenza di un numero crescente di operatori nazionali, superando l'ormai anacronistico duopolio italiano;

nel nuovo sistema di trasmissione radiotelevisiva offerto dall'avvento delle tecnologie digitali si profila la possibilità di un programma di razionalizzazione e risanamento del territorio dalla presenza di una miriade di impianti che deturpano il paesaggio e soprattutto rischiano di produrre conseguenze negative sulla salute delle popolazioni:

impegna il Governo

a favorire e sostenere iniziative di razionalizzazione della diffusione degli impianti

sul territorio, nell'interesse prioritario della salvaguardia della salute delle popolazioni e della tutela del paesaggio, nonché ad inviare una relazione bimestrale al Parlamento sullo stato di distribuzione sul territorio degli impianti di trasmissione radiotelevisiva, con particolare riguardo al territorio della regione Calabria.

9/4645/82. Petrella, Piglionica.

La Camera,

premesso che:

il decreto-legge in questione, emanato a seguito del messaggio presidenziale di rinvio al Parlamento della legge di riforma del sistema radiotelevisivo e della concomitante scadenza del termine indicato nella sentenza della Corte costituzionale per porre fine alla situazione di indebita concentrazione delle frequenze radiotelevisive e di conseguente limitazione del pluralismo nel sistema dell'informazione, prevede una procedura volta a verificare se le opportunità offerte dalle nuove tecnologie digitali possano consentire la coesistenza di un numero crescente di operatori nazionali, superando l'ormai anacronistico duopolio italiano;

nel nuovo sistema di trasmissione radiotelevisiva offerto dall'avvento delle tecnologie digitali si profila la possibilità di un programma di razionalizzazione e risanamento del territorio dalla presenza di una miriade di impianti che deturpano il paesaggio e soprattutto rischiano di produrre conseguenze negative sulla salute delle popolazioni:

impegna il Governo

a favorire e sostenere iniziative di razionalizzazione della diffusione degli impianti sul territorio, nell'interesse prioritario della salvaguardia della salute delle popolazioni e della tutela del paesaggio, nonché ad inviare una relazione bimestrale al Parlamento sullo stato di distribuzione sul

territorio degli impianti di trasmissione radiotelevisiva, con particolare riguardo al territorio della regione Sicilia.

9/4645/**83**. Pinotti, Pisa.

La Camera,

premessò che:

il decreto-legge in questione, emanato a seguito del messaggio presidenziale di rinvio al Parlamento della legge di riforma del sistema radiotelevisivo e della concomitante scadenza del termine indicato nella sentenza della Corte costituzionale per porre fine alla situazione di indebita concentrazione delle frequenze radiotelevisive e di conseguente limitazione del pluralismo nel sistema dell'informazione, prevede una procedura volta a verificare se le opportunità offerte dalle nuove tecnologie digitali possano consentire la coesistenza di un numero crescente di operatori nazionali, superando l'ormai anacronistico duopolio italiano;

nel nuovo sistema di trasmissione radiotelevisiva offerto dall'avvento delle tecnologie digitali si profila la possibilità di un programma di razionalizzazione e risanamento del territorio dalla presenza di una miriade di impianti che deturpano il paesaggio e soprattutto rischiano di produrre conseguenze negative sulla salute delle popolazioni:

impegna il Governo

a favorire e sostenere iniziative di razionalizzazione della diffusione degli impianti sul territorio, nell'interesse prioritario della salvaguardia della salute delle popolazioni e della tutela del paesaggio, nonché ad inviare una relazione bimestrale al Parlamento sullo stato di distribuzione sul territorio degli impianti di trasmissione radiotelevisiva, con particolare riguardo al territorio della regione Sardegna.

9/4645/**84**. Pollastrini, Preda.

La Camera,

premessò che è in corso di esame presso le Commissioni riunite VII e IX della Camera, la proposta di legge per il riassetto del sistema radiotelevisivo, cosiddetta « legge Gasparri », nella quale sono state predisposte dal Governo le modalità e gli strumenti agevolativi al passaggio alla tecnica digitale;

considerato che l'evoluzione della tecnica dall'analogico al digitale aprirà il mercato ad una pluralità di nuovi operatori, nella finalità di creare le condizioni per un reale pluralismo informativo dei mezzi di comunicazione;

atteso che il settore radiofonico, capillarmente diffuso sul territorio e spesso connaturato ad una funzione di servizio pubblico, contribuisce in misura determinante ad arricchire tale pluralismo informativo, pur senza avere beneficiato fino ad oggi di particolari politiche agevolative;

visto che l'A.C. 4645, conversione in legge del decreto-legge n. 352 del 2003, all'esame dell'aula persegue la finalità, nell'attesa dell'approvazione della legge di riassetto del sistema radiotelevisivo, di verificare l'offerta effettivamente portata dal digitale terrestre sul mercato radiotelevisivo nazionale:

impegna il Governo

a prevedere sostegni, anche economici, in favore delle concessionarie private per la diffusione sonora in ambito nazionale, legati al raggiungimento di progressive aree di copertura della popolazione nazionale delle trasmissioni in tecnica digitale;

ad estendere le agevolazioni tariffarie in materia di servizi di comunicazione, già previste per le imprese radiofoniche di informazione, anche ai servizi per le diffusioni radiofoniche in tecnica DAB.

9/4645/**85**. Bianchi Clerici, Caparini, Gibelli.

La Camera,

in sede di esame del disegno di legge AC 4645, conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 352, recante disposizioni urgenti concernenti modalità di definitiva cessazione del regime transitorio della legge 31 luglio 1997, n. 249;

premesso che:

l'articolo 21 della Costituzione che definisce e sancisce la libertà di espressione tramite la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione e considerato che per quanto attiene al sistema radiotelevisivo tali principi hanno trovato una specifica formazione con la legge n. 249 del 1997, che ha stabilito, allo scopo di garantire il principio del pluralismo informativo mediante la pluralità delle voci, dei precisi limiti antitrust atti a garantire una precisa conformazione competitiva del mercato radiotelevisivo;

tali norme sono finalizzate alla tutela della libertà di manifestazione del pensiero e riguardano la singola persona, le famiglie nonché direttamente la totalità della popolazione italiana; si tratta di elementi costitutivi e fondativi per il libero formarsi di un'opinione pubblica, un prerequisite per il delinearsi di una compiuta democrazia competitiva;

atteso che con il comma 3 dell'articolo 1 si deroga, pur se in un periodo transitorio, a tali principi costituzionali, e atteso che tale deroga e i successi provvedimenti in tale materia implicano degli effetti che incidono sull'articolo 21 della Costituzione;

tutto ciò, d'altro canto, è stato ampiamente riconosciuto dal Presidente della Repubblica, dalla Corte costituzionale e dallo stesso Presidente della Camera che ha ammesso su numerose votazioni il voto segreto, proprio in virtù del fatto che alcuni articoli con i relativi emendamenti andavano ad incidere direttamente sui valori e i principi direttamente tutelati dall'articolo 21 della Costituzione;

la deroga recata dal comma 3, dal provvedimento in oggetto rappresenta, se pure per un periodo transitorio, un vulnus grave che evidentemente non può scaturire da automatismi né può essere esercitata *ad libitum*, tra l'altro affidata a mera applicazione amministrativa;

si rende, pertanto, necessario che anzitutto direttamente il Governo e poi l'Autorità di garanzia « consentano » la deroga in un quadro di garanzie e di rigorosi indirizzi:

impegna il Governo

a far sì che i termini previsti dai commi 1 e 2 siano intesi assolutamente come perentori e non meramente ordinativi, proprio in considerazione che l'interesse primario da tutelarsi è quello previsto dall'articolo 21 della Costituzione senza limitazioni, eccezioni e deroghe;

a fare in modo che a dare il consenso alle emittenti, come previsto dal comma 3 del provvedimento in esame, provveda la competente autorità previa presentazione di una documentata e motivata domanda da parte delle emittenti interessate, nella quale vengano addotte le argomentazioni che giustifichino la richiesta di applicazione di una deroga rispetto a regole di tanto spessore costituzionale;

a consentire l'accesso alla deroga, di cui al comma 3, previa verifica dell'esistenza di determinate condizioni, che giustifichino così rilevante trasgressione dei principi e dei valori sanciti, conseguenti ad un monitoraggio di eventuali abusi di posizioni dominanti, di disponibilità a predisporre i percorsi di adeguamento alla legge 249 del 1997 e di collaborazione nella effettuazione dei controlli idonei a contenere entro limiti di tollerabilità comportamenti distorsivi rispetto alla tutela del pluralismo informativo.

9/4645/86. Boccia, Reduzzi.

La Camera,

esaminato il disegno di legge di conversione del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 352,

considerato che, il decreto-legge affida all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni il compito di accertare l'effettivo avvio del digitale terrestre senza stabilire parametri precisi sui quali dovrà basarsi tale istruttoria,

impegna il Governo

ad operare affinché nella quota di popolazione raggiunta dal digitale terrestre sia presente almeno il 60 per cento della popolazione della regione Lazio.

9/4645/**87**. Ciani, Pasetto.

La Camera,

esaminato il disegno di legge di conversione del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 352,

considerato che, il decreto-legge affida all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni il compito di accertare l'effettivo avvio del digitale terrestre senza stabilire parametri precisi sui quali dovrà basarsi tale istruttoria,

impegna il Governo

ad operare affinché nella quota di popolazione raggiunta dal digitale terrestre sia presente il 60 per cento della popolazione della regione Toscana.

9/4645/**88**. Bimbi.

La Camera,

esaminato il disegno di legge di conversione del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 352,

considerato che,

il decreto-legge affida all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni il

compito di accertare l'effettivo avvio del digitale terrestre senza stabilire parametri precisi sui quali dovrà basarsi l'istruttoria, in modo tale da non permettere di verificare se sia intervenuto un effettivo ampliamento delle offerte disponibili e del pluralismo nel settore televisivo;

la mancanza di chiari parametri rende complicato all'Autorità la formulazione di proposte di interventi diretti a favorire l'ulteriore incremento dell'offerta di programmi televisivi digitali terrestri e dell'accesso ai medesimi;

è ancora in discussione la proposta di legge di « Riassetto del sistema radio-televisivo » (A.C. 310-E) che, con adeguate modifiche, può agevolare i lavori dell'Autorità competente e pertanto contribuire alla costruzione del pluralismo nel settore dell'informazione, nel rispetto dell'articolo 21 della Costituzione così come interpretato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 466 del 2002,

impegna il Governo

a considerare la possibilità di inserire tra i parametri della effettiva diffusione del digitale terrestre una reale ricettività da parte del pubblico di programmi diversi da quelli diffusi dalle reti analogiche purché diretti ad un reale ampliamento del pluralismo informativo e culturale.

9/4645/**89**. Merlo.

La Camera,

esaminato il disegno di legge di conversione del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 352,

considerato che,

il decreto-legge affida all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni il compito di accertare l'effettivo avvio del digitale terrestre senza stabilire parametri

precisi sui quali dovrà basarsi tale istruttoria,

impegna il Governo

ad operare affinché nella quota di popolazione raggiunta dal digitale terrestre sia presente almeno il 60 per cento della popolazione della provincia di Bolzano.

9/4645/**90**. Bressa.

La Camera,

esaminato il disegno di legge di conversione del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 352, considerato che:

il decreto-legge affida all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni il compito di accertare l'effettivo avvio del digitale terrestre senza stabilire parametri precisi sui quali dovrà basarsi tale istruttoria:

impegna il Governo

ad operare affinché nella quota di popolazione raggiunta dal digitale terrestre sia presente almeno il 60 per cento della popolazione della provincia di Roma.

9/4546/**91**. Passetto.

La Camera,

esaminato il disegno di legge di conversione del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 352, considerato che:

il decreto-legge affida all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni il compito di accertare l'effettivo avvio del digitale terrestre senza stabilire parametri precisi sui quali dovrà basarsi tale istruttoria:

impegna il Governo

ad operare affinché nella quota di popolazione raggiunta dal digitale terrestre sia presente almeno il 60 per cento della popolazione della provincia di Milano.

9/4546/**92**. Santino Adamo Loddo, Frigato.

La Camera,

esaminato il disegno di legge di conversione del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 352, considerato che:

il decreto-legge affida all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni il compito di accertare l'effettivo avvio del digitale terrestre senza stabilire parametri precisi sui quali dovrà basarsi tale istruttoria:

impegna il Governo

ad operare affinché nella quota di popolazione raggiunta dal digitale terrestre sia presente almeno il 60 per cento della popolazione della provincia di Torino.

9/4546/**93**. Morgando.

La Camera,

esaminato il disegno di legge di conversione del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 352, considerato che:

il decreto-legge affida all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni il compito di accertare l'effettivo avvio del digitale terrestre senza stabilire parametri precisi sui quali dovrà basarsi tale istruttoria:

impegna il Governo

ad operare affinché nella quota di popolazione raggiunta dal digitale terrestre sia presente almeno il 60 per cento della popolazione della provincia di Genova.

9/4546/**94**. Rusconi.

La Camera,

esaminato il disegno di legge di conversione del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 352, considerato che:

il decreto-legge affida all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni il compito di accertare l'effettivo avvio del

digitale terrestre senza stabilire parametri precisi sui quali dovrà basarsi tale istruttoria:

impegna il Governo

ad operare affinché nella quota di popolazione raggiunta dal digitale terrestre sia presente almeno il 60 per cento della popolazione della provincia di Venezia.

9/4546/**95**. Bindi.

La Camera,

esaminato il disegno di legge di conversione del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 352, considerato che:

il decreto-legge affida all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni il compito di accertare l'effettivo avvio del digitale terrestre senza stabilire parametri precisi sui quali dovrà basarsi tale istruttoria:

impegna il Governo

ad operare affinché nella quota di popolazione raggiunta dal digitale terrestre sia presente almeno il 60 per cento della popolazione della provincia di Bologna.

9/4546/**96**. Papini.

La Camera,

esaminato il disegno di legge di conversione del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 352, considerato che:

il decreto-legge affida all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni il compito di accertare l'effettivo avvio del digitale terrestre senza stabilire parametri precisi sui quali dovrà basarsi tale istruttoria:

impegna il Governo

ad operare affinché nella quota di popolazione raggiunta dal digitale terrestre sia

presente almeno il 60 per cento della popolazione della provincia di Trieste.

9/4546/**97**. Tonino Loddo.

La Camera,

esaminato il disegno di legge di conversione del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 352, considerato che;

il decreto-legge affida all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni il compito di accertare l'effettivo avvio del digitale terrestre senza stabilire parametri precisi sui quali dovrà basarsi tale istruttoria:

impegna il Governo

ad operare affinché nella quota di popolazione raggiunta dal digitale terrestre sia presente almeno il 60 per cento della popolazione della provincia di Firenze.

9/4546/**98**. Pistelli.

La Camera,

esaminato il disegno di legge di conversione del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 352, considerato che;

il decreto-legge affida all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni il compito di accertare l'effettivo avvio del digitale terrestre senza stabilire parametri precisi sui quali dovrà basarsi tale istruttoria:

impegna il Governo

ad operare affinché nella quota di popolazione raggiunta dal digitale terrestre sia presente almeno il 60 per cento della popolazione della provincia di Ancona.

9/4546/**99**. Gerardo Bianco.

La Camera,

esaminato il disegno di legge di conversione del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 352, considerato che;

il decreto-legge affida all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni il compito di accertare l'effettivo avvio del digitale terrestre senza stabilire parametri precisi sui quali dovrà basarsi tale istruttoria:

impegna il Governo

ad operare affinché nella quota di popolazione raggiunta dal digitale terrestre sia presente almeno il 60 per cento della popolazione della provincia di L'Aquila.

9/4546/**100**. Marini.

La Camera,

esaminato il disegno di legge di conversione del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 352,

considerato che,

il decreto-legge affida all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni il compito di accertare l'effettivo avvio del digitale terrestre senza stabilire parametri precisi sui quali dovrà basarsi tale istruttoria,

impegna il Governo

ad operare affinché nella quota di popolazione raggiunta dal digitale terrestre sia presente almeno il 60 per cento della popolazione della provincia di Campobasso.

9/4645/**101**. Fusillo.

La Camera,

esaminato il disegno di legge di conversione del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 352,

considerato che,

il decreto-legge affida all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni il compito di accertare l'effettivo avvio del digitale terrestre senza stabilire parametri precisi sui quali dovrà basarsi tale istruttoria,

impegna il Governo

ad operare affinché nella quota di popolazione raggiunta dal digitale terrestre sia presente almeno il 60 per cento della popolazione della provincia di Napoli.

9/4645/**102**. Tuccillo.

La Camera,

esaminato il disegno di legge di conversione del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 352,

considerato che,

il decreto-legge affida all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni il compito di accertare l'effettivo avvio del digitale terrestre senza stabilire parametri precisi sui quali dovrà basarsi tale istruttoria,

impegna il Governo

ad operare affinché nella quota di popolazione raggiunta dal digitale terrestre sia presente almeno il 60 per cento della popolazione della regione Marche.

9/4645/**103**. Giovanni Bianchi.

La Camera,

esaminato il disegno di legge di conversione del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 352,

considerato che,

il decreto-legge affida all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni il compito di accertare l'effettivo avvio del digitale terrestre senza stabilire parametri precisi sui quali dovrà basarsi tale istruttoria,

impegna il Governo

ad operare affinché nella quota di popolazione raggiunta dal digitale terrestre sia presente almeno il 60 per cento della popolazione della regione Umbria.

9/4645/**104**. Frigato.

La Camera,

esaminato il disegno di legge di conversione del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 352,

considerato che,

il decreto-legge affida all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni il compito di accertare l'effettivo avvio del digitale terrestre senza stabilire parametri precisi sui quali dovrà basarsi tale istruttoria,

impegna il Governo

ad operare affinché nella quota di popolazione raggiunta dal digitale terrestre sia presente almeno il 60 per cento della popolazione della regione Emilia Romagna.

9/4645/**105**. Santagata.

La Camera,

esaminato il disegno di legge di conversione del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 352,

considerato che,

il decreto-legge affida all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni il compito di accertare l'effettivo avvio del digitale terrestre senza stabilire parametri precisi sui quali dovrà basarsi tale istruttoria,

impegna il Governo

ad operare affinché nella quota di popolazione raggiunta dal digitale terrestre sia presente almeno il 60 per cento della popolazione della regione Liguria.

9/4645/**106**. Bottino.

La Camera,

esaminato il disegno di legge di conversione del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 352,

considerato che,

il decreto-legge affida all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni il compito di accertare l'effettivo avvio del digitale terrestre senza stabilire parametri precisi sui quali dovrà basarsi tale istruttoria,

impegna il Governo

ad operare affinché nella quota di popolazione raggiunta dal digitale terrestre sia presente almeno il 60 per cento della popolazione della regione Veneto.

9/4645/**107**. Stradiotto.

La Camera,

esaminato il disegno di legge di conversione del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 352,

considerato che,

il decreto-legge affida all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni il compito di accertare l'effettivo avvio del digitale terrestre senza stabilire parametri precisi sui quali dovrà basarsi tale istruttoria,

impegna il Governo

ad operare affinché nella quota di popolazione raggiunta dal digitale terrestre sia presente almeno il 60 per cento della popolazione della regione Lombardia.

9/4645/**108**. Delbono.

La Camera,

esaminato il disegno di legge di conversione del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 352,

considerato che,

il decreto-legge affida all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni il compito di accertare l'effettivo avvio del digitale terrestre senza stabilire parametri precisi sui quali dovrà basarsi tale istruttoria,

impegna il Governo

ad operare affinché nella quota di popolazione raggiunta dal digitale terrestre sia presente almeno il 60 per cento della popolazione della regione Piemonte.

9/4645/**109**. Vernetti.

La Camera,

esaminato il disegno di legge di conversione del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 352,

considerato che,

il decreto-legge affida all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni il compito di accertare l'effettivo avvio del digitale terrestre senza stabilire parametri precisi sui quali dovrà basarsi tale istruttoria,

impegna il Governo

ad operare affinché nella quota di popolazione raggiunta dal digitale terrestre sia presente almeno il 60 per cento della popolazione della regione Valle d'Aosta.

9/4645/**110**. Marcora.

La Camera,

esaminato il disegno di legge di conversione del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 352,

considerato che,

il decreto-legge affida all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni il compito di accertare l'effettivo avvio del digitale terrestre senza stabilire parametri precisi sui quali dovrà basarsi tale istruttoria,

impegna il Governo

ad operare affinché nella quota di popolazione raggiunta dal digitale terrestre sia presente almeno il 60 per cento della popolazione della regione Friuli-Venezia Giulia.

9/4645/**111**. Rosato.

La Camera,

esaminato il disegno di legge di conversione del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 352,

considerato che,

il decreto-legge affida all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni il compito di accertare l'effettivo avvio del digitale terrestre senza stabilire parametri precisi sui quali dovrà basarsi tale istruttoria,

impegna il Governo

ad operare affinché nella quota di popolazione raggiunta dal digitale terrestre sia presente almeno il 60 per cento della popolazione della provincia di Trento.

9/4645/**112**. Mattarella.

La Camera,

esaminato il disegno di legge di conversione del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 352,

considerato che,

il settore televisivo, come tutti i settori della comunicazione e della multimedialità, sarà interessato da forti e costanti riorganizzazioni produttive;

oggi questo settore non dispone di leggi di tutela che garantiscono ammortizzatori sociali adeguati, né per le aziende pubbliche né per le aziende private;

il rallentamento generalizzato degli introiti pubblicitari lascia prevedere la possibilità di forti riorganizzazioni produttive e dell'organizzazione del lavoro, con possibili conseguenze negative per la tenuta complessiva dell'occupazione;

è ancora in discussione la proposta di legge di « Riassetto del sistema radio-televisivo » (A.C. 310-E) che consente la cessione di rami di azienda della RAI;

in tale proposta di legge è possibile inserire forme di tutela dei lavoratori in grado di garantire che prima di ogni cessione sia previsto un confronto fra le parti sociali e che comunque tale cessione venga fatta nel rispetto delle condizioni sindacali esistenti e nel rispetto della sfera di applicazione del contratto di settore;

impegna il Governo

a prevedere meccanismi che garantiscano adeguati ammortizzatori sociali nei settori produttivi della comunicazione, nonché sufficienti garanzie per i lavoratori in caso di cessione di azienda da parte della RAI.

9/4645/**113**. Reduzzi.

La Camera,

esaminato il disegno di legge di conversione del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 352,

considerato che,

il decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 352, fa seguito al rinvio alle Camere della cosiddetta « legge Gasparri » (A.C. 310-D), disposto dal Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 74 della Costituzione, con messaggio motivato del 15 dicembre 2003;

secondo il messaggio presidenziale, per poter considerare realizzate le condizioni in grado di giustificare il supera-

mento del termine del 31 dicembre 2003 « deve necessariamente ricorrere la condizione che sia intervenuto un effettivo arricchimento del pluralismo » derivante dall'espansione della tecnica di trasmissione digitale terrestre;

la concorrenza è un presupposto essenziale dello stesso pluralismo;

dai dati dell'Autorità per la concorrenza e per il mercato si nota invece che il mercato italiano della raccolta pubblicitaria su mezzo televisivo è caratterizzato dal più elevato livello di concentrazione in Europa. A fine 2001, la quota dei primi due operatori televisivi nazionali, espressa in termini di audience share 2001, era pari a circa il 90 per cento, a fronte del 74 per cento in Francia, del 66 per cento in Germania, del 65 per cento in Gran Bretagna e del 54 per cento in Spagna;

è ancora in discussione la proposta di legge di « Riassetto del sistema radio-televisivo » (A.C. 310-E) che, tra le altre cose, dispone norme per le emittenti locali;

impegna il Governo

ad attivarsi affinché le emittenti locali possano ricevere forme di contribuzioni tali da assicurarne uno sviluppo in grado di contribuire in maniera sostanziale all'abbattimento del tasso di concentrazione televisivo nazionale del mercato italiano della raccolta pubblicitaria su mezzo televisivo.

9/4645/**114**. Pinza.

La Camera,

esaminato il disegno di legge di conversione del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 352,

considerato che,

è ancora in discussione la proposta di legge di « Riassetto del sistema radio-televisivo » (A.C. 310-E)

e che in tale proposta di legge vengono individuati i principi che dovrebbero essere posti a garanzia degli utenti del sistema radiotelevisivo, salvaguardando valori e diritti fondamentali dei singoli cittadini;

impegna il Governo

ad attivarsi e a favorire l'adozione di un codice di autoregolamentazione delle trasmissioni pubblicitarie e di televendita, redatto dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni d'intesa con l'autorità garante della concorrenza e del mercato e l'Autorità garante per il trattamento dei dati personali, sentite le associazioni dei consumatori e utenti e le organizzazioni sindacali dei lavoratori e delle imprese.

9/4645/**115**. Rutelli.

La Camera,

esaminato il disegno di legge di conversione del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 352,

considerato che,

l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, nella riunione del 29 maggio 2003, ha deliberato l'avvio di un'indagine conoscitiva relativa al settore della televisione.

Il mercato italiano della raccolta pubblicitaria su mezzo televisivo è caratterizzato dal più elevato livello di concentrazione in Europa. A fine 2001, la quota dei primi due operatori televisivi nazionali, espressa in termini di audience share 2001, era pari a circa il 90 per cento, a fronte del 74 per cento in Francia, del 66 per cento in Germania, del 65 per cento in Gran Bretagna e del 54 per cento in Spagna. In particolare, in questi ultimi dieci anni si è andata consolidando una struttura di mercato duopolistica, in cui la presenza di elevate barriere all'ingresso ha sostanzialmente limitato, se non impedito,

il dispiegarsi di una pressione concorrenziale che conducesse ad un esito di mercato meno squilibrato.

In tale contesto di mercato, il passaggio delle trasmissioni televisive terrestri dallo standard analogico a quello digitale, previsto per il 2006 dalla legge n. 66/01, costituisce un'opportunità per assicurare una maggiore apertura del settore televisivo, in quanto, a parità di risorse frequenziali, consentirà un incremento della quantità di canali disponibili, aumentando in tal modo il numero di fornitori di contenuti televisivi (ossia di eminenti).

impegna il Governo

ad attivarsi affinché ai risultati dell'indagine dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato seguano interventi finanziari e regolamentari in grado di ridurre sostanzialmente il tasso di concentrazione televisivo e di portarlo almeno al livello medio europeo.

9/4645/**116**. Maccanico.

La Camera,

esaminato il disegno di legge di conversione del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 352,

considerato che,

il decreto-legge affida all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni il compito di accertare l'effettivo avvio del digitale terrestre senza stabilire parametri precisi sui quali dovrà basarsi l'istruttoria, in modo tale da non permettere di verificare se sia intervenuto un effettivo ampliamento delle offerte disponibili e del pluralismo nel settore televisivo;

la mancanza di chiari parametri rende complicato all'Autorità la formulazione di proposte di interventi diretti a favorire l'ulteriore incremento dell'offerta di programmi televisivi digitali terrestri e dell'accesso ai medesimi;

è ancora in discussione la proposta di legge di « Riassetto del sistema radio-televisivo » (A.C. 310-E) che, con adeguate modifiche, può agevolare i lavori dell'Autorità competente e pertanto contribuire alla costruzione del pluralismo nel settore dell'informazione, nel rispetto dell'articolo 21 della Costituzione così come interpretato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 466 del 2002,

impegna il Governo

a considerare la possibilità di inserire tra i parametri della diffusione del digitale terrestre l'effettiva offerta al pubblico su tali reti di programmi informativi e telegiornali diversi da quelli diffusi dalle reti analogiche.

9/4645/**117**. Parisi.

La Camera,

esaminato il disegno di legge di conversione del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 352,

considerato che,

il decreto-legge affida all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni il compito di accertare l'effettivo avvio del digitale terrestre senza stabilire parametri precisi sui quali dovrà basarsi l'istruttoria, in modo tale da non permettere di verificare se sia intervenuto un effettivo ampliamento delle offerte disponibili e del pluralismo nel settore televisivo;

la mancanza di chiari parametri rende complicato all'Autorità la formulazione di proposte di interventi diretti a favorire l'ulteriore incremento dell'offerta di programmi televisivi digitali terrestri e dell'accesso ai medesimi;

è ancora in discussione la proposta di legge di « Riassetto del sistema radio-televisivo » (A.C. 310-E) che, con adeguate modifiche, può agevolare i lavori dell'Autorità competente e pertanto contribuire alla costruzione del pluralismo nel settore dell'informazione, nel rispetto dell'articolo

21 della Costituzione così come interpretato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 466 del 2002,

impegna il Governo

a considerare la possibilità di inserire tra i parametri della effettiva diffusione del digitale terrestre una reale ricezione da parte del pubblico, tramite tali reti, di programmi diversi da quelli diffusi dalle reti analogiche e che comunque non devono essere inferiori al 20 per cento dei programmi trasmessi dall'intero sistema televisivo.

9/4645/**118**. Mosella.

La Camera,

esaminato il disegno di legge di conversione del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 352,

considerato che,

il decreto-legge affida all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni il compito di accertare l'effettivo avvio del digitale terrestre senza stabilire parametri precisi sui quali dovrà basarsi l'istruttoria, in modo tale da non permettere di verificare se sia intervenuto un effettivo ampliamento delle offerte disponibili e del pluralismo nel settore televisivo;

la mancanza di chiari parametri rende complicato all'Autorità la formulazione di proposte di interventi diretti a favorire l'ulteriore incremento dell'offerta di programmi televisivi digitali terrestri e dell'accesso ai medesimi;

è ancora in discussione la proposta di legge di « Riassetto del sistema radio-televisivo » (A.C. 310-E) che, con adeguate modifiche, può agevolare i lavori dell'Autorità competente e pertanto contribuire alla costruzione del pluralismo nel settore dell'informazione, nel rispetto dell'articolo 21 della Costituzione così come interpretato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 466 del 2002,

impegna il Governo

a considerare la possibilità di inserire tra i parametri della effettiva diffusione del digitale terrestre la presenza su tali reti di una percentuale di messaggi pubblicitari non inferiore al 15 per cento del totale dei messaggi del mercato della raccolta pubblicitaria su mezzo televisivo.

9/4645/**119**. Milana.

La Camera,

esaminato il disegno di legge di conversione del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 352,

considerato che,

il decreto-legge affida all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni il compito di accertare l'effettivo avvio del digitale terrestre senza stabilire parametri precisi sui quali dovrà basarsi l'istruttoria, in modo tale da non permettere di verificare se sia intervenuto un effettivo ampliamento delle offerte disponibili e del pluralismo nel settore televisivo;

la mancanza di chiari parametri rende complicato all'Autorità la formulazione di proposte di interventi diretti a favorire l'ulteriore incremento dell'offerta di programmi televisivi digitali terrestri e dell'accesso ai medesimi;

è ancora in discussione la proposta di legge di « Riassetto del sistema radio-televisivo » (A.C. 310-E) che, con adeguate modifiche, può agevolare i lavori dell'Autorità competente e pertanto contribuire alla costruzione del pluralismo nel settore dell'informazione, nel rispetto dell'articolo 21 della Costituzione così come interpretato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 466 del 2002,

impegna il Governo

a considerare la possibilità di inserire tra i parametri della effettiva diffusione del digitale terrestre il tasso di concentrazione televisivo nazionale, calcolato come la

somma tra le quote di mercato, in termini di audience annuale, dei primi due gruppi televisivi, che deve comunque essere almeno pari al tasso di concentrazione medio europeo.

9/4645/**120**. Micheli.

La Camera,

esaminato il disegno di legge di conversione del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 352,

considerato che,

il decreto-legge affida all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni il compito di accertare l'effettivo avvio del digitale terrestre senza stabilire parametri precisi sui quali dovrà basarsi tale istruttoria,

impegna il Governo

ad operare affinché nella quota di popolazione raggiunta dal digitale terrestre sia presente almeno il 60 per cento della popolazione della provincia di Potenza.

9/4645/**121**. Lettieri.

La Camera,

esaminato il disegno di legge di conversione del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 352,

considerato che,

il decreto-legge affida all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni il compito di accertare l'effettivo avvio del digitale terrestre senza stabilire parametri precisi sui quali dovrà basarsi tale istruttoria,

impegna il Governo

ad operare affinché nella quota di popolazione raggiunta dal digitale terrestre sia presente almeno il 60 per cento della popolazione della provincia di Catanzaro.

9/4645/**122**. Franceschini.

La Camera,

esaminato il disegno di legge di conversione del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 352,

considerato che,

il decreto-legge affida all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni il compito di accertare l'effettivo avvio del digitale terrestre senza stabilire parametri precisi sui quali dovrà basarsi tale istruttoria,

impegna il Governo

ad operare affinché nella quota di popolazione raggiunta dal digitale terrestre sia presente almeno il 60 per cento della popolazione della provincia di Bari.

9/4645/**123**. Sinisi.

La Camera,

esaminato il disegno di legge di conversione del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 352,

considerato che,

il decreto-legge affida all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni il compito di accertare l'effettivo avvio del digitale terrestre senza stabilire parametri precisi sui quali dovrà basarsi tale istruttoria,

impegna il Governo

ad operare affinché nella quota di popolazione raggiunta dal digitale terrestre sia presente almeno il 60 per cento della popolazione della provincia di Palermo.

9/4645/**124**. Piscitello.

La Camera,

esaminato il disegno di legge di conversione del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 352,

considerato che,

il decreto-legge affida all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni il compito di accertare l'effettivo avvio del digitale terrestre senza stabilire parametri precisi sui quali dovrà basarsi tale istruttoria,

impegna il Governo

ad operare affinché nella quota di popolazione raggiunta dal digitale terrestre sia presente almeno il 60 per cento della popolazione della provincia di Cagliari.

9/4645/**125**. Ladu.

La Camera,

esaminato il disegno di legge di conversione del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 352,

considerato che,

il decreto-legge affida all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni il compito di accertare l'effettivo avvio del digitale terrestre senza stabilire parametri precisi sui quali dovrà basarsi tale istruttoria,

impegna il Governo

ad operare affinché nella quota di popolazione raggiunta dal digitale terrestre sia presente almeno il 60 per cento della popolazione della provincia di Salerno.

9/4645/**126**. Iannuzzi.

La Camera,

esaminato il disegno di legge di conversione del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 352,

considerato che,

il decreto-legge affida all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni il compito di accertare l'effettivo avvio del digitale terrestre senza stabilire parametri precisi sui quali dovrà basarsi tale istruttoria,

impegna il Governo

ad operare affinché nella quota di popolazione raggiunta dal digitale terrestre sia presente almeno il 60 per cento della popolazione della provincia di Matera.

9/4645/**127**. Rocchi.

La Camera,

esaminato il disegno di legge di conversione del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 352,

considerato che,

il decreto-legge affida all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni il compito di accertare l'effettivo avvio del digitale terrestre senza stabilire parametri precisi sui quali dovrà basarsi tale istruttoria,

impegna il Governo

ad operare affinché nella quota di popolazione raggiunta dal digitale terrestre sia presente almeno il 60 per cento della popolazione della provincia di Catania.

9/4645/**128**. Burtone.

La Camera,

esaminato il disegno di legge di conversione del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 352,

considerato che,

il decreto-legge affida all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni il compito di accertare l'effettivo avvio del digitale terrestre senza stabilire parametri precisi sui quali dovrà basarsi tale istruttoria,

impegna il Governo

ad operare affinché nella quota di popolazione raggiunta dal digitale terrestre sia presente almeno il 60 per cento della popolazione della provincia di Avellino.

9/4645/**129**. Annunziata.

La Camera,

esaminato il disegno di legge di conversione del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 352,

considerato che,

il decreto-legge affida all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni il compito di accertare l'effettivo avvio del digitale terrestre senza stabilire parametri precisi sui quali dovrà basarsi tale istruttoria,

impegna il Governo

ad operare affinché nella quota di popolazione raggiunta dal digitale terrestre sia presente almeno il 60 per cento della popolazione della provincia di Viterbo.

9/4645/**130**. Fioroni, Boccia.

La Camera,

esaminato il disegno di legge di conversione del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 352,

considerato che,

il decreto-legge affida all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni il compito di accertare l'effettivo avvio del digitale terrestre senza stabilire parametri precisi sui quali dovrà basarsi tale istruttoria,

impegna il Governo

ad operare affinché nella quota di popolazione raggiunta dal digitale terrestre sia presente almeno il 60 per cento della popolazione della provincia di Belluno.

9/4645/**131**. Fistarol.

La Camera,

esaminato il disegno di legge di conversione del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 352,

considerato che,

il decreto-legge affida all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni il compito di accertare l'effettivo avvio del digitale terrestre senza stabilire parametri precisi sui quali dovrà basarsi tale istruttoria,

impegna il Governo

ad operare affinché nella quota di popolazione raggiunta dal digitale terrestre sia presente almeno il 60 per cento della popolazione della provincia di Padova.

9/4645/**132**. Duilio.

La Camera,

esaminato il disegno di legge di conversione del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 352,

considerato che,

il decreto-legge affida all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni il compito di accertare l'effettivo avvio del digitale terrestre senza stabilire parametri precisi sui quali dovrà basarsi tale istruttoria,

impegna il Governo

ad operare affinché nella quota di popolazione raggiunta dal digitale terrestre sia presente almeno il 60 per cento della popolazione della provincia di Arezzo.

9/4645/**133**. Fanfani.

La Camera,

esaminato il disegno di legge di conversione del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 352,

considerato che,

il decreto-legge affida all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni il compito di accertare l'effettivo avvio del digitale terrestre senza stabilire parametri precisi sui quali dovrà basarsi tale istruttoria,

impegna il Governo

ad operare affinché nella quota di popolazione raggiunta dal digitale terrestre sia presente almeno il 60 per cento della popolazione della provincia di Ascoli Piceno.

9/4645/**134**. Ruggieri.

La Camera,

esaminato il disegno di legge di conversione del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 352,

considerato che,

il decreto-legge affida all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni il compito di accertare l'effettivo avvio del digitale terrestre senza stabilire parametri precisi sui quali dovrà basarsi tale istruttoria,

impegna il Governo

ad operare affinché nella quota di popolazione raggiunta dal digitale terrestre sia presente almeno il 60 per cento della popolazione della provincia di Brindisi.

9/4645/**135**. Carbonella.

La Camera,

esaminato il disegno di legge di conversione del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 352,

considerato che,

il decreto-legge affida all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni il compito di accertare l'effettivo avvio del

digitale terrestre senza stabilire parametri precisi sui quali dovrà basarsi tale istruttoria,

impegna il Governo

ad operare affinché nella quota di popolazione raggiunta dal digitale terrestre sia presente almeno il 60 per cento della popolazione della provincia di Mantova.

9/4645/**136**. Ruggeri.

La Camera,

esaminato il disegno di legge di conversione del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 352,

considerato che,

il decreto-legge affida all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni il compito di accertare l'effettivo avvio del digitale terrestre senza stabilire parametri precisi sui quali dovrà basarsi tale istruttoria,

impegna il Governo

ad operare affinché nella quota di popolazione raggiunta dal digitale terrestre sia presente almeno il 60 per cento della popolazione della provincia di La Spezia.

9/4645/**137**. Banti.

La Camera,

esaminato il disegno di legge di conversione del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 352,

considerato che,

il decreto-legge affida all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni il compito di accertare l'effettivo avvio del digitale terrestre senza stabilire parametri precisi sui quali dovrà basarsi tale istruttoria,

impegna il Governo

ad operare affinché nella quota di popolazione raggiunta dal digitale terrestre sia presente almeno il 60 per cento della popolazione della provincia di Caserta.

9/4645/**138**. Squeglia.

La Camera,

esaminato il disegno di legge di conversione del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 352,

considerato che,

il decreto-legge affida all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni il compito di accertare l'effettivo avvio del digitale terrestre senza stabilire parametri precisi sui quali dovrà basarsi tale istruttoria,

impegna il Governo

ad operare affinché nella quota di popolazione raggiunta dal digitale terrestre sia presente almeno il 60 per cento della popolazione della provincia di Reggio Calabria.

9/4645/**139**. Meduri.

La Camera,

esaminato il disegno di legge di conversione del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 352,

considerato che,

il decreto-legge affida all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni il compito di accertare l'effettivo avvio del digitale terrestre senza stabilire parametri precisi sui quali dovrà basarsi tale istruttoria,

impegna il Governo

ad operare affinché nella quota di popolazione raggiunta dal digitale terrestre sia presente almeno il 60 per cento della popolazione della provincia di Enna.

9/4645/**140**. Enzo Bianco.

La Camera,

esaminato il disegno di legge di conversione del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 352,

considerato che,

il decreto-legge affida all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni il compito di accertare l'effettivo avvio del digitale terrestre senza stabilire parametri precisi sui quali dovrà basarsi tale istruttoria,

impegna il Governo

ad operare affinché nella quota di popolazione raggiunta dal digitale terrestre sia presente almeno il 60 per cento della popolazione della provincia di Nuoro.

9/4546/**141**. Realacci, Colasio, Santino Adamo Loddo.

La Camera,

esaminato il disegno di legge di conversione del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 352,

considerato che,

il decreto-legge affida all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni il compito di accertare l'effettivo avvio del digitale terrestre senza stabilire parametri precisi sui quali dovrà basarsi tale istruttoria,

impegna il Governo

ad operare affinché nella quota di popolazione raggiunta dal digitale terrestre sia presente almeno il 60 per cento della popolazione della provincia di Latina.

9/4546/**142**. Giachetti.

La Camera,

esaminato il disegno di legge di conversione del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 352,

considerato che,

il decreto-legge affida all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni il compito di accertare l'effettivo avvio del digitale terrestre senza stabilire parametri precisi sui quali dovrà basarsi l'istruttoria, in modo tale da non permettere di verificare se sia intervenuto un effettivo ampliamento delle offerte disponibili e del pluralismo nel settore televisivo;

la mancanza di chiari parametri rende complicato all'Autorità la formulazione di proposte di interventi diretti a favorire l'ulteriore incremento dell'offerta di programmi televisivi digitali terrestri e dell'accesso ai medesimi;

è ancora in discussione la proposta di legge di « Riassetto del sistema radio-televisivo » (AC 310-E) che, con adeguate modifiche, può agevolare i lavori dell'Autorità competente e pertanto contribuire alla costruzione del pluralismo nel settore dell'informazione, nel rispetto dell'articolo 21 della Costituzione così come interpretato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 466 del 2002,

impegna il Governo

a considerare la possibilità di inserire tra i parametri della effettiva diffusione del digitale terrestre una reale ricettività da parte del pubblico anche di programmi diversi da quelli diffusi dalle reti analogiche.

9/4546/**143**. Letta.

La Camera,

esaminato il disegno di legge di conversione del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 352,

considerato che,

il decreto-legge affida all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni il

compito di accertare l'effettivo avvio del digitale terrestre senza stabilire parametri precisi sui quali dovrà basarsi l'istruttoria, in modo tale da non permettere di verificare se sia intervenuto un effettivo ampliamento delle offerte disponibili e del pluralismo nel settore televisivo;

la mancanza di chiari parametri rende complicato all'Autorità la formulazione di proposte di interventi diretti a favorire l'ulteriore incremento dell'offerta di programmi televisivi digitali terrestri e dell'accesso ai medesimi;

è ancora in discussione la proposta di legge di « Riassetto del sistema radio-televisivo » (AC 310-E) che, con adeguate modifiche, può agevolare i lavori dell'Autorità competente e pertanto contribuire alla costruzione del pluralismo nel settore dell'informazione, nel rispetto dell'articolo 21 della Costituzione così come interpretato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 466 del 2002,

impegna il Governo

a considerare la possibilità di inserire tra i parametri della effettiva diffusione del digitale terrestre che il numero di decoder venduto sia almeno pari al 20 per cento del numero degli abbonati RAI.

9/4546/**144**. Gentiloni Silveri.

La Camera,

esaminato il disegno di legge di conversione del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 352,

considerato che,

il decreto-legge affida all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni il compito di accertare l'effettivo avvio del digitale terrestre senza stabilire parametri precisi sui quali dovrà basarsi l'istruttoria, in modo tale da non permettere di verificare se sia intervenuto un effettivo ampliamento delle offerte disponibili e del pluralismo nel settore televisivo;

la mancanza di chiari parametri rende complicato all'Autorità la formulazione di proposte di interventi diretti a favorire l'ulteriore incremento dell'offerta di programmi televisivi digitali terrestri e dell'accesso ai medesimi;

è ancora in discussione la proposta di legge di « Riassetto del sistema radio-televisivo » (AC 310-E) che, con adeguate modifiche, può agevolare i lavori dell'Autorità competente e pertanto contribuire alla costruzione del pluralismo nel settore dell'informazione, nel rispetto dell'articolo 21 della Costituzione così come interpretato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 466 del 2002,

impegna il Governo

a considerare la possibilità di inserire tra i parametri della effettiva diffusione del digitale terrestre che il numero di decoder installato sia almeno pari al 30 per cento del numero degli abbonati RAI.

9/4546/**145**. Gambale.

La Camera,

esaminato il disegno di legge di conversione del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 352,

considerato che,

il decreto-legge affida all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni il compito di accertare l'effettivo avvio del digitale terrestre senza stabilire parametri precisi sui quali dovrà basarsi l'istruttoria, in modo tale da non permettere di verificare se sia intervenuto un effettivo ampliamento delle offerte disponibili e del pluralismo nel settore televisivo;

la mancanza di chiari parametri rende complicato all'Autorità la formulazione di proposte di interventi diretti a favorire l'ulteriore incremento dell'offerta di programmi televisivi digitali terrestri e dell'accesso ai medesimi;

è ancora in discussione la proposta di legge di « Riassetto del sistema radio-televisivo » (AC 310-E) che, con adeguate modifiche, può agevolare i lavori dell'Autorità competente e pertanto contribuire alla costruzione del pluralismo nel settore dell'informazione, nel rispetto dell'articolo 21 della Costituzione così come interpretato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 466 del 2002,

impegna il Governo

a considerare la possibilità di inserire tra i parametri della effettiva diffusione del digitale terrestre una reale ricezione da parte del pubblico di programmi diversi da quelli diffusi dalle reti analogiche.

9/4546/**146**. De Mita.

La Camera,

esaminato il disegno di legge di conversione del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 352,

considerato che,

il decreto-legge affida all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni il compito di accertare l'effettivo avvio del digitale terrestre senza stabilire parametri precisi sui quali dovrà basarsi l'istruttoria, in modo tale da non permettere di verificare se sia intervenuto un effettivo ampliamento delle offerte disponibili e del pluralismo nel settore televisivo;

la mancanza di chiari parametri rende complicato all'Autorità la formulazione di proposte di interventi diretti a favorire l'ulteriore incremento dell'offerta di programmi televisivi digitali terrestri e dell'accesso ai medesimi;

è ancora in discussione la proposta di legge di « Riassetto del sistema radio-televisivo » (AC 310-E) che, con adeguate modifiche, può agevolare i lavori dell'Autorità competente e pertanto contribuire alla costruzione del pluralismo nel settore dell'informazione, nel rispetto dell'articolo

21 della Costituzione così come interpretato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 466 del 2002,

impegna il Governo

a considerare la possibilità di inserire tra i parametri della effettiva diffusione del digitale terrestre la presenza sul mercato nazionale di decoder a prezzi accessibili per la media della popolazione secondo i dati ufficiali ISTAT.

9/4546/**147**. Carra.

La Camera,

esaminato il disegno di legge di conversione del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 352,

considerato che,

il decreto-legge affida all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni il compito di accertare l'effettivo avvio del digitale terrestre senza stabilire parametri precisi sui quali dovrà basarsi l'istruttoria, in modo tale da non permettere di verificare se sia intervenuto un effettivo ampliamento delle offerte disponibili e del pluralismo nel settore televisivo;

la mancanza di chiari parametri rende complicato all'Autorità la formulazione di proposte di interventi diretti a favorire l'ulteriore incremento dell'offerta di programmi televisivi digitali terrestri e dell'accesso ai medesimi;

è ancora in discussione la proposta di legge di « Riassetto del sistema radio-televisivo » (AC 310-E) che, con adeguate modifiche, può agevolare i lavori dell'Autorità competente e pertanto contribuire alla costruzione del pluralismo nel settore dell'informazione, nel rispetto dell'articolo 21 della Costituzione così come interpretato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 466 del 2002,

impegna il Governo

a considerare la possibilità di inserire tra i parametri della effettiva diffusione del

digitale terrestre la diffusione, in almeno il 60 per cento delle famiglie italiane, di ricevitori-decodificatori idonei a consentire la ricezione dei segnali radiotelevisivi in tecnica digitale da satellite o via cavo anche in fibra ottica e la conseguente interattività.

9/4546/**148**. Colasio.

La Camera,

esaminato il disegno di legge di conversione del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 352,

considerato che,

il decreto-legge affida all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni il compito di accertare l'effettivo avvio del digitale terrestre senza stabilire parametri precisi sui quali dovrà basarsi l'istruttoria, in modo tale da non permettere di verificare se sia intervenuto un effettivo ampliamento delle offerte disponibili e del pluralismo nel settore televisivo;

la mancanza di chiari parametri rende complicato all'Autorità la formulazione di proposte di interventi diretti a favorire l'ulteriore incremento dell'offerta di programmi televisivi digitali terrestri e dell'accesso ai medesimi;

è ancora in discussione la proposta di legge di « Riassetto del sistema radio-televisivo » (AC 310-E) che, con adeguate modifiche, può agevolare i lavori dell'Autorità competente e pertanto contribuire alla costruzione del pluralismo nel settore dell'informazione, nel rispetto dell'articolo 21 della Costituzione così come interpretato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 466 del 2002,

impegna il Governo

a considerare la possibilità di inserire tra i parametri della effettiva diffusione del digitale terrestre che il prezzo unitario dei decoder sia accessibile e, comunque, non

superiore del 20 per cento rispetto al canone annuale di abbonamento alle radiodiffusioni.

9/4546/**149**. Cardinale.

La Camera,

esaminato il disegno di legge di conversione del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 352,

considerato che,

il decreto-legge affida all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni il compito di accertare l'effettivo avvio del digitale terrestre senza stabilire parametri precisi sui quali dovrà basarsi l'istruttoria, in modo tale da non permettere di verificare se sia intervenuto un effettivo ampliamento delle offerte disponibili e del pluralismo nel settore televisivo;

la mancanza di chiari parametri rende complicato all'Autorità la formulazione di proposte di interventi diretti a favorire l'ulteriore incremento dell'offerta di programmi televisivi digitali terrestri e dell'accesso ai medesimi;

è ancora in discussione la proposta di legge di « Riassetto del sistema radio-televisivo » (AC 310-E) che, con adeguate modifiche, può agevolare i lavori dell'Autorità competente e pertanto contribuire alla costruzione del pluralismo nel settore dell'informazione, nel rispetto dell'articolo 21 della Costituzione così come interpretato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 466 del 2002,

impegna il Governo

a considerare la possibilità di inserire tra i parametri della effettiva diffusione del digitale terrestre la quota di popolazione effettivamente in possesso di un decoder.

9/4546/**150**. Castagnetti.

La Camera,

esaminato il disegno di legge di conversione del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 352,

considerato che,

il decreto-legge affida all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni il compito di accertare l'effettivo avvio del digitale terrestre senza stabilire parametri precisi sui quali dovrà basarsi l'istruttoria, in modo tale da non permettere di verificare se sia intervenuto un effettivo ampliamento delle offerte disponibili e del pluralismo nel settore televisivo;

la mancanza di chiari parametri rende complicato all'Autorità la formulazione di proposte di interventi diretti a favorire l'ulteriore incremento dell'offerta di programmi televisivi digitali terrestri e dell'accesso ai medesimi;

è ancora in discussione la proposta di legge di « Riassetto del sistema radio-televisivo » (AC 310-E) che, con adeguate modifiche, può agevolare i lavori dell'Autorità competente e pertanto contribuire alla costruzione del pluralismo nel settore dell'informazione, nel rispetto dell'articolo 21 della Costituzione così come interpretato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 466 del 2002,

impegna il Governo

a considerare la possibilità di inserire tra i parametri della effettiva diffusione del digitale terrestre i programmi irradiati dalle reti digitali terrestri per una quota pari ad almeno l'80 per cento.

9/4645/**151**. Tanoni.

La Camera,

esaminato il disegno di legge di conversione del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 352,

considerato che,

il decreto-legge affida all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni il compito di accertare l'effettivo avvio del digitale terrestre senza stabilire parametri precisi sui quali dovrà basarsi l'istruttoria, in modo tale da non permettere di verificare se sia intervenuto un effettivo ampliamento delle offerte disponibili e del pluralismo nel settore televisivo;

la mancanza di chiari parametri rende complicato all'Autorità la formulazione di proposte di interventi diretti a favorire l'ulteriore incremento dell'offerta di programmi televisivi digitali terrestri e dell'accesso ai medesimi;

è ancora in discussione la proposta di legge di « Riassetto del sistema radio-televisivo » (AC 310-E) che, con adeguate modifiche, può agevolare i lavori dell'Autorità competente e pertanto contribuire alla costruzione del pluralismo nel settore dell'informazione, nel rispetto dell'articolo 21 della Costituzione così come interpretato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 466 del 2002,

impegna il Governo

a considerare la possibilità di inserire tra i parametri della effettiva diffusione del digitale terrestre la quota di popolazione effettivamente raggiunta dalle nuove reti digitali terrestri in modo tale da comprendere almeno l'80 per cento della popolazione.

9/4645/**152**. Monaco.

La Camera,

esaminato il disegno di legge di conversione del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 352,

considerato che,

il decreto-legge affida all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni il compito di accertare l'effettivo avvio del digitale terrestre senza stabilire parametri precisi sui quali dovrà basarsi l'istruttoria, in modo tale da non permettere di verificare se sia intervenuto un effettivo ampliamento delle offerte disponibili e del pluralismo nel settore televisivo;

la mancanza di chiari parametri rende complicato all'Autorità la formulazione di proposte di interventi diretti a favorire l'ulteriore incremento dell'offerta di programmi televisivi digitali terrestri e dell'accesso ai medesimi;

è ancora in discussione la proposta di legge di « Riassetto del sistema radio-televisivo » (AC 310-E) che, con adeguate modifiche, può agevolare i lavori dell'Autorità competente e pertanto contribuire alla costruzione del pluralismo nel settore dell'informazione, nel rispetto dell'articolo 21 della Costituzione così come interpretato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 466 del 2002,

impegna il Governo

a considerare la possibilità di inserire tra i parametri della effettiva diffusione del digitale terrestre che la quota del territorio nazionale raggiunto sia almeno pari all'80 per cento della popolazione e che sia comprensiva di tutti i capoluoghi di provincia.

9/4645/**153**. Lusetti.

La Camera,

esaminato il disegno di legge di conversione del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 352,

considerato che,

il decreto-legge affida all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni il compito di accertare l'effettivo avvio del digitale terrestre senza stabilire parametri precisi sui quali dovrà basarsi tale istruttoria,

impegna il Governo

ad operare affinché nella quota di popolazione raggiunta dal digitale terrestre sia presente almeno il 60 per cento della popolazione della regione Sicilia.

9/4645/**154**. Camo.

La Camera,

esaminato il disegno di legge di conversione del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 352,

considerato che,

il decreto-legge affida all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni il compito di accertare l'effettivo avvio del digitale terrestre senza stabilire parametri precisi sui quali dovrà basarsi tale istruttoria,

impegna il Governo

ad operare affinché nella quota di popolazione raggiunta dal digitale terrestre sia presente almeno il 60 per cento della popolazione della regione Sardegna.

9/4645/**155**. Soro.

La Camera,

esaminato il disegno di legge di conversione del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 352,

considerato che,

il decreto-legge affida all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni il compito di accertare l'effettivo avvio del digitale terrestre senza stabilire parametri precisi sui quali dovrà basarsi tale istruttoria,

impegna il Governo

ad operare affinché nella quota di popolazione raggiunta dal digitale terrestre sia presente almeno il 60 per cento della popolazione della regione Calabria.

9/4645/**156**. Loiero.

La Camera,

esaminato il disegno di legge di conversione del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 352,

considerato che,

il decreto-legge affida all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni il compito di accertare l'effettivo avvio del digitale terrestre senza stabilire parametri precisi sui quali dovrà basarsi tale istruttoria,

impegna il Governo

ad operare affinché nella quota di popolazione raggiunta dal digitale terrestre sia presente almeno il 60 per cento della popolazione della regione Puglia.

9/4645/**157**. Volpini.

La Camera,

esaminato il disegno di legge di conversione del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 352,

considerato che,

il decreto-legge affida all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni il compito di accertare l'effettivo avvio del digitale terrestre senza stabilire parametri precisi sui quali dovrà basarsi tale istruttoria,

impegna il Governo

ad operare affinché nella quota di popolazione raggiunta dal digitale terrestre sia presente almeno il 60 per cento della popolazione della regione Campania.

9/4645/**158**. Villari.

La Camera,

esaminato il disegno di legge di conversione del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 352,

considerato che,

il decreto-legge affida all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni il compito di accertare l'effettivo avvio del digitale terrestre senza stabilire parametri precisi sui quali dovrà basarsi tale istruttoria,

impegna il Governo

ad operare affinché nella quota di popolazione raggiunta dal digitale terrestre sia presente almeno il 60 per cento della popolazione della regione Basilicata.

9/4645/**159**. Molinari.

La Camera,

esaminato il disegno di legge di conversione del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 352,

considerato che,

il decreto-legge affida all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni il compito di accertare l'effettivo avvio del digitale terrestre senza stabilire parametri precisi sui quali dovrà basarsi tale istruttoria,

impegna il Governo

ad operare affinché nella quota di popolazione raggiunta dal digitale terrestre sia presente almeno il 60 per cento della popolazione della regione Molise.

9/4645/**160**. Ruta.

La Camera,

esaminato il disegno di legge di conversione del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 352,

considerato che,

il decreto-legge affida all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni il compito di accertare l'effettivo avvio del digitale terrestre senza stabilire parametri precisi sui quali dovrà basarsi tale istruttoria,

impegna il Governo

ad operare affinché nella quota di popolazione raggiunta dal digitale terrestre sia presente almeno il 60 per cento della popolazione della regione Abruzzo.

9/4645/**161**. Mantini.

La Camera,  
in sede di conversione del decreto-  
legge 352/2003,

impegna il Governo

a recepire pienamente i rilievi espressi dal Capo dello Stato nel messaggio di rinvio alle Camere della legge concernente il riassetto del sistema radiotelevisivo in ordine all'effettivo «arricchimento del pluralismo televisivo» che deve essere considerato condizione necessaria cui l'Autorità per le garanzie dovrà fare riferimento in ordine alla definitiva cessazione del regime transitorio previsto dalla presente legge.

9/4645/**162**. Rizzo, Sgobio, Bellillo.

La Camera,  
in sede di conversione del decreto-  
legge 352/2003,

impegna il Governo

a recepire in maniera compiuta i rilievi espressi dal Capo dello Stato nel messaggio di trasmissione alle Camere della legge sul riassetto del sistema radiotelevisivo in ordine all'effettiva realizzazione del pluralismo televisivo, accertando che la quota di popolazione pari al 50 per cento, prevista dalla presente legge, si riferisca alla popolazione effettivamente raggiunta dalle previste nuove reti digitali terrestri al fine di definire in maniera certa la porzione di cittadini che usufruisce del servizio in oggetto.

9/4645/**163**. Diliberto, Rizzo, Pistone, Maura Cossutta.

La Camera,  
in sede di conversione del decreto-  
legge 352/2003,

premesso che:

la legge 249 del 1997, definisce «nazionale» una rete televisiva che copra

l'80 per cento del territorio nazionale, e che dunque sia in grado di raggiungere almeno il 90 per cento della popolazione italiana,

impegna il Governo

a prevedere, in sede di applicazione della legge, che la quota di popolazione effettivamente raggiunta dalle reti digitali terrestri sia analoga a quanto previsto dalla suddetta legge.

9/4645/**164**. Armando Cossutta, Rizzo, Sgobio.

La Camera,  
in sede di conversione del decreto-  
legge 352/2003,

impegna il Governo

a recepire in maniera compiuta i rilievi espressi in sede di esame del presente decreto del presidente dell'Autorità per le garanzie per le comunicazioni in ordine alla determinazione di criteri certi cui l'Autorità debba attenersi in sede di verifica prevista dalla presente legge, considerando la presenza effettiva sul mercato di decoder a prezzi accessibili al fine di favorire la loro massima diffusione tra la popolazione italiana.

9/4645/**165**. Pistone, Maura Cossutta, Bellillo, Rizzo.

La Camera,  
in sede di conversione del decreto-  
legge n. 352 del 2003,

impegna il Governo

a prevedere che i programmi effettivamente offerti al pubblico siano irradiati anche da soggetti diversi da quelli che diffondono programmi su reti analogiche.

9/4645/**166**. Bellillo, Sgobio, Pistone.

La Camera,

in sede di conversione del decreto-legge n. 352 del 2003,

impegna il Governo

a prevedere che i programmi effettivamente trasmessi su tecnica digitale terrestre dallo stesso soggetto avente concessione analogiche siano anche diversi da quelli trasmessi dallo stesso sulle frequenze analogiche.

9/4645/**167**. Sgobio, Maura Cossutta, Pistone.

La Camera,

in sede di conversione del decreto-legge n. 352 del 2003,

impegna il Governo

a prevedere che nelle trasmissioni irradiate tramite tecnica digitale terrestre da parte di soggetti operanti su rete nazionale analogica sia consentito l'accesso facilitato, anche per brevi periodi a fornitore di contenuti diversi dal soggetto detentore della concessione.

9/4645/**168**. Nesi, Rizzo.

La Camera,

in sede di conversione del decreto-legge n. 352 del 2003,

impegna il Governo

a garantire che il tasso di concentrazione televisivo nazionale, calcolato come la somma tra le quote di mercato, in termini di audience annuale, dei primi due gruppi televisivi, deve comunque essere almeno pari al tasso di concentrazione medio europeo.

9/4645/**169**. Vertone, Armando Cossutta, Pistone.

La Camera,

in sede di conversione del decreto-legge n. 352 del 2003,

impegna il Governo

a prevedere che almeno il 60 per cento delle famiglie italiane disponga di ricevitori-decodificatori idonei a consentire la ricezione dei segnali radiotelevisivi in tecnica digitale da satellite o via cavo anche in fibra ottica e la conseguente interattività.

9/4645/**170**. Maura Cossutta, Rizzo, Sgobio.

La Camera,

in sede di conversione del decreto-legge n. 352 del 2003,

impegna il Governo

a vigilare che il numero del *decoder* installato sia almeno pari al 30 per cento del numero degli abbonati RAI.

9/4645/**171**. Franci, Rizzo, Sgobio.

La Camera,

premesso che:

all'articolo 1, comma 1, lettera *b*) del provvedimento si prevede che fra i criteri che debbano quantificare la « complessiva offerta dei programmi televisivi digitali terrestri » sia compito dell'Autorità di garanzia nelle comunicazioni accertare « la presenza sul mercato di *decoder* a prezzi accessibili »;

l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, in ordine alla definitiva cessazione del regime transitorio, dovrà accertare l'effettivo arricchimento del pluralismo televisivo;

è necessario per il legislatore definire con chiarezza parametri oggettivi ed

indicatori empirici per la verifica che l'Autorità garante per la comunicazione dovrà effettuare;

impegna il Governo

a stabilire con più chiarezza la definizione di prezzi accessibili, tenuto conto delle riconosciute difficoltà economiche che stanno attraversando le famiglie italiane in merito all'aumento complessivo del costo della vita.

9/4645/**172**. Albertini, Boselli, Buemi, Ceremigna, Di Gioia, Grotto, Intini, Pappaterra, Villetti.

La Camera,

premessi che:

all'articolo 1, comma 1, lettera *c*) del provvedimento si stabilisce che l'offerta delle reti digitali terrestri debba prevedere anche « programmi diversi da quelli diffusi dalle reti analogiche »;

lo sviluppo del digitale terrestre è correlato ad una produzione di programmi, di contenuti, di servizi interattivi, del tutto innovativi rispetto al sistema analogico;

il quadro normativo comunitario e le conclusioni dei diversi consigli europei in ordine al sistema dell'informazione ed allo sviluppo delle diverse tecnologie hanno ritenuto essenziale tutelare, nella definizione delle regole, e promuovere, nelle linee di indirizzo adottate e nei programmi di ricerca finanziati, contenuti digitali di elevata qualità;

impegna il Governo

a operare in conformità ai principi ed alle linee di indirizzo comunitarie, promuovendo ogni opportuna sinergia e iniziativa di cooperazione fra i diversi paesi membri, in particolare ai fini della competitività

dell'industria europea dei contenuti nell'era digitale.

9/4645/**173**. Di Gioia, Albertini, Boselli, Buemi, Ceremigna, Grotto, Intini, Pappaterra, Villetti.

La Camera,

premessi che:

le motivazioni per le quali il Presidente della Repubblica ha rinviato al Parlamento, con messaggio motivato, il progetto di legge in materia di riassetto del sistema radiotelevisivo tenevano conto dei contenuti della sentenza n. 466 del 2002 della Corte costituzionale in particolare nella parte in cui si chiedeva di definire in modo certo e improrogabile il momento della cessazione del cosiddetto regime transitorio;

sia nel rinvio al Parlamento del testo in oggetto che nel messaggio inviato nel luglio 2002 alle Camere, da parte del Presidente della Repubblica, si faceva esplicito riferimento alla necessità di raggiungere un effettivo pluralismo nell'informazione;

il presente decreto-legge impegna l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, entro il 30 aprile 2004, a svolgere un esame della complessiva offerta dei programmi televisivi in digitale terrestre;

impegna il Governo

a definire con chiarezza, qualora non si verificano le condizioni previste dal comma 1, lettere *a*), *b*) e *c*) dell'articolo 1, i tempi e le misure dirette a imporre alle reti private eccedenti di trasferirsi sul satellite, restituendo allo Stato le frequenze analogiche abusivamente occupate.

9/4645/**174**. Buemi, Albertini, Boselli, Ceremigna, Di Gioia, Grotto, Intini, Pappaterra, Villetti.

La Camera,

premesso che:

le motivazioni per le quali il Presidente della Repubblica ha rinviato al Parlamento, con messaggio motivato, il progetto di legge in materia di riassetto del sistema radiotelevisivo tenevano conto dei contenuti della sentenza n. 466 del 2002 della Corte costituzionale in particolare nella parte in cui si chiedeva di definire in modo certo e improrogabile il momento della cessazione del cosiddetto regime transitorio;

il presente decreto-legge impegna l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, entro il 30 aprile 2004, a svolgere un esame della complessiva offerta dei programmi televisivi in digitale terrestre;

impegna il Governo

a stabilire il limite certo, in ordine di tempo, entro il quale l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, dovrà adottare i provvedimenti indicati dal comma 7 dell'articolo 2 della legge 31 luglio 1997, n. 249.

9/4645/**175**. Boselli, Albertini, Buemi, Ceremigna, Di Gioia, Grotto, Intini, Pappaterra, Villetti.

La Camera,

premesso che:

l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, in ordine alla definitiva cessazione del regime transitorio dovrà accertare l'effettivo arricchimento del pluralismo televisivo;

è necessario per il legislatore definire con chiarezza parametri oggettivi ed indicatori empirici per la verifica che l'Autorità garante per la comunicazione dovrà effettuare;

impegna il Governo

a stabilire con chiarezza la percentuale di programmi diversi da quelli diffusi dalle reti analogiche e satellitari che il pubblico dovrà ricevere dalle reti digitali alla data del 30 aprile 2004.

9/4645/**176**. Ceremigna, Albertini, Boselli, Buemi, Di Gioia, Grotto, Intini, Pappaterra, Villetti.

La Camera,

premesso che:

le motivazione per le quali il Presidente della Repubblica ha rinviato al Parlamento, con messaggio motivato, il progetto di legge in materia di riassetto del sistema radiotelevisivo tenevano conto dei contenuti della sentenza n. 466 del 2002 della Corte costituzionale in particolare nella parte in cui si chiedeva di definire in modo certo e improrogabile il momento della cessazione del cosiddetto regime transitorio;

sia nel rinvio al Parlamento del testo in oggetto che nel messaggio inviato nel luglio 2002 alle Camere, da parte del Presidente della Repubblica, si faceva esplicito riferimento alla necessità di raggiungere un effettivo pluralismo nell'informazione;

è necessario, a questo scopo, superare l'attuale anomalia italiana, consistente nella cristallizzazione del duopolio Rai-Mediaset;

è indispensabile, per il raggiungimento di una compiuta democrazia liberale, realizzare in materia di pluralismo quanto previsto dall'articolo 21 della Costituzione;

il presente decreto-legge impegna l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, entro il 30 aprile 2004, a svolgere un esame della complessiva offerta dei programmi televisivi in digitale terrestre;

impegna il Governo

a definire con chiarezza i provvedimenti e i tempi necessari, qualora non siano rispettate le condizioni previste dall'articolo 1 comma 1 lettere *a)*, *b)* e *c)* del presente decreto, per il rispetto di quanto disposto dalla Corte costituzionale n. 466 del 2002.

9/4645/**177**. Intini, Buemi, Albertini, Bosselli, Ceremigna, Di Gioia, Grotto, Papaterra, Villetti.

La Camera,

premesso che:

il presidente dell'Autorità di garanzia nelle comunicazioni, Cheli, al pari di altri soggetti istituzionali o operatori di mercato, ha affermato come lo sviluppo del sistema del digitale terrestre debba necessariamente determinare un nuovo modello di regolazione, fondato essenzialmente sulla tutela della libera concorrenza tra gli operatori di rete e il diritto di accesso alle reti per chi produce contenuti;

secondo l'Autorità di garanzia la transizione e lo sviluppo del digitale terrestre richiedono necessariamente interventi regolatori differenziati a livello nazionale, flessibili nelle loro modalità, nel contempo fortemente coordinati e connessi agli indirizzi generali espressi in sede comunitaria;

in Italia, ciò impone elevate responsabilità in ordine al rapporto fra principi del mercato che regolano le telecomunicazioni e principi del servizio pubblico che ispirano il sistema radiotelevisivo;

impegna il Governo

a recepire gli indirizzi e le direttive comunitarie e in particolare ad operare — con riferimento al contratto di servizio — affinché sia pienamente ed effettivamente sostenuto il ruolo del servizio pubblico.

9/4645/**178**. Cento, Cima, Lion, Pecoraro Scanio, Zanella, Boato, Bulgarelli.

La Camera,

in occasione dell'esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 352, recante disposizioni urgenti concernenti modalità di definitiva cessazione del regime transitorio della legge 31 luglio 1997, n. 249;

premesso che:

la programmazione televisiva prevede numerose interruzioni pubblicitarie anche delle opere dell'ingegno come le pellicole cinematografiche d'autore;

l'incerto confine tra la promozione di un prodotto commerciale e il contenuto artistico e culturale di un'opera appare di dubbio gusto e rischia di compromettere il valore dell'opera stessa;

il combinato disposto della nuova legge sull'assetto radiotelevisivo e del provvedimento attualmente all'esame rischia — oltre a mettere in discussione i valori del pluralismo dell'informazione — di svilire tutta la produzione artistica di qualità, troppo spesso banalizzata e ridicolizzata dalla forzata convivenza con operazioni commerciali legittime, ma quantomeno inopportune;

l'utente televisivo sprovvisto di sufficiente capacità critica — in particolare i minori — rischia di subirne le conseguenze più preoccupanti;

impegna il Governo:

a ipotizzare il varo di un provvedimento che segni un confine netto tra la fruizione dell'opera cinematografica o dello spettacolo televisivo e i messaggi pubblicitari, valutando l'opportunità di proibire le cosiddette « telepromozioni » che rappresentano un'inaccettabile ed ambigua forma di promiscuità tra intrattenimento e propaganda pubblicitaria.

9/4645/**179**. Mazzuca Poggiolini, Cima, Bulgarelli, Boato, Pecoraro Scanio, Cento, Lion, Zanella.

La Camera,

premesso che:

all'articolo 1, comma 1, lettera *a*) del provvedimento, fra gli obiettivi sottoposti all'esame dell'Autorità di garanzia nelle comunicazioni, si stabilisce che la quota di popolazione che deve essere « coperta dalle nuove reti digitali terrestri » non debba essere inferiore al 50 per cento;

tale riferimento non necessariamente può garantire una diffusione omogenea sul territorio nazionale;

ai fini di una corretta valutazione dell'Autorità di garanzia, sia in relazione alle leggi vigenti che alle direttive comunitarie in materia, occorra far riferimento ad effettive condizioni di sviluppo delle trasmissioni in tecnica digitale e dunque di fruizione dei programmi da parte degli utenti;

all'articolo 3, comma 5, della legge n. 249 del 1997, quali requisiti essenziali alle concessioni relative alle emittenti radiotelevisive in ambito nazionale si prevede « l'irradiazione del segnale in un'area geografica che comprenda almeno l'80 per cento del territorio »;

in un sistema televisivo in cui lo sviluppo delle reti digitali terrestri sia in termini di mercato adeguati, anche rispetto ad altre modalità di trasmissione di programmi e di servizi interattivi tramite tecnologia digitale, come la tv via cavo o di tv digitale via Adsl, è necessario acquisire livelli di diffusione non inferiori a quanto previsto per le concessioni nazionali delle reti in analogico;

impegna il Governo

ad adottare le iniziative necessarie a consentire che la quota di popolazione in grado di essere raggiunta dalle reti digitali terrestri corrisponda a livelli di diffusione non inferiori a quanto previsto per le concessioni nazionali delle reti in analo-

gico e in modo omogeneo sul territorio nazionale.

9/4645/**180**. Zanella, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion, Pecoraro Scanio.

La Camera,

in occasione dell'esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 352, recante disposizioni urgenti concernenti modalità di definitiva cessazione del regime transitorio della legge 31 luglio 1997, n. 249;

premesso che:

ritiene importante dare attuazione reale ai valori della libera manifestazione del pensiero e del pluralismo nell'informazione sanciti dalla Costituzione, anche con un'effettiva e concreta possibilità di libera iniziativa senza vincoli inutili alla possibilità di trasmettere per le piccole televisioni;

una serie di piccole emittenti, cosiddette « di strada », da tempo trasmette, pur in assenza di concessione, su frequenze assegnate formalmente ad altre emittenti, ma inutilizzate e inutilizzabili da parte delle concessionarie, svolgendo comunque un ruolo sociale, culturale e civico importante senza ledere di fatto diritti altrui, e soprattutto senza alcun fine economico,

impegna il Governo

a consentire, in via provvisoria, alle emittenti di strada di continuare a trasmettere nei cosiddetti coni d'ombra, con l'obbligo di non disturbare in alcun modo le frequenze utilizzate dai concessionari originali;

a disporre, al momento della stesura del codice della radiotelevisione, strumenti atti a garantire, per quelle realtà sociali senza fini di lucro, la possibilità di utilizzare i coni d'ombra delle frequenze concesse, nel rispetto anche formale della normativa.

9/4645/**181**. Lion, Bulgarelli, Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima.

La Camera,

in occasione dell'esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 352, recante disposizioni urgenti concernenti modalità di definitiva cessazione del regime transitorio della legge 31 luglio 1997, n. 249;

premesso che:

il 20 novembre 2002 il Parlamento europeo ha approvato una risoluzione sulla concentrazione nei mezzi di informazione nella quale afferma la necessità di creare un mercato europeo dei media per far fronte a una crescente disparità tra le regolamentazioni nazionali e salvaguardare la libertà e il pluralismo dell'informazione;

in tema di pluralismo dell'informazione, il 4 settembre 2003, il Parlamento europeo ha approvato una risoluzione sui diritti umani nel mondo nel 2002 e la politica dell'Unione europea in materia di diritti umani e, al punto 37 di tale risoluzione, il Parlamento europeo deplora che nell'Unione europea il problema della concentrazione del potere mediatico nelle mani di alcuni gruppi non abbia ancora trovato una soluzione legislativa;

il Parlamento europeo ha in più circostanze espresso la propria preoccupazione relativamente al fatto che in Italia permanga una situazione di concentrazione del potere mediatico, senza che sia stata adottata una normativa sul conflitto di interessi;

il 4 dicembre 2003, il Parlamento europeo ha approvato una risoluzione in relazione alla comunicazione della Commissione sulla politica globale dell'UE contro la corruzione; il Parlamento europeo ritiene che il pluralismo dei mezzi di comunicazione e la libertà di informazione siano fattori essenziali di una efficace strategia anticorruzione, sia a livello nazionale sia a livello europeo, ed esorta pertanto la Commissione a verificare che tali principi, ripresi anche dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e

dal progetto di Costituzione europea, siano correttamente rispettati dagli Stati membri;

il 4 dicembre 2003 la Commissione per le libertà e i diritti dei cittadini, la giustizia e gli affari interni del Parlamento europeo è stata autorizzata dalla Conferenza dei Presidenti, ad elaborare una relazione di iniziativa « sui rischi di violazione delle libertà fondamentali nell'Unione europea e in particolare in Italia, in materia di libertà d'espressione e d'informazione come definita in particolare dall'articolo 11, secondo comma, della Carta dei diritti fondamentali dell'unione europea »;

il problema del pluralismo dei media in Italia è oggetto di specifiche considerazioni anche nel progetto di relazione sulla situazione dei diritti fondamentali nell'Unione europea nel 2003, presentato il 15 gennaio 2003 e attualmente in discussione presso la Commissione per le libertà e i diritti dei cittadini, la giustizia e gli affari interni;

il provvedimento in esame conferma le preoccupazioni espresse in sede comunitaria in materia di mancanza di pluralismo di informazione e del rischio della concentrazione del potere mediatico;

impegna il Governo

a tenere conto di quanto emergerà dalle relazioni della Commissione per le libertà e i diritti dei cittadini, la giustizia e gli affari interni del Parlamento europeo e a valutare l'opportunità di rivedere l'intero impianto normativo sull'assetto radiotelevisivo sulla base delle reali esigenze di pluralismo dell'informazione.

9/4645/**182**. Bulgarelli, Lion, Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima.

La Camera,

premesso che:

all'articolo 1, comma 1, lettera b) del provvedimento si prevede che fra i

criteri che debbano qualificare la « complessiva offerta dei programmi televisivi digitali terrestri » sia compito dell'Autorità di garanzia nelle comunicazioni accertare « la presenza sul mercato di decoder a prezzi accessibili »;

le soluzioni tecniche e di regolamentazione ad esempio individuate dal Comitato per lo sviluppo dei sistemi digitali costituito nell'ambito dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, recepite nella direttiva 216 del 2000 con il parere positivo della Commissione europea e del Ministero delle comunicazioni, individuano in un modello di decoder unico, con tecnologia accessibile e costi contenuti la base oggi commercialmente più rilevante rispetto allo sviluppo di decoder con moduli multi standard — in grado cioè di ricevere con lo stesso decoder la televisione digitale terrestre, via cavo e via satellite — che richiederebbero investimenti e presenterebbero attualmente costi elevati;

gli indirizzi normativi adottati negli altri Paesi europei hanno privilegiato profili minimi i cui obiettivi essenziali è stato rendere compatibili l'innovazione tecnologica con la difesa degli interessi dei consumatori, con il progressivo abbattimento delle barriere di accesso costituita, o percepita come tale dall'utente, del costo del ricevitore;

in relazione alla direttiva comunitaria 95/47 — alla base della regolamentazione in materia di accesso condizionato — tali criteri sono stati recepiti nella determinazione dei costi e delle tipologie di licenza dai diversi enti regolatori nazionali;

la definizione, dunque, di « prezzi accessibili » corrisponde, in termini effettivi di diffusione e competitività economica delle offerte di programmi e servizi interattivi, non soltanto alla presenza ma, sostanzialmente, all'acquisto dei decoder;

impegna il Governo

a favorire le condizioni necessarie ad una effettiva diffusione fra gli utenti dei decoder per la ricezione del segnale digitale, in modo uniforme su tutto il territorio nazionale.

9/4645/**183**. Pecoraro Scanio, Lion, Bulgarelli, Zanella, Boato, Cento, Cima.

La Camera,

considerato che:

la legge « Norme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della RAI — radio televisione italiana Spa nonché delega al Governo per l'emanazione del testo unico della radiotelevisione » approvata in via definitiva dal Senato della Repubblica in data 2 dicembre 2003;

tenuto conto che

in data 15 dicembre 2003 il Presidente della Repubblica ha chiesto alle Camere, con messaggio motivato, a norma dell'articolo 74, primo comma, della Costituzione, una nuova deliberazione in ordine alla predetta legge;

rilevato che:

nelle considerazioni espresse dalla Corte costituzionale con sentenza 466/2002 è fondamentale perché siano rispettati i principi di democrazia nel settore delle comunicazioni che sia necessariamente intervenuto un effettivo arricchimento del pluralismo derivante dalla diffusione delle trasmissioni in digitale terrestre;

impegna il Governo

a far sì che in sede europea siano defluiti quanto prima gli standard tecnologici dei decoder da adottare nei Paesi della Unione Europea.

9/4645/**184**. Titti De Simone.

La Camera,

considerato che:

la legge « Norme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della RAI – radio televisione italiana Spa nonché delega al Governo per l’emanazione del testo unico della radiotelevisione » approvata in via definitiva dal Senato della Repubblica in data 2 dicembre 2003;

tenuto conto che

in data 15 dicembre 2003 il Presidente della Repubblica ha chiesto alle Camere, con messaggio motivato, a norma dell’articolo 74, primo comma, della Costituzione, una nuova deliberazione in ordine alla predetta legge;

rilevato che:

nelle considerazioni espresse dalla Corte costituzionale con sentenza 466/2002 è fondamentale perché siano rispettati i principi di democrazia nel settore delle comunicazioni che sia necessariamente intervenuto un effettivo arricchimento del pluralismo derivante dalla diffusione delle trasmissioni in digitale terrestre;

impegna il Governo

a dotare l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni degli adeguati strumenti per rilevare la reale diffusione dei decoder nelle famiglie italiane.

9/4645/**185**. Russo Spena.

La Camera,

considerato che:

la legge « Norme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della RAI – radio televisione italiana Spa nonché delega al Governo per l’emanazione del testo unico della radiotelevisione » approvata in via definitiva dal Senato della Repubblica in data 2 dicembre 2003;

tenuto conto che

in data 15 dicembre 2003 il Presidente della Repubblica ha chiesto alle Camere, con messaggio motivato, a norma dell’articolo 74, primo comma, della Costituzione, una nuova deliberazione in ordine alla predetta legge;

rilevato che:

nelle considerazioni espresse dalla Corte costituzionale con sentenza 466/2002 è fondamentale perché siano rispettati i principi di democrazia nel settore delle comunicazioni che sia necessariamente intervenuto un effettivo arricchimento del pluralismo derivante dalla diffusione delle trasmissioni in digitale terrestre;

impegna il Governo

a dotare l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni degli adeguati strumenti per rilevare la reale diffusione dei decoder nelle famiglie italiane;

che la reale diffusione sia elemento di giudizio sull’esistenza del pluralismo informativo come richiamato nelle sentenze della Corte costituzionale in materia.

9/4645/**186**. Giordano.

La Camera,

premesso che:

all’articolo 1, comma 1, lettera c) del provvedimento si stabilisce che l’offerta delle reti digitali terrestri debba prevedere anche « programmi diversi da quelli diffusi dalle reti analogiche »;

nel corso delle audizioni sul disegno di legge A.C. 310 in materia di assetto radiotelevisivo, all’esame della Camera dei deputati, il Presidente della Rai ha richiamato lo sviluppo del digitale terrestre come opportunità « di un reale ampliamento del pluralismo » ed ha affermato che, in questi termini, « offre alla Rai la possibilità di consolidare e rilanciare il suo ruolo di *leadership* nella produzione dei contenuti »;

le attuali offerte di programmi e contenuti, attraverso i multiplex accesi dalla concessionaria pubblica e da Mediaset, presentano forti profili di continuità con i programmi e contenuti trasmessi in analogico o in via satellitare;

in Europa, il digitale terrestre ha avuto effettivi livelli di crescita nei Paesi in cui si è affermata un'offerta di contenuti e di canali innovativi e di opportunità di uso interattivo — la cosiddetta « televisione free » — e non la riproposizione, attraverso un diverso mezzo trasmissivo, di modelli produttivi e contenuti già presenti sul mercato e nel sistema televisivo;

impegna il Governo

ad operare affinché sia adottato un quadro organico, sotto il profilo normativo e giuridico, in grado di assicurare condizioni certe agli operatori e dunque tali da favorire le azioni necessarie alla sperimentazione e all'offerta di canali e contenuti innovativi ed all'accesso, nel digitale terrestre, di nuovi soggetti rispetto al sistema analogico.

9/4645/**187**. Boato, Lion, Bulgarelli, Zannella, Pecoraro Scanio, Cento, Cima.

La Camera,

premesso che:

le motivazioni per le quali il Presidente della Repubblica ha rinviato al Parlamento, con messaggio motivato, il progetto di legge in materia di riassetto del sistema radiotelevisivo tenevano conto dei contenuti della sentenza n. 466 del 2002 della Corte costituzionale in particolare nella parte in cui si chiedeva di definire in modo certo e improrogabile il momento della cessazione del cosiddetto regime transitorio;

sia nel rinvio al Parlamento del testo in oggetto che nel messaggio inviato nel luglio 2002 alle Camere, da parte del Presidente della Repubblica, si faceva

esplicito riferimento alla necessità di raggiungere un effettivo pluralismo nell'informazione;

è necessario, a questo scopo, superare l'attuale anomalia italiana, consistente nella cristallizzazione del duopolio Rai-Mediaset;

è indispensabile, per il raggiungimento di una compiuta democrazia liberale, realizzare in materia di pluralismo quanto previsto dall'articolo 21 della Costituzione;

il presente decreto legge impegna l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, entro il 30 aprile 2004, a svolgere un esame della complessiva offerta dei programmi televisivi in digitale terrestre;

impegna il Governo

a stabilire con chiarezza una percentuale di previsione di presenza di decoder che sia pari perlomeno al 30 per cento di quello degli abbonati alla RAI.

9/4645/**188**. Grotto, Intini, Buemi, Albertini, Boselli, Ceremigna, Di Gioia, Papatterra.

La Camera,

premesso che:

l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, in ordine alla definitiva cessazione del regime transitorio dovrà accertare l'effettivo arricchimento del pluralismo televisivo;

è necessario per il legislatore definire con chiarezza parametri oggettivi ed indicatori empirici per la verifica che l'Autorità garante per la Comunicazione dovrà effettuare;

impegna il Governo

a stabilire, data la necessità di raggiungere un effettivo pluralismo, alla data del 30

aprile 2004 che gli utenti dovranno ricevere programmi diversi da quelli attualmente ricevuti sui canali analogici.

9/4645/**189**. Pappaterra, Villetti, Intini, Buemi, Albertini, Boselli, Ceremigna, Di Gioia, Grotto.

La Camera,

premesso che:

le motivazioni per le quali il Presidente della Repubblica ha rinviato al Parlamento, con messaggio motivato, il progetto di legge in materia di riassetto del sistema radiotelevisivo tenevano conto dei contenuti della sentenza n. 466 del 2002 della Corte costituzionale in particolare nella parte in cui si chiedeva di definire in modo certo e improrogabile il momento della cessazione del cosiddetto regime transitorio;

sia nel rinvio al Parlamento del testo in oggetto che nel messaggio inviato nel luglio 2002 alle Camere, da parte del Presidente della Repubblica, si faceva

esplicito riferimento alla necessità di raggiungere un effettivo pluralismo nell'informazione;

è necessario, a questo scopo, superare l'attuale anomalia italiana, consistente nella cristallizzazione del duopolio Rai-Mediaset;

è indispensabile, per il raggiungimento di una compiuta democrazia liberale, realizzare in materia di pluralismo quanto previsto dall'articolo 21 della Costituzione;

il presente decreto legge impegna l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, entro il 30 aprile 2004, a svolgere un esame della complessiva offerta dei programmi televisivi in digitale terrestre;

impegna il Governo

a stabilire con chiarezza una percentuale di previsione di presenza di decoder che sia pari perlomeno al 20 per cento di quello degli abbonati alla RAI.

9/4645/**190**. Villetti, Intini, Buemi, Albertini, Boselli, Ceremigna, Di Gioia, Grotto, Pappaterra.

Stabilimenti Tipografici  
Carlo Colombo S. p. A.

€ 1,88

Stampato su carta riciclata ecologica



\*14ALA0004250\*